XVIII-9-9-(2)
1600

N, 11-356 (2)

BCS
EYNAU
F
52
Biblioteca Civica
Saluzzo

CITTÀ DI SALUZZO

Biblioteca N. _____

DONO

del Cav. dott. Giovanni Eynaudi

EYNAU. F. 52

N.° d' inventario
1600

REGOLAMENTO

del

SERVIZIO SANITARIO MILITARE

per l'Armata di Terra

IN CAMPAGNA.

BIBLIOTECA CIVICA
XVIII. g. 9 (2)
SALUZZO

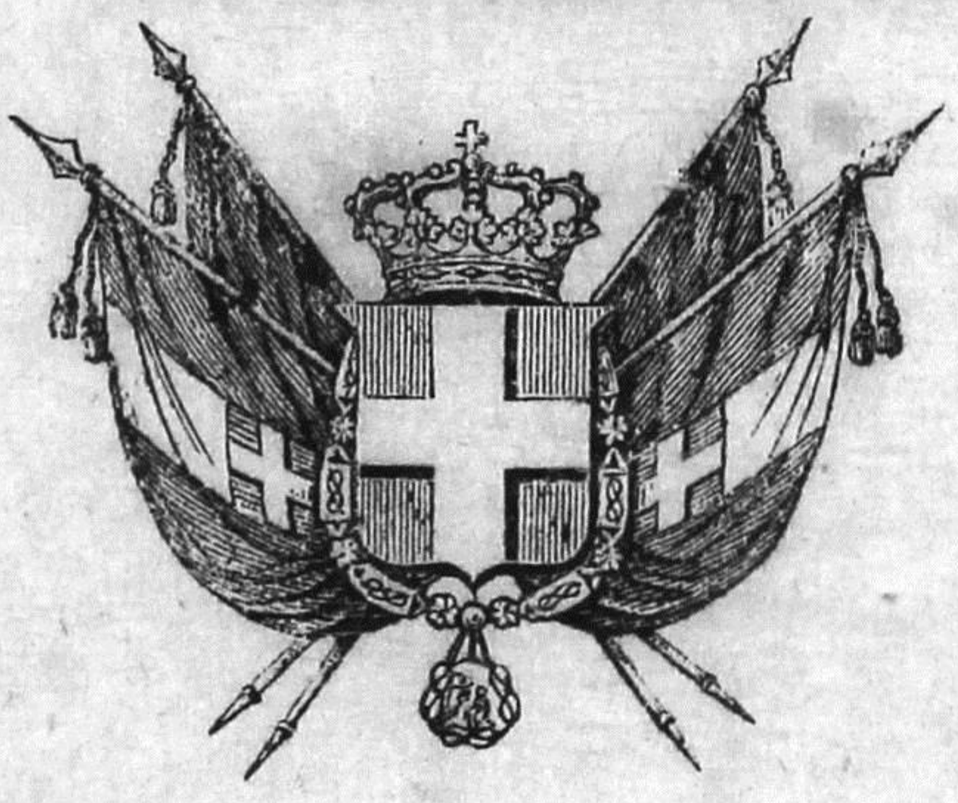

Torino

Officina Tipografica e Litografica di G. Fodratti.

SERVIZIO SANITARIO MILITARE

per l'Armata di Crimea

IN CAMPAGNA.

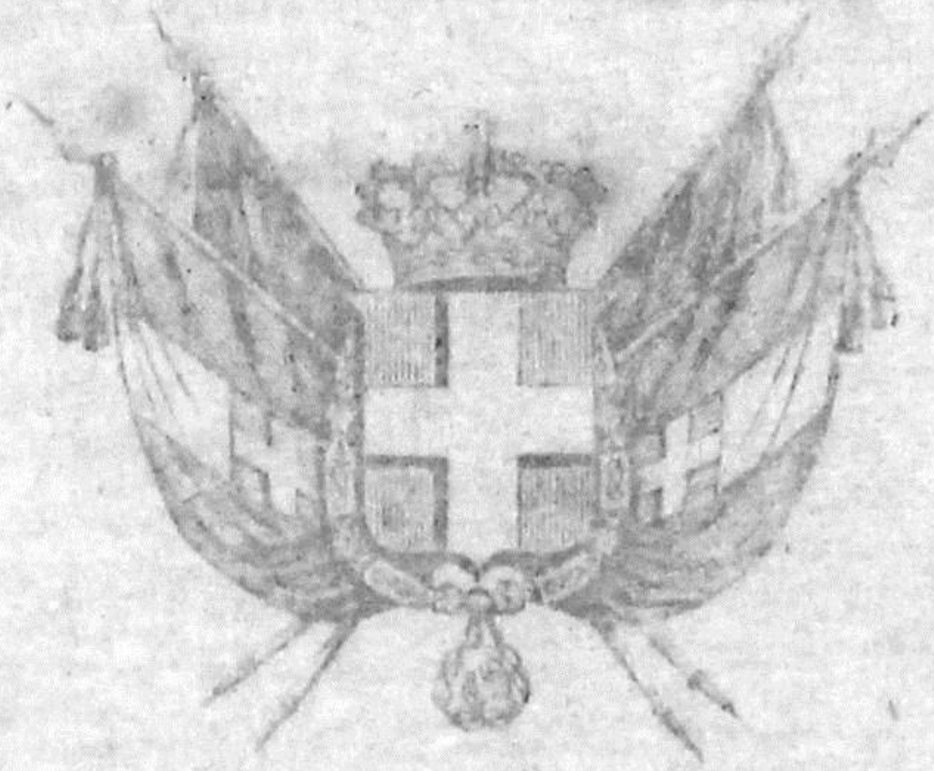

Torino

Officina Tipografica e Litografica di G. Fodratti

CARLO ALBERTO

DECRETO REALE

RELATIVO

all'

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO

dell'Armata di Terra

in Campagna.

DECRETO REAL

DI

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO

nell'Armata di Guerra

CARLO ALBERTO

per grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme;

Duca di Savoia, di Genova, ecc.;

PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina:

Visto l'Articolo 93 del Brevetto in data 4 Giugno 1833 relativo all' Ordinamento del Servizio Sanitario in tempo di pace;

Volendo Noi provvedere al Servizio Sanitario in tempo di guerra;

Abbiamo Ordinato ed Ordiniamo quanto segue:

Art. 1.°

Il servizio Sanitario presso l'Esercito in Campagna sarà disimpegnato col mezzo di spedali ed ambulanze destinate a ricevere i militari di ogni grado, feriti ed ammalati facienti parte dell'Esercito nel modo stabilito dall'annesso Regolamento sottoscritto dal Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina.

Art. 2.°

Tutte le persone addette ai diversi servizi dell'Armata possono pure essere ricoverate negli oradetti spedali qualora accada di non poter venir avviate agli spedali civili, che s'intenderanno considerati quai succedanei degli spedali militari, o non potessero essere altrimenti curate.

Art. 3.°

Saranno pure stabiliti al seguito dell'Armata spedali speciali pel ricovero degli scabbiosi e dei sifilitici, non che depositi di convalescenza per ricevere quei Bass'uffiziali e Soldati, i quali dopo l'uscita loro dallo spedale non sarebbero in grado di far tostamente ritorno ai Corpi loro rispettivi.

Art. 4.°

Gli assegnamenti da corrispondersi alle Amministrazioni di tali stabilimenti, le ritenzioni da ope-

rarsi ai malati che vi vengono ricoverati, dei carichi a cui dovranno far fronte s' intenderanno essere quelli stabiliti dalle Nostre Determinazioni in data del 4 di Giugno 1833, salvo quelle modificazioni che le speciali circostanze saranno per consigliare.

Art. 5.°

Il Personale sanitario da destinarsi all' Armata vien scelto tra i Medici e Chirurghi ed Allievi del Corpo Sanitario Militare in attività di servizio, e sarà composto nel modo che trovasi stabilito dalla Tavola N.° 1, che fa seguito al Regolamento di cui è cenno all' art. 1 del presente Decreto.

Art. 6.°

Il Corpo Sanitario Militare in tempo di guerra si compone di

Un Medico Capo;

Un Chirurgo Capo;

Un Farmacista Capo;

Di Medici, Chirurghi e Farmacisti Principali.

Di Medici e Chirurghi Capi d'Ospedale;

Di Medici di 1.a classe, Chirurghi maggiori e Farmacisti di 1.a classe;

Di Medici di 2.a classe, Chirurghi maggiori in 2.° e Farmacisti di 2.a classe;

Di Medici aggiunti, e
Di Allievi Sanitari.

ART. 7.°

Il riparto del Personale Sanitario nei varii stabilimenti da instituirsi al seguito dell'Armata sarà quello indicato nella succitata Tavola N.° 1.

ART. 8.°

Oltre poi al Personale suddivisato, vi sarà in ciascun Reggimento di Fanteria *un Chirurgo maggiore,* ed in ciascun Battaglione attivo *un Chirurgo maggiore in 2.°*

In ciascun Reggimento di Cavalleria,
Un Chirurgo maggiore, e
Due Chirurghi maggiori in secondo.

Ed agli altri Corpi di Truppa saranno assegnati tanti Chirurghi maggiori in 2.°, quanti sono i Battaglioni di cui si compongono; ed ove questi rimangano riuniti ed abbiano la forza di tre Battaglioni, verrà loro assegnato inoltre un Chirurgo maggiore.

Quanto al Personale Sanitario occorrente al Corpo Reale d'Artiglieria ed al Corpo del Treno di Provianda, nulla è innovato da ciò che è stabilito dalle precedenti Nostre Determinazioni, ed il servizio sanitario in Campagna sarà per tali Corpi disim-

pegnato nel modo, e secondo le norme divisate nell'art. 125 dell'annesso Regolamento.

Art. 9.°

Le paghe di cui dovranno godere gli Uffiziali di Sanità d'ogni grado s'intenderanno e sono quelle stabilite per ciascun grado dalle disposizioni esistenti, e per rispetto al Farmacista in Capo, ed alli Farmacisti di 1.ª e 2.ª classe, l'instituzione dei quali trovasi determinata dal presente Decreto, le paghe a corrispondersi saranno le seguenti, cioè:

Pel *Farmacista* Capo d'Armata,
in ragione di L. 3000 all'anno.

Pei *Farmacisti* di 1.ª classe,
in ragione di L. 1800 all'anno.

Pei *Farmacisti* di 2.ª classe,
in ragione di L. 1200 all'anno.

I Medici, Chirurghi e Farmacisti Principali continueranno ad avere la paga del grado e della categoria da cui vengono tratti, ma per le incumbenze superiori che sono chiamati a disimpegnare, avranno ragione al soprassoldo ed altri vantaggi determinati dall'annesso Specchio segnato A, d'ordine Nostro sottoscritto dal Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina.

Art. 10.

Li vantaggi ed assegnamenti diversi di cui do-

vranno godere gli Uffiziali tutti di Sanità d'ogni grado che saranno ammessi a far parte del Corpo Sanitario all'Armata, oltre alla paga loro rispettiva, sono pure quelli determinati nel citato Specchio segnato A.

Art. 11.

Gli Uffiziali di Sanità promossi al grado di Medico, Chirurgo o Farmacista in Capo d'Armata, o di Medici, Chirurghi e Farmacisti Principali, cessata la guerra e rimessa l'Armata sul piede di pace, semprequando non sia altrimenti determinato, faranno ritorno al posto che era loro assegnato prima d'entrare in Campagna, ma i gradi stati concessi di Medico, Chirurgo, o Farmacista Principali verranno conservati qual titolo onorifico, da tenersi però in conto per la progressione in carriera.

Art. 12.

L'assimilazione dei gradi nel Corpo Sanitario militare invece di quella assegnata col R. Brevetto del 26 Marzo 1833, sarà d'or innanzi stabilita come in appresso, cioè:

Al *Presidente* del Consiglio superiore, grado e rango di *Colonnello*.

Agli *Ispettori* ed ai *Consiglieri* sì ordinarii che straordinarii

Ed al *Medico*, *Chirurgo*, e *Farmaci-*

sta in Capo all'Armata, titolo, grado, e rango di *Tenente Colonnello*.

Ai *Medici*, *Chirurghi* e *Farmacisti Principali* all'Armata, come pure

Ai *Medici* e *Chirurghi in capo* d'Ospedale, grado, e rango di *Maggiore*.

Ai *Medici* di 1.ª classe, ai *Chirurghi* maggiori, ed ai *Farmacisti* di 1.ª classe grado e rango di *Capitano*.

Ai *Medici* di 2.ª classe o aggiunti, ai *Chirurghi* maggiori in 2.°, ed ai *Farmacisti* di 2.ª classe, grado e rango di *Luogotenente*.

Epperò i Medici e Chirurghi Principali, li Medici e Chirurghi in Capo d'Ospedale assimilati come essi sono al grado di Maggiore faranno uso in grande montura del cinturino in tessuto d'argento e della bandoliera dello stesso tessuto a cui va appesa la giberna, di cui è fatto cenno negli articoli 5 e 8 del Decreto Nostro del 13 di Maggio 1848.

Il Farmacista in Capo dell'Armata ed i Farmacisti Principali faranno anch'essi uso dello stesso cinturino in tessuto d'argento.

Art. 13.

Al posto di Medico e Chirurgo Capo d'Armata saranno chiamati di preferenza il Medico o Chirurgo

Ispettore ed i Membri del Consiglio superiore militare di Sanità; ed i posti di Medici e Chirurghi Principali verranno d'ordinario conferti ai Medici e Chirurghi in capo d'Ospedale.

Art. 14.

Qualora però si credesse di affidare il posto di Medico o di Chirurgo in capo ad uno dei Membri del Consiglio superiore militare di Sanità, oppure ad uno dei Medici o Chirurghi in Capo d'Ospedale, in tal caso verrà ad essi conferto il titolo e grado di Medico o Chirurgo Ispettore.

Art. 15.

La paga di cui saranno ammessi a godere tanto i Membri del Consiglio superiore militare di Sanità, oppure i Medici e Chirurghi in Capo d'Ospedale, nominati a Medici o Chirurghi in Capo all'Armata sarà uguale a quella assegnata ai Medici e Chirurghi Ispettori, ma s' intenderà la medesima cessare allorquando cessata la Campagna rientreranno nell'esercizio del posto che essi occupavano prima di una tale destinazione, semprequando non venga altrimenti determinato.

Art. 16.

L'avanzamento nel Corpo sanitario militare in tempo di guerra non potendo aver luogo col mezzo

degli esami di concorso determinati dai Sovrani Provvedimenti del 5 settembre 1843, seguirà però secondo i meriti che gli Uffiziali di Sanità si saranno acquistati facendo prova di abilità, di zelo, e di coraggio, e l'anzianità quindi non verrà altrimenti calcolata, fuorchè a merito eguale.

Art. 17.

L'ammessione nel Corpo oradetto qualora non possa aver effetto per via dell'esame d'idoneità e di concorso stabilito dai citati Sovrani Provvedimenti, dovrà intendersi provvisoria fino a che gli aspiranti siano stati assoggettati a simili esami, ma qualora alcuno di essi durante la Campagna abbia dato sufficienti prove della sua perizia nella facoltà in cui venne ammesso, in tal caso verrà dispensato dall'esame a cui dovrebbe essere sottoposto, e potrà anche ottenere la promozione al grado superiore.

Art. 18.

S'intenderà pure provvisoria la nomina dei Medici o Chirurghi ammessi nel Corpo sanitario militare, che non avessero riportata la laurea in Chirurgia se Medici, e quella di Medicina se Chirurghi, mentre tutti gli Uffiziali del Corpo oradetto dovranno esser muniti della laurea in ambe le Facoltà.

Art. 19.

Gli Allievi del Corpo Sanitario militare che avessero ultimato il 6.° anno di corso, ma che per cause da loro indipendenti non fossero stati in caso di conseguire la laurea medico-chirurgica, potranno essere incaricati delle funzioni di Chirurgo maggiore in 2.° e saranno ammessi a goderne la paga ed i vantaggi; ma rimessa che sarà l'Armata sul piede di pace, essi dovranno subire gli esami per la laurea in dette Facoltà, e qualora per mancanza di posti disponibili non potessero venir ammessi al prescritto esame di concorso e d'idoneità verrà loro concesso l'assegnamento di L. 600 invece di quanto essi dovrebbero percepire nella loro qualità d'Allievi fino a che possano conseguire l'effettività di Chirurgo maggiore in 2.°, o di Medico aggiunto.

Art. 20.

Tutti gli altri Allievi, di qualunque categoria essi siano, chiamati a far parte dell' Armata per attendere al servizio flebotomico, tanto presso gli spedali, quanto presso le ambulanze, godranno della paga stabilita in tempo di pace, ma avranno diritto ai vantaggi fissati nell' unito Specchio segnato A.

Art. 21.

I Soldati che come studenti di Medicina, Chirurgia, o Farmacia potessero essere chiamati a disimpegnare le funzioni degli Allievi all' Armata riceveranno dal Corpo a cui sono addetti la paga loro, saranno però ai medesimi corrisposti, e riceveranno i vantaggi di Campagna stabiliti per gli Allievi:

Art. 22.

Qualora occorra che pel servizio dell' Armata si richiamino in attività gli Uffiziali di Sanità provvisti a riposo, oppure collocati in aspettativa od in riforma, saranno loro concessi la paga ed i vantaggi fissati pel grado di cui sono rivestiti, e potranno pure, secondo i meriti che si saranno acquistati, ottenere la promozione ai gradi superiori da cui sarebbero stati esclusi cessando dal servizio attivo.

Art. 23.

Nel caso però in cui gli oradetti Uffiziali siano chiamati a prestar l'opera loro presso gli spedali militari nell'interno dello Stato verrà loro corrisposta quella gratificazione mensile che sarà stabilita a seconda del servizio che saranno astretti di prestare, e questa però in ogni caso unita alla pensione od all'assegnamento di cui sarebbero prov-

visti, non potrà eccedere la paga fissata agli Uffiziali sanitarii in attività del grado corrispondente a quello di cui sono rivestiti.

Art. 24.

Avvenendo che anche Medici o Chirurghi civili siano chiamati a prestar i soccorsi dell'arte in sollievo dei Militari infermi negli spedali al seguito dell'Armata, ed anche in quelli dell' interno dello Stato stabiliti nei paesi dove essi fanno dimora, verrà loro concessa una gratificazione uguale alla paga assegnata ai Medici aggiunti, od ai Chirurghi Maggiori in 2.°, ed a seconda delle circostanze potranno pure venire autorizzati a vestirne le divise.

Art. 25.

Il servizio amministrativo negli stabilimenti sanitario-militari al seguito dell'Armata verrà disimpegnato dal Corpo degl' Infermieri militari instituito con Decreto del 16 Settembre 1848 sotto la sorveglianza e direzione dell'Intendenza Generale d'Armata.

Art. 26.

Pel servizio religioso occorrente negli oradetti stabilimenti verranno nominati Cappellani al seguito dei Quartieri Generali in quel numero che sarà ravvisato conveniente sulle proporzioni stabilite nel-

la succitata Tavola N. 1. annessa al Regolamento qui unito.

Art. 27.

Potranno pure essere chiamati a prestar la loro assistenza religiosa negli spedali temporanei dell'Armata anche Sacerdoti locali, sempre quando i Cappellani dei Reggimenti o Corpi presso l'Esercito, che s'intenderanno chiamati in aiuto dei Cappellani degli stabilimenti, non possano attendere ad un simile servizio o per la lontananza, o per le mosse dei Corpi a cui sono addetti.

Art. 28.

La paga dei Cappellani addetti ai Quartieri Generali per far servizio negli spedali dell'Armata s'intenderà ed è fissata in L. 1200, oltre a due razioni di viveri e tre di foraggi, assegnate dal Regolamento per le Truppe in Campagna del 19 Gennaio 1833, e ciò mediante dovranno essi provvedere a tutte le spese di viaggio ed al trasporto del proprio equipaggio.

Art. 29.

Tutte le diverse disposizioni che ragguardano il Corpo sanitario militare s'intenderanno e sono mantenute ferme in tutte quelle parti di esse che non si trovino variate o derogate dal presente

Decreto, o che non sieno contrarie al tenore del medesimo.

Art. 30.

Gli assegnamenti, vantaggi ed altri benefizi qualunque fissati dal presente Decreto agli Uffiziali di Sanità d'ogni grado, comincieranno a decorrere dal dì che sarà determinato dal Nostro Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato al Controllo Generale.

Dat. Torino 28 Novembre 1848.

CARLO ALBERTO.

La Marmora.

Reg.to al Controllo Gen.le
addì 5 dicembre 1848.
Reg.° N.° 15 Biglietti Amm. C. 196.
Moreno *Capo di Div.e*

SPECCHIO A

dette competenze in foraggi ed altri vantaggi assegnati agli Uffiziali di Sanità d'ogni grado in Campagna.

	Razioni Foraggio			Lire		
	Per cavalli da sella	Da tener luogo d'indennità pel trasporto del proprio bagaglio	Totale	Razione viveri	Soprassoldo giornaliero	
Medico, Chirurgo e Farmacista in Capo d'Armata . . .	4	2	6	3	6	
Medico, Chirurgo e Farmacista Principale	3	1	4	2	4	
Medico e Chirurgo Capo di Ospedale	2	1	3	2	3	
Medico di 1.a classe . . . Chirurgo maggiore . . . Medico di 2.a classe . . . Chirurgo maggiore in 2.° . Medico aggiunto . . . . Farmacista di 1 a e 2 a classe	1	1	2	2	2	
Chirurghi maggiori e Chirurghi maggiori in 2.° addetti ai Corpi di Regia Truppa	1	»	1	2	2	Oltre alla ragione, in quanto al trasporto del bagaglio, al quantitativo di rubbi per loro assegnati dalla tavola N. I. annessa al Regolamento di servizio per le Truppe in campagna in data 19 gennaio 1833.

DISPOSIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI.

§ 1. *Gli Allievi del Corpo Sanitario che sieno mandati all'Armata a tener le veci di Chirurghi maggiori in 2.° avranno ragione in quel mentre ai medesimi benefizi, piazze di foraggio, razioni di viveri e soprassoldo assegnati ai Chirurghi maggiori in 2.°*

§ 2. *Tutti gli altri Allievi del Corpo Sanitario e li Soldati studenti che fossero chiamati a farne le veci, a mente dell'art. 21 dell'annesso Decreto, avranno ragione all'Armata ad una piazza di foraggio ed a due razioni di viveri al giorno, mediante il quale benefizio dovranno supplire alle spese del trasporto del loro bagaglio.*

§ 3. *Gli Uffiziali di Sanità in campagna e gli Allievi che fossero destinati a tenere le veci di Chirurgo maggiore in 2.o, e che ne ricevessero perciò le competenze, s'intenderanno obbligati ad essere provvisti di cavallo loro proprio, e qualora non soddisfacessero a quest'obbligo, s'intenderanno decaduti dal benefizio delle razioni di foraggio assegnate pei cavalli da sella.*

Dat. Torino addì 28 *novembre* 1848.

D'ordine di S M

Il Ministro Segr. di Stato per gli Affari di Guerra e Marina

LA MARMORA.

REGOLAMENTO

DEL

SERVIZIO SANITARIO MILITARE

PER L' ARMATA DI TERRA

in Campagna.

PARTE PRIMA

CAPO I.

Basi generali del servizio sanitario nell' Armata di terra in tempo di guerra.

SEZIONE I.

Varie maniere di servizio.

Art. 1.

Norme Generali.

Il servizio di sanità nell' Armata di terra in tempo di guerra sarà essenzialmente sostenuto col mezzo di Stabilimenti espressamente creati, i quali sono:

Le Ambulanze;

Gli Ospedali Militari temporanei di linea
Generali e Speciali.
e quali Sussidiarj

Gli Ospedali di Divisione;
delle Fortezze;
ed i Civili.

I Depositi di convalescenza.

Il numero degli Ospedali temporanei da stabilirsi pel servizio dell' Armata in Campagna sarà sempre in re-

lazione colla forza effettiva della stessa e colle circostanze in cui dessa si troverà relativamente alla stagione, al clima ed al numero dei malati.

SEZIONE II.

Ospedali Militari.

Art. 2.

Ambulanze.

Gli Stabilimenti d'Ambulanza sono quelli che formati dietro all' Armata ne seguono tutti i movimenti e sono specialmente destinati a prestare i primi soccorsi ai Militari feriti o caduti improvvisamente ammalati.

Art. 3.

Ospedali temporanei di Linea e permanenti di Divisione.

Gli Ospedali di Linea sono quelli stabiliti in caso di guerra, o di riunione di Truppe a diverse distanze fra di loro e dagli Spedali generali. Vengon essi collocati in iscaglione sul di dietro o sui fianchi dell'Armata sia in paese nemico sia nell' interno dello Stato ad oggetto di ricoverare i malati e di riceverne i convogli sì dalle Ambulanze, sì dagli Spedali stessi prov-

visorii di prima Linea sugli altri più lontani di mano in mano che vi sono.

Nel caso di guerra guerreggiata nel paese od alle frontiere gli Spedali di Divisione possono essere considerati quali Spedali di Linea, ed in questo caso saranno ad essi fatte quelle ampliazioni richieste dalla circostanza.

Art. 4.

Ospedali generali.

Gli Ospedali generali sono, sempre che si possa, eretti nell' interno dello Stato, discosti dall'Armata in quella situazione che si crederà più acconcia alla comodità del trasporto dei feriti provenienti dagli Spedali di linea, e più sicura da qualunque sorpresa per parte del nemico.

Quando le località e le distanze dell'Armata lo consentano, gli Spedali di Divisione terranno luogo di Spedali generali.

Art. 5.

Persone che vi hanno ricovero.

Negli Ospedali saranno trattati tutti indistintamente i Militari d'ogni grado ammalati per ferite o per altra malattia, escluse la scabbie e la sifilide; tutte le persone addette ai diversi servizi dell' Armata; le donne

autorizzate a seguire la Truppa in Campagna, ed i fanciulli, quando non possono essere ricettate negli Ospedali Civili od altrimenti provviste.

Art. 6.

Ospedali Speciali.

Tali Spedali sono destinati alla cura esclusiva della scabbie e della sifilide, e da stabilirsi nei casi solamente in cui gli Spedali temporanei non potessero per ingombro e per il modo di distribuzione, dare ricovero agli scabbiosi ed ai sifilitici; debbono essere situati nella maggiore prossimità del Campo, fuori della linea di evacuazione, e combinati in modo che non vi sia comunicazione tra i sifilitici e gli scabbiosi.

Un numero più o meno grande di scabbiosi non esige nella calda stagione la formazione di uno Spedale speciale, potendo eglino essere curati sotto *tende* o *baracche*.

Occorrendo un grande ingombro degli Spedali speciali pel soverchio numero dei ricoverati, epperciò il bisogno di sgombrarli sopra Spedali secondarii alle spalle dell' Armata, dovranno di preferenza esservi diretti i sifilitici non gravi, riservata la soffermata ai tocchi di mali sifilitici minacciosi, come buboni tendenti alla cancrena, cistitidi, o orchitidi, ottalmitidi per gonorrea ripercossa o diffusa, non che agli affetti di scabbie, i quali in un bisogno imperioso dell' Armata potrebbero prestare un qualche utile ufficio, che non presterebbero se traslocati a grande distanza.

SEZIONE III.

Ospedali Civili.

Art. 7.

Danno ricovero ai Militari ed alle Persone al seguito dell' Armata.

Gli Ospedali Civili dei luoghi circonvicini all' Armata daranno ricovero a qualunque Militare infermo di ferite o altra malattia che per particolari circostanze non potesse essere ricoverato negli Spedali militari, ed in ogni caso sempre agli impiegati, alle donne, ai fanciulli o ad altre persone non militari addette al servizio dell' Armata.

SEZIONE IV.

Depositi di Convalescenza.

Art. 8.

Persone che vi sono ammesse.

I Depositi di convalescenza sono destinati alle persone convalescenti, le quali, non essendo in grado di ritornare al servizio attivo, non possono più a lungo essere ritenute negli Spedali o perchè ingombri dal

soverchio numero di malati, o perchè vi si manifestò una qualche malattia epidemica o contagiosa.

L' ammissione degli Uffiziali nei Depositi di convalescenza non potrà aver luogo se non se in dipendenza di superiore speciale autorizzazione.

Gli ora detti Stabilimenti saranno collocati a poca distanza dagli Spedali temporanei, e la scelta delle località sarà determinata per quanto possibile dalle migliori leggi igieniche.

SEZIONE V.

Ospedali delle Fortezze.

Art. 9.

Ampliazioni in tempo di guerra.

Agli Ospedali attuali delle Fortezze od alle Infermerie Militari si faranno le necessarie ampliazioni provvisorie affinchè possano ricevere in caso di assedio tutte indistintamente le persone addette al Forte sì ferite, sì affette da altre malattie, ad eccettuazione delle donne e dei fanciulli qualora ve ne fossero, che saranno curate o negli alloggi loro, od in apposito locale distinto da quello destinato per Ospedale.

Art. 10.

Erezione e soppressione degli Spedali di Campagna.

Gli Stabilimenti di Sanità di Campagna sono temporanei e cessano al cessare del bisogno. Son essi stabiliti e soppressi in seguito a disposizioni speciali emanate dal Comandante Generale in capo dell'Esercito.

Art. 11.

Ordine nella soppressione.

Di mano in mano che diminuirà il numero dei malati negli Ospedali di prima linea, saranno quelli soppressi, e gli ammalati che rimangono verranno diretti su gli Spedali più vicini, i quali se per la stessa causa dovessero esser soppressi alla loro volta avvieranno i loro ammalati su gli Spedali generali o permanenti di Divisione a seconda delle circostanze.

CAPO II.

Assegnamenti, Carichi degli Spedali in Campagna, Ritenzioni da farsi ai Militari infermi.

Art. 12.

Assegnamenti, Carichi e Ritenzioni ai Militari.

Gli assegnamenti da corrispondersi alle Amministrazioni, i carichi loro, le ritenzioni da farsi ai Militari d' ogni grado infermi ricevuti negli Spedali temporanei sono quelle stesse indicate al Capo 2.° dalle Sovrane Determinazioni 4 Giugno 1833 e successive disposizioni, salvo quelle modificazioni, che saranno credute convenienti al caso di guerra, e spetta al Ministero di Guerra il determinarle.

Art. 13.

Retribuzioni pei ricoverati e carichi degli Spedali Civili.

Per quanto riguarda l' accettazione, la cura e la tangente da corrispondersi per i Militari ammalati che avranno ricovero negli Spedali Civili si osserveranno pure le norme stabilite dalle succitate Sovrane Determinazioni 4 Giugno 1833 con quelle speciali istruzioni che potessero essere richieste dalla circostanza.

CAPO III.

Personale Sanitario.

SEZIONE I.

Designazione e Composizione.

Art. 14.

Designazione presso l' Armata.

Il personale sanitario d' ogni grado al servizio dell' Armata in guerra, sarà stabilito dal Ministero di Guerra e Marina in quel numero presuntivamente sufficiente alla forza totale dell' Armata, ovvero di una parte della medesima, ed a tenore della spedizione a cui essa sarà destinata, sulle basi della Tabella N.° I. che fa seguito al presente Regolamento.

Art. 15.

Composizione.

Il personale sanitario da destinarsi all' Armata sarà scelto in primo luogo tra i Medici, Chirurghi, Farmacisti ed Allievi Medico-Chirurghi del Corpo sanitario militare in attività di servizio.

Secondariamente fra i Medici e Chirurghi in riforma, aspettativa o ritiro che saranno ancora creduti capaci a sostenere le fatiche del servizio.

Per ultimo nel caso in cui gli Ufficiali di Sanità militari non bastassero a sopperire ai bisogni del servizio, verranno invitati o requisiti in loro sussidio Medici, Chirurghi e Farmacisti Civili dei paesi circonvicini all' Armata od agli Spedali Militari.

Questi però saranno in ogni caso impiegati di preferenza negli Spedali stabiliti nell'interno dello Stato, e per quanto possibile nel paese loro (art. 6 del Regio Biglietto 11 Dicembre 1838): cesseranno dal prestare servizio tostochè l' opera loro non sarà creduta necessaria; nè potranno mai essere destinati a disimpegnare le funzioni di Ufficiale di Sanità in Capo di qualunque Stabilimento militare, salvo in caso di mancanza d' Uffiziali di Sanità militari.

SEZIONE II.

Convegno e Riparto.

Art. 16.

Deposito del Personale Sanitario.

Tutti indistintamente gli Ufficiali di Sanità chiamati all' Armata, ad eccezione di quelli addetti ai Corpi, e di quelli che fossero stati preventivamente comandati ad altro speciale servizio, dovranno recarsi nel tempo prefisso al Quartiere Generale Principale, ed aspetteranno quivi la loro destinazione.

La ripartizione degli Ufficiali di Sanità pei diversi servizi sarà fatta colle norme seguenti:

Art. 17.

Quartiere Generale principale.

Al Quartiere Generale principale saranno assegnati pel servizio di tutta l'Armata

un Medico in Capo,
un Chirurgo in Capo;
un Farmacista in Capo.

Questi Uffiziali di sanità in Capo avranno pure in aiuto e per disimpegnare il servizio particolare del Quartier generale principale

un Medico principale;
un Chirurgo principale;
un Farmacista di 1.ª Classe;
due Medici di 2.da Classe;
due Chirurghi Maggiori in 2.°

Oltre al personale sovradetto vi sarà al Quartier Generale principale il personale sanitario di riserva destinato a cuoprire le vacanze che potrebbero avvenire, e disimpegnare il servizio negli Spedali che si stabiliranno dipendenti dall' Armata medesima, ed anche il personale di due Ambulanze composto nel modo che sarà appresso notato.

Il personale di riserva si comporrà

di due Medici Capi d'Ospedale;
di due Chirurghi Capi d'Ospedale;
di due Farmacisti di 1.ª Classe;
di due Medici di 1.ª Classe;
di quattro Medici aggiunti;

di diciotto Chirurghi Maggiori in 2.°;
di due Farmacisti di 2.ª Classe.

Art. 18.

Quartieri generali dei Corpi d' Armata.

Il Quartiere Generale di ciascun Corpo d' Armata destinato ad operare isolatamente da se, avrà il personale seguente, cioè:

un Medico principale;
un Chirurgo principale;
un Farmacista di 1.ª Classe.

Ad ognuno degli oradetti Quartieri generali saranno assegnati di riserva

un Medico di 1.ª Classe;
due Medici aggiunti;
due Chirurghi Maggiori;
dodici Chirurghi Maggiori in 2.°;
due Farmacisti di 2.ª Classe.

Inoltre ciascun Corpo d'Armata avrà presso di se il personale di due Ambulanze.

Art. 19.

Quartieri generali di Divisione.

In ogni Divisione il servizio sanitario sarà disimpegnato

da un Medico principale;

un Chirurgo principale;
due Medici aggiunti;
un Chirurgo Maggiore;
sei Chirurghi Maggiori in 2.°;
un Farmacista di 2.ª Classe.

Oltre al personale di riserva per un' Ambulanza.

ART. 20.

Delle Ambulanze.

Il personale per ciascuna Ambulanza sarà composto come segue, cioè:

di un Chirurgo Capo d' Ospedale;
di un Chirurgo Maggiore;
di sei Chirurghi Maggiori in 2.°;
di un Farmacista di 2.ª Classe.

Questo personale si suddivide a seconda delle esigenze del servizio in sezioni leggere d'Ambulanza o Depositi d'Ambulanza.

Le sezioni leggere d' Ambulanza destinate specialmente al servizio dell' avanguardia o dei forti distaccamenti avranno presso di sè

il Chirurgo Maggiore;
due Chirurghi Maggiori in 2.°

Il personale dei Depositi d' Ambulanza è formato dal rimanente della stessa Ambulanza dove verranno diretti tutti i feriti per essere soccorsi.

Tanto al Quartier generale principale, come pure presso quelli dei Corpi d' Armata e delle Divisioni, e

nelle Ambulanze sarà dagli Uffiziali di sanità in Capo di concerto coll' Intendente Generale d' Armata destinato quel numero d' Allievi o Soldati studenti di Medicina e Chirurgia che sarà creduto necessario al disimpegno del servizio occorrente anche negli Spedali che potranno stabilirsi all' Armata.

Le sopra indicate sezioni del personale d' Ambulanza sono composte nel caso solamente di combattimento e debbono essere considerate come una porzione del Corpo sanitario dell' Armata; cessando quindi il bisogno del loro servizio rientreranno, ove non abbiano altri ordini, al Quartier generale delle rispettive Divisioni.

Il solo personale della sezione leggera d'Ambulanza sarà fisso e non verrà mai sciolto per ricevere altra destinazione, se non provvisoriamente in caso d' urgenza.

Art. 21.

Ospedali generali di Linea e Speciali.

Gli Ospedali generali dovendo essere considerati siccome Ospedali militari di 1.ª Classe, e quelli di Linea siccome Ospedali di 2.ª Classe, il personale sanitario da applicarsi ai medesimi sarà quello stabilito nella Tavola N.º I. qui annessa, con quelle variazioni e con quell'aumento che potrebbero casualmente richiedere il numero dei malati, l'importanza degli Stabilimenti, le località ed il genere delle malattie dominanti.

Agli Ospedali speciali ed ai Depositi di convalescenza non verrà applicato alcun Medico fisso.

Il servizio degli Ospedali speciali per gli scabbiosi e pei sifilitici sarà fatto dai soli Chirurghi Maggiori di diverso grado addetti ai Reggimenti della guarnigione od agli Spedali più vicini. Per la visita del deposito dei convalescenti sarà destinato un solo Medico o Chirurgo, qualunque sia il numero dei ricoverati.

Per la cura della scabbie sotto alle tende o nelle baracche verrà all' occorrenza comandato un Chirurgo Maggiore od un Chirurgo in 2.° dei Reggimenti accampati.

Gli Allievi o Soldati studenti saranno di preferenza applicati al servizio degli Spedali generali.

Nel caso che fosse creduto necessario il concorso delle Suore di Carità anche nel servizio degli Ospedali dell' Armata esse saranno impiegate in quelli stabiliti nell' interno dello Stato.

La sovraccennata Tavola N.° I. servirà di base per istabilire il numero ordinario degli Uffiziali di sanità d'ogni categoria e grado, da impiegarsi nei diversi Spedali temporanei d' Armata.

Qualora il numero dei febbricitanti oltrepassasse la proporzione indicata nella Tavola oradetta, sarà aumentato un Medico di 2.ª Classe, ovvero un Chirurgo Maggiore in 2.° in ragione dell' aumento d'ogni 100, di detti ammalati, così pure un Chirurgo Maggiore in 2.° ogni cinquanta, oltre agli 800 ammalati di qualunque genere.

SEZIONE III.

Nomina e destinazione degli Uffiziali di Sanità presso l' Armata.

Art. 22.

Uffiziali di Sanità in Capo.

Gli Uffiziali di Sanità in Capo dell' Armata saranno nominati dal Ministero di Guerra e Marina e scelti di preferenza tra gl' Ispettori ed anche tra i Membri del Consiglio superiore militare di Sanità.

Art. 23.

Uffiziali di Sanità Principali.

Gli Uffiziali di Sanità principali verranno pure nominati dal Ministero di Guerra e Marina sulla proposizione del Consiglio superiore militare di Sanità e scelti di preferenza tra i Medici e Chirurghi in Capo degli Spedali di Divisione.

Art. 24.

Uffiziali di Sanità destinati al servizio degli Ospedali e delle Ambulanze.

Gli Uffiziali di Sanità d' ogni grado destinati al servizio degli Spedali e delle Ambulanze saranno pure

nominati dallo stesso Ministero di Guerra sulla proposizione del Consiglio superiore militare di Sanità.

Verranno eglino scelti tra gli Uffiziali di Sanità che sono in attività di servizio presso gli Ospedali delle Divisioni, compiendo il quadro ove il loro numero fosse insufficiente, nel modo stato indicato all' art. 15.

Art. 25.

Uffiziali di Sanità in riforma, in aspettativa od in ritiro, e civili.

Il Ministero di Guerra e Marina stabilirà gli assegnamenti ed i vantaggi speciali da accordarsi durante la Campagna agli Uffiziali di Sanità in riforma, in aspettativa od in ritiro, ed ai civili a seconda delle funzioni che saranno chiamati a disimpegnare all'Armata o negli Spedali.

Gli ora detti Uffiziali di Sanità, se già appartenenti al Corpo sanitario militare, vestiranno la divisa del grado di cui erano insigniti; ed i civili, come quelli che difficilmente saranno chiamati a coprire un posto superiore a quello di Chirurgo Maggiore in 2.°, vestiranno soltanto l'uniforme corrispondente a tale grado.

CAPO IV.

Disposizioni generali

Art. 26.

Surrogazione dei Chirurghi Maggiori in 2.° ai Farmacisti nelle Ambulanze.

Nel servizio di Farmacia delle Ambulanze campali i Farmacisti potranno essere surrogati da Chirurghi Maggiori in 2.° , i quali ne sosterranno per a tempo le funzioni conformemente all' annotazione della Tabella di proporzione N.° I.

Art. 27.

Surrogazione dei Chirurghi Maggiori ai Medici nel servizio degli Spedali temporanei.

I Chirurghi Maggiori ed i Chirurghi Maggiori in 2.° potranno all' occorrenza esser incaricati del servizio di Medicina ed anche cumulativo di Medicina e Chirurgia negli Spedali provvisorii dell' Armata sì nel caso di eccedenza di febbricitanti o di feriti o scarso numero di Medici militari, e sì pure nel caso in cui per difetto di locali sufficientemente grandi o per altre impreviste circostanze si dovesse stabilire un maggior numero di Spedali di forza minore di quelli indicati nella Tavola N.° I.

Art. 28.

Nomina degli Allievi a Chirurghi Maggiori in 2.° in soprannumero.

Gli Allievi militari che essendo laureati all' entrare dell' Armata in Campagna, non potessero essere promossi al grado di Chirurgo Maggiore in 2.° per mancanza di posti nel quadro del Corpo sanitario, oppure perchè non insigniti della doppia laurea, potranno essere nominati in soprannumero e comandati a farne le funzioni per a tempo presso l'Armata, e sarà in tal caso per speciale determinazione dal Ministero di Guerra e Marina fissata la paga ed i vantaggi di cui debbono godere.

CAPO V.

Del Personale Amministrativo e Religioso

SEZIONE I.

Personale Amministrativo

Art. 29.

Dipendenza dall' Intendenza Generale d' Armata.

L'Intendente Generale d'Armata provvederà al servizio Amministrativo degli Spedali ed Ambulanze col personale del Corpo degli Infermieri istituito con Decreto del 16 Settembre 1848.

Art. 30.

Sorveglianza sul servizio.

Presso il Quartier Generale principale il Maggiore Comandante del Corpo ora detto attenderà alla sorveglianza del servizio Amministrativo degli Stabilimenti Sanitarii all' Armata, e sarà tenuto di farne rapporto all'Intendente Generale, proponendo quei miglioramenti, e quelle misure ravvisate necessarie per allontanarne gli abusi, o gli inconvenienti che vi avrà osservati.

Art. 31.

Contabili per gli Spedali all' Armata.

La Direzione Contabile ed Amministrativa presso gli Spedali all' Armata verrà affidata al Capitano del Corpo medesimo, e sarà coadiuvato in tale disimpegno dagli Uffiziali addetti per tal fine allo Stato Maggiore del Corpo.

Art. 32.

Attribuzioni dei Contabili.

Le attribuzioni degli Uffiziali destinati a far le veci di Contabili saranno le medesime che sono stabilite dal Regolamento 4 Giugno 1833, fatto bensì caso di quelle modificazioni, ed aggiunte che l' Intendente Generale d' Armata riconoscerà necessario di adottare.

Art. 33.

Disimpegno delle funzioni di Sotto-aiutanti di Contabilità.

Verranno inoltre addetti a ciascuno Spedale dell'Armata uno o più Sotto-aiutanti Contabili, eppertanto al Corpo degli infermieri saranno aggiunti per disimpegnare un simile uffizio tanti Furieri o Sergenti, quanti saranno riconosciuti necessarii in proporzione della forza degli ammalati ricoverati in tali Stabilimenti.

Art. 34.

Contabili presso le Ambulanze di Divisione.

I Sotto-tenenti che presso le varie Compagnie del Corpo degl' Infermieri non trovansi al comando d' un Pelottone avranno l'incarico d'attendere all'ufficio della Contabilità ed Amministrazione dell' Ambulanza istituita presso ciascuna Divisione.

Art. 35.

Servizio di Sotto-aiutante Contabile nelle Ambulanze.

I Furieri delle Compagnie medesime attenderanno a coadiuvare più particolarmente il Sotto-tenente, che avrà l'incarico della Contabilità dell' Ambulanza della Divisione a cui è addetto, e quindi essi verranno impiegati a disimpegnare anche le funzioni di Sotto-aiutante Contabile nell'Ambulanza medesima.

Art. 36.

Servizio degl' Infermieri maggiori ed Infermieri.

Il servizio che il Regolamento 4 Giugno 1833 stabilisce per gl' Infermieri maggiori, e per gli Infermieri ordinari presso gli Spedali Divisionali verrà tanto negli Spedali dell'Armata, quanto nelle Ambulanze delle Divisioni disimpegnato dai Bass' uffiziali e Soldati del Corpo degli Infermieri.

Art. 37.

Riparto del Personale Amministrativo

Il riparto del personale Amministrativo per quanto riguarda agli Uffiziali Contabili, e Sotto-aiutanti Contabili presso i varii Spedali all' Armata, come pure ai Bass' uffiziali e Soldati, che tanto negli oradetti Stabilimenti, quanto nelle Ambulanze delle Divisioni disimpegnano l' ufficio d' Infermieri maggiori, e d' Infermieri ordinari, sarà regolato secondo quanto è stabilito nella Tavola N. I.

SEZIONE II.

Del Personale Religioso

Art. 38.

Destinazione presso l' Armata.

Il Personale Religioso da destinarsi presso l' Armata sarà designato dal Ministero di Guerra e Marina in quel numero creduto necessario a tenore della forza dell' Armata, del numero degli Stabilimenti Sanitarii Militari da erigersi pel servizio della medesima, e di quello dei Corpi che ne faranno parte.

Art. 39.

Disimpegno del Servizio.

Il Servizio delle Ambulanze e degli Spedali sarà, per quanto possibile, fatto dai Cappellani dei Quartieri Generali, e dei Corpi, ed essendo questi, o lontani, od insufficienti pel numero, saranno chiamati in sussidio Sacerdoti locali, i quali verranno variamente retribuiti giusta la proposta che ne verrà fatta dall' Intendente Generale d' Armata.

CAPO VI.

Ispezione, Direzione, ed Amministrazione degli Spedali, subordinazione nel servizio

SEZIONE I.

Ispezione

Art. 40.

L' Ispezione Superiore a chi affidata.

L' Ispezione superiore del servizio Sanitario in Campagna è devoluta al Generale Comandante in Capo dell'Esercito, ed ai Generali Comandanti in Capo li Corpi d' Armata e delle Divisioni, e la potranno esercitare per mezzo dei loro Capi di Stato Maggiore.

Art. 41.

Speciali attribuzioni dell' Ispezione Superiore.

Le attribuzioni dell' Ispezione superiore sono quelle stesse confidate alla giunta Sanitaria Militare stabilita dal Capo 5 del Regolamento 4 Giugno 1833.

Art. 42.

Ispezione e vigilanza per parte degli Uffiziali dell' Intendenza Generale d' Armata e di quelli del Corpo degl' Infermieri.

Li Commissari di Guerra delle Divisioni eserciteranno, o faranno esercitare per mezzo dei Sotto-commissari da loro dipendenti, sì negli Spedali, che nelle Ambulanze, una continua ed assidua vigilanza, onde assicurarsi del regolare andamento d'ogni ramo di servizio, e riconoscendo irregolarità o difetti, provocheranno sia dall' Intendente Generale d'Armata, sia dai Generali Comandanti, a seconda del caso, quei provvedimenti che varranno a far cessare gli abusi introdotti.

Il Maggiore del Corpo degl' Infermieri e gli Uffiziali da lui dipendenti, eserciteranno ciascuno per la parte che lo concerne quell' ispezione e sorveglianza negli Stabilimenti oradetti, cui sono chiamati per attributo del loro ufficio dal Decreto 16 Settembre 1848.

SEZIONE II.

Direzione, Amministrazione e subordinazione

Art. 43.

L' Intendente Generale d'Armata ha la superiore direzione del servizio Sanitario all'Armata.—Tutto il per-

sonale addetto a simile servizio è sotto li suoi ordini e gli sta subordinato, eccettuato però rispetto agli Uffiziali di Sanità, la parte che concerne l'arte di guarire.

Egli tiene conto del modo con cui ognuno compie alle proprie incumbenze, e sentito il parere degli Uffiziali di Sanità in Capo all'Armata propone le ricompense e gli avanzamenti che siano giustamente dovuti.

CAPO VII.

Disposizioni generali

Art. 44.

Caso di mancanza del Medico, Chirurgo e Farmacista in Capo.

Il Medico e Chirurgo in Capo dell' Armata in caso di assenza o d'impedimento possono esser surrogati temporariamente dai Medici e Chirurghi principali.

Al Farmacista in Capo qualora non sia all'Armata, e non si ravvisi di farlo supplire colla nomina d' un Farmacista principale, può pure esser sostituito un Medico, od anche un Chirurgo principale.

Art. 45.

Caso di mancanza di Medici e Chirurghi principali.

In caso di mancanza di Medici e Chirurghi principali saranno incaricati d' esercitare le simili funzioni Medici e Chirurghi in Capo d' Ospedale.

I Chirurghi principali però muniti della laurea in Medicina colla facoltà d' esercirla potranno essere incaricati all'occorrenza delle funzioni simultanee di Medico, e Chirurgo principale.

Art. 46.

Caso di mancanza di Medici e Chirurghi in Capo d' Ospedale.

Tanto i Medici di 1.ª Classe, quanto i Chirurghi Maggiori puonno in caso di mancanza di Medici e Chirurghi in Capo d' Ospedale disimpegnarne le funzioni.

Art. 47.

Surrogazione dei Chirurghi Maggiori ai Medici nel servizio degli Spedali e dei Chirurghi Maggiori in 2.° ai Farmacisti.

I Chirurghi Maggiori ed i Chirurghi Maggiori in 2.° potranno all' occorrenza essere pure incaricati simultaneamente del servizio di Medicina e Chirurgia negli Spedali dell' Armata.

Parimenti nel servizio di Farmacia delle Ambulanze i Farmacisti potranno essere surrogati da Chirurghi Maggiori in 2.°, i quali ne disimpegneranno per a tempo le funzioni.

Art. 48.

Nomina di un Farmacista presso il Deposito del Materiale d'Ambulanza.

Oltre il Personale sanitario designato in avanti alla sezione 2.ª del Capo 3.°, verrà addetto al Deposito

degli oggetti d'Ambulanza, stabilito al Quartier Generale principale, un Farmacista specialmente applicato al Magazzino di Farmacia per la distribuzione dei medicinali in rimpiazzamento di quelli consumati nel servizio degli Spedali e delle Ambulanze.

PARTE SECONDA

APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE BASI GENERALI CONTENUTE NELLA PARTE PRIMA.

CAPO VIII.

Attribuzioni degli Uffiziali di Sanità in Capo all'Armata.

Art. 49.

Direzione Generale del servizio di Sanità.

Gli Uffiziali di Sanità in Capo costituiscono presso l'Intendente Generale d'Armata e sotto la di lui presidenza un Consiglio colle stesse attribuzioni del Consiglio superiore militare di Sanità.

All'ora detto Consiglio appartiene di stabilire e provvedere al modo onde agevolare per quanto possibile il Servizio sanitario presso l'Armata, accordarlo colle operazioni militari, trarre partito vantaggioso dei luoghi, dei tempi e dei mezzi tutti messi a loro disposizione, acciò un così importante ramo di servizio proceda col maggior ordine, regolarità ed esattezza che sarà possibile.

Ciascuno degli Uffiziali di Sanità in Capo farà in

detto Consiglio le veci di relatore per gli affari che concernono la di lui professione, ed avrà l'iniziativa delle proposte alla medesima relative, ma fuori del Consiglio non potrà emettere alcun parere nè dare alcun ordine senza l'approvazione, e la sottoscrizione dei due suoi colleghi.

Art. 50.

Sorveglianza e direzione di tutto il Personale Sanitario.

Gli Uffiziali di Sanità in Capo dirigono e sorvegliano tutti gli altri Uffiziali di Sanità di qualunque grado, i quali per ciò che riguarda l'arte di guarire, sono loro direttamente subordinati.

Art. 51.

Rapporti di servizio coll'Intendente Generale d'Armata.

In ogni speciale circostanza di servizio e particolarmente nel caso di imminenti fazioni l'Intendente Generale d'Armata debbe tostamente comunicare agli Uffiziali di Sanità in Capo l'ordine pervenutogli dal Capo dello Stato Maggiore Generale, e seco loro concertare le disposizioni a farsi pel suo eseguimento.

È da avvertire che nelle deliberazioni d'affari, i quali entrano nel dominio esclusivo dell'arte Sanitaria, l'Intendente Generale d'Armata deve riferirsi al giudizio degli Uffiziali di Sanità, i quali sono in ciò i soli giudici competenti.

Art. 52.

Sindacato Generale del Personale.

Il Sindacato generale di tutti gli Uffiziali di Sanità dell'Armata sarà fatto dagli Uffiziali di Sanità in Capo, ciascheduno dei quali accoglierà nei limiti della sua professione e registrerà regolarmente le note caratteristiche de' suoi subordinati.

Art. 53.

Destinazioni, ricompense e punizioni.

Gli Uffiziali di Sanità in capo provocheranno dall'Intendente Generale d' Armata le destinazioni, gl' impieghi e le missioni particolari da affidarsi agli Uffiziali di Sanità, loro subordinati, e promuoveranno i cambi, proporranno le ricompense, le punizioni, ed anche essendone il caso, gli avanzamenti.

Concerteranno infine coll'Intendente Generale d'Armata le disposizioni tutte di servizio che crederanno di dover dare, e questi promuoverà, in dipendenza delle cose concertate, le necessarie determinazioni.

Art. 54.

Attribuzioni particolari degli Uffiziali di Sanità in Capo.

Gli Uffiziali di Sanità in Capo all' Armata si occuperanno assiduamente non solo di mettere in opera tutti

i mezzi suggeriti dall' arte per curare nel modo il più pronto le malattie, ma si adopreranno con tutta sollecitudine nello scoprire e prevenire le cause che vi danno luogo.

Eglino terranno una continua corrispondenza con gli Uffiziali di Sanità Principali dei diversi Corpi d' Armata, onde mettersi in grado di prontamente conoscere le variazioni occorse in tutti gli Stabilimenti alla loro sorveglianza affidati.

Siffatta corrispondenza, non che quella tutta che è relativa al servizio, si farà da tutto indistintamente il Corpo Sanitario dell' Armata, pel mezzo dell'Intendenza Generale d' Armata.

È debito degli Uffiziali di Sanità in Capo di visitare gli Ospedali ed altri Stabilimenti sanitarii dell' Armata, onde accertarsi del buon trattamento degli ammalati, dell' esattezza nell' esecuzione del servizio in tutti i suoi rami, e dei metodi dagli Uffiziali di Sanità praticati agl' Infermi confidati alla loro cura.

Art. 55.

Caso di malattie epidemiche o contagiose.

Nel caso che una malattia grave di carattere contagioso od epidemico si manifestasse in qualche luogo occupato dall' Armata, gli Uffiziali di Sanità in Capo dovranno, non sì tosto avutone l'avviso, recarsi sulla faccia del luogo per istudiarne l'indole, i sintomi, e l' andamento, e quindi indirizzare agli Uffiziali di Sanità, sotto

ai loro ordini, quelle istruzioni che crederanno più convenienti sì per la cura, sì per arrestarne i progressi, sì per definitivamente sradicarle.

Art. 56.

Visita del Materiale d'Ambulanza.

Sarà cura degli Uffiziali di Sanità in Capo di visitare il più sovente che potranno tutto il materiale d'Ambulanza, riconoscere la condizione dei medicinali, lo stato degli strumenti di Chirurgia e d'ogni altro apparecchio, od oggetti inservienti alle medicazioni, onde assicurarsi che siano essi tenuti in buon ordine, ed all' occorrenza proporre all' Intendente Generale quelle modificazioni, riparazioni e quei cambi od aumento che crederanno del miglior utile al servizio.

Art. 57.

Visita dei Quartieri, dei Campi, e dei Viveri.

Gli Uffiziali di Sanità in Capo visiteranno, sempre che lo crederanno necessario, il luogo in cui i diversi Corpi saranno acquartierati, accantonati, od accampati, vi esperimenteranno le qualità delle acque, si assicureranno della buona condizione degli alimenti, e delle bevande d'ogni genere, ed in ispecie del pane, del vino, dell' acquavite, della carne, e su di tutto ciò faranno all' Intendente Generale quelle riflessioni che crederanno più vantaggiose al ben essere dell' Armata.

Art. 58.

Approvvigionamento delle Fortezze.

Quando si dovesse per disposizione imprevista approvvisionare qualche Fortezza in prossimità dell' Armata per sostenere un assedio più o meno lungo, gli Uffiziali di Sanità in Capo esamineranno ripartitamente gli oggetti di chirurgia e di medicazione, i medicinali, le bevande; daranno il loro parere sulla bontà e qualità di detti oggetti ed indicheranno ad un tempo il mezzo più conveniente alla loro conservazione.

Art. 59.

Assistenza agli addetti allo Stato Maggiore.

Il Medico ed il Chirurgo in Capo dell'Armata presteranno in qualunque circostanza e bisogno l'opera loro e la loro medica assistenza a tutti indistintamente gli Uffiziali che faranno parte dello Stato Maggiore principale, e sorveglieranno che le medesime cure siano in ogni occasione prestate dai loro subordinati a tutte le altre persone militari o no, le quali sono addette al testè detto Stato Maggiore Generale od al servizio degli Impiegati del medesimo. Lo stesso si praticherà presso i Quartieri Generali dei Corpi d'Armata e delle Divisioni dagli Uffiziali di Sanità a quelli addetti.

Art. 60.

Corrispondenza col Consiglio superiore di Sanità.

Corrisponderanno direttamente col Consiglio superiore militare di Sanità e lo terranno informato di tutte le occorrenze straordinarie relative al servizio ed alla sanità del Soldato; gli invieranno lo stato caratteristico semestrale di tutti gli Uffiziali di Sanità loro subordinati, e saranno obbligati di trasmettergli ogni mese un rapporto circostanziato di quanto sarà accaduto di più notevole negli Spedali istituiti presso l'Armata notando le cure eseguite, ed i decessi avvenuti, affinchè il Consiglio alla sua volta possa renderne informato il Ministero di Guerra e Marina.

Per siffatta corrispondenza si adatteranno in tutto alle norme stabilite pei Chirurghi in Capo degli Spedali Divisionali del Regolamento 4 Giugno 1833, e potranno valersi dell' opera degli Uffiziali di Sanità loro subordinati addetti al Quartier Generale principale.

Art. 61.

Attribuzioni ed incumbenze particolari del Medico e Farmacista in Capo.

Il Medico e Farmacista in Capo dovranno, oltre alle funzioni che esercitano in comune col Chirurgo in Capo, più particolarmente occuparsi del regolare andamento di uttto il servizio medico e farmaceutico, ciascuno per

la parte che lo riguarda, e procureranno di mettersi a giorno degli avvenimenti generali e particolari del medesimo, onde essere in grado di riferirne in Consiglio, e di dare all'Autorità superiore, ove venissero consultati, distinti ragguagli su di ciò che concerne l' ora detto servizio.

Art. 62.

Attribuzioni ed incumbenze particolari del Chirurgo in Capo.

Il Chirurgo in Capo oltre alle attribuzioni sovraindicate, che egli divide coi suoi colleghi, ha specialmente la direzione e sorveglianza di tutto il servizio Chirurgico tanto degli Spedali quanto del Campo di battaglia.

Egli praticherà all'occorrenza le grandi operazioni di Chirurgia, ovvero le farà eseguire da' suoi subordinati, sempre che possa sotto alla sua direzione, affidando il carico delle operazioni ai Chirurghi Maggiori e le medicazioni agli Uffiziali inferiori di grado.

Art. 63.

Caso di combattimento previsto.

Alloraquando una battaglia sarà prevista, il Chirurgo in Capo farà chiamare all'Ambulanza tutti i Chirurghi d'ogni grado, che saranno a sua disposizione, ovvero potranno provvisoriamente esser levati dagli Spedali tem-

poranei, senza però lasciarvi allo scoperto il servizio; saranno sempre esclusi da questa chiamata i Chirurghi in Capo degli Spedali, i quali dovranno star fissi al loro posto.

A tale effetto egli indirizzerà uno stato nominativo e specificato all'Intendente Generale d'Armata, affinchè quegli Uffiziali di Sanità siano per di lui mezzo chiamati al luogo designato.

Art. 64.

Ripartizione del Personale alle Ambulanze.

Il Chirurgo in Capo concerterà coll' Intendente Generale d'Armata la destinazione a ciascuna Divisione o Sezione d'Ambulanza, d'un sufficiente numero d'Uffiziali di Sanità, ed Infermieri, e procurerà che siano loro somministrati tutti gli oggetti necessarii pel soccorso e pel trasporto dei feriti.

Art. 65.

Sorveglianza del servizio sul Campo.

Il Chirurgo in Capo sorveglierà, e prenderà di concerto coll'Intendente Generale d' Armata le opportune misure, affinchè i soccorsi ai feriti siano prontamente recati nell' atto stesso del combattimento sui punti in cui si mostri più urgente il bisogno.

A tale oggetto darà agli Uffiziali di Sanità quegli ordini e quelle direzioni speciali che crederà più necessarie al caso.

Art. 66.

Posto del Chirurgo in Capo durante il combattimento.

Il posto del Chirurgo in Capo durante il combattimento sarà sempre al luogo destinato per l'Ambulanza Generale, ma qualora la sua presenza sia creduta necessaria altrove, e debba egli allontanarsene, sarà obbligato di far conoscere il luogo dove è costretto di trasferirsi, affinchè occorrendo possa essere rinvenuto senza ritardo.

Art. 67.

Collocamento dell'Ambulanza.

Il Chirurgo in Capo prenderà gli opportuni concerti col Capo di Stato Maggiore e coll' Intendente Generale d' Armata, o chi lo rappresenta sul luogo dell'azione, pel collocamento dell' Ambulanza campale dietro il centro dell'Armata combattente, e nella maggiore vicinanza possibile della medesima in un cascinale od in un altro locale coperto, al riparo delle intemperie, ed il più comodo per l'invio dei feriti, evitando di comprometterne la sicurezza e di mettere incaglio ai movimenti dell'Armata, ovvero esser da questa disturbato nel servizio del suo ministero.

Ogni volta che vi sarà mezzo di farlo, l'Ambulanza dovrà essere collocata in prossimità di una corrente d' acqua oppure in luogo ove sia facile il procurarsene.

In ogni caso poi sorveglierà che appena stabilita l'Ambulanza, venga tosto alzata sulla medesima una Banderuola per indicare la direzione ai feriti, e che serva ad avvertire i Chirurghi dei Reggimenti e quelli delle Sezioni d'Ambulanza, del luogo verso cui dovranno indirizzarli.

Art. 68.

Disposizioni pel servizio Farmaceutico d'Ambulanza.

Qualora coll' Ambulanza non vi fosse Farmacista, il Chirurgo in Capo destinerà un Chirurgo Maggiore in 2.° per disimpegnare il servizio di Farmacia, e sorveglierà all' esatta preparazione e sollecita distribuzione dei medicinali occorrenti.

Art. 69.

Preparazione degli oggetti di medicazione.

Assegnato il sito all'Ambulanza, il Chirurgo in Capo farà tosto preparare e disporre ordinatamente tutti gli oggetti che crederà necessarii al soccorso ed alla medicazione dei feriti.

Art. 70.

Precauzione nello scaricare, e nell' uso delle Casse d'Ambulanza.

Il Chirurgo in Capo sorveglierà che non si scarichi dai carri, cavalli o muli che quel numero di casse presuntivamente creduto indispensabile al bisogno.

Darà le opportune disposizioni affinchè nello scaricare le casse destinate agli oggetti di Farmacia, e quelle contenenti gli oggetti di medicazione, si mantenga sempre lo stesso ordine; di modo che all'occorrenza di dovere levare l'Ambulanza per qualunque anche imprevisto accidente, si possano colla massima prestezza riordinare tutti gli effetti sortiti, e rimettere le casse sui carri, cavalli o muli.

Art. 71.

Visita e proposta di rimpiazzamento degli oggetti consumati.

Prima di levare l'Ambulanza, e ricaricare le casse, il Chirurgo in Capo, se le circostanze lo permetteranno, od appena sarà in grado di farlo, avrà cura di visitarle per conoscere la quantità degli oggetti, o medicamenti stati impiegati al soccorso dei feriti, onde essere in grado di fare all' Intendenza la richiesta per il loro totale o parziale rimpiazzamento.

Art. 72.

Coincidenza dei diversi servizi.

Sarà cura del Chirurgo in Capo di concertare coll'Intendente Generale d'Armata, o chi lo rappresenterà, acciò prima che i feriti comincino a presentarsi, o ad essere trasportati al deposito d'Ambulanza, vi giungano

pure i viveri, le acquavite, e tutte le altre refezioni necessarie per i medesimi, delle quali egli farà sorvegliare la somministranza, a scanso d' ogni abuso. Dovranno pure trovarsi al luogo prefisso per il deposito d'Ambulanza i carri ordinarii e sussidiarii, in quel numero presuntivamente creduto necessario, affinchè non si frapponga ritardo allo sgombro dei feriti e non siano eglino esposti a viaggiare di notte, ovvero a cadere nelle mani dell' inimico in caso di ritirata.

Art. 73.

Norme speciali per lo sgombro dell'Ambulanza.

Praticate le operazioni, ed applicati i primi apparecchi di medicazione ai feriti, essi saranno diretti agli Spedali più vicini colla maggiore prontezza e con ordine, attenendosi nell' esecuzione di tale servizio, alle norme che verranno indicate in appresso.

Art. 74.

Caso in cui non possa effettuarsi lo sgombro dell'Ambulanza.

Nel caso in cui mancassero assolutamente tutti i mezzi di trasporto e che, per cagione dei movimenti dell'Armata, l'azione avesse avuto luogo in parti lontane, e fuori della direzione degli Ospedali di linea, per cui il trasportarvi i malati riescisse di difficile o di impossibile esecuzione, il Chirurgo in Capo prenderà tosto di

concerto coll' Intendenza Generale l'opportuna misura, perchè l'Ambulanza sia convertita in un Ospedale temporaneo; ove però essa fosse già stabilita in un cascinale od in un altro locale al riparo delle intemperie, ovvero vi fosse mezzo di piantarvi baracche o rizzarvi tende. Nel caso contrario si cercherà tra i locali più vicini, il più conveniente, dove fatti trasportare come meglio si potrà i feriti, si stabilirà un servizio momentaneo e si tratteranno gl' infermi colle norme prescritte per quelli degli altri Spedali.

Art. 75.

Ritirata.

Qualora il Chirurgo in Capo fosse prevenuto, che l' Armata dovesse operare movimenti di ritirata, combinerà coll'Intendente Generale d'Armata tutti i mezzi possibili, onde fare prontamente trasportare i feriti, affinchè questi non rimangano alla discrezione dell'inimico.

Nella circostanza poi che siffatto trasporto non potesse avere effetto, il Chirurgo in Capo designerà personalmente il numero degli Uffiziali di Sanità, che dovranno restare all' assistenza dei feriti, al deposito d'Ambulanza, anche con sicuro pericolo di rimanere prigionieri di guerra. E siccome questo servizio sarebbe d'onore, il Chirurgo in Capo, per essere imparziale verso i suoi subordinati, farà loro trarre la sorte rimettendone in tal modo la scelta alla fortuna.

Combinato poi il modo di provvedere i suddetti di

tutto l'occorrente, sì per la cura, sì per la sussistenza loro, e dei feriti, egli si ritirerà cogli altri Chirurghi al suo posto, per seguire i movimenti dell' Armata.

Art. 76.

Assedio di una Piazza.

In caso d'assedio di una Piazza forte, il Chirurgo in Capo dell'Armata assediante, previo concerto coll'Autorità militare ed Amministrativa, designerà una Divisione o Sezione d'Ambulanza, a seconda del caso, munita di tutto l'occorrente per dare soccorso ai feriti e trasportarli. La detta Divisione o Sezione d'Ambulanza sarà rilevata ogni volta che si darà il cambio alle Truppe della trincea, e rimpiazzata da altra eguale.

Art. 77.

Visita del Campo di Battaglia.

Terminata la fazione, il Chirurgo in Capo, di concerto coll'Intendente Generale d'Armata, destinerà un numero sufficiente di Chirurghi, per la ricognizione, e visita del Campo di battaglia, che dovrà farsi cogli Uffiziali, Bass' uffiziali e Soldati del Corpo degl' Infermieri nel numero creduto necessario, ad oggetto di soccorrere tutti i feriti gravi, che vi siano rimasti, e farli trasportare all'Ambulanza.

Art. 78.

Ritorno dei Chirurghi al loro posto.

Qualora, terminata l'azione, l'Armata s'avanzasse o cangiasse direzione, il Chirurgo in Capo lascierà, a norma delle instruzioni che gli perverranno, un sufficiente numero di Chirurghi presso l'Ambulanza, col carico d'assistere i feriti, di sorvegliarne e dirigerne l'invio sugli Spedali di linea, nel mentre che egli si restituirà cogli altri Uffiziali di Sanità al Quartiere Generale principale, per seguire i movimenti dell'Armata. Quando poi i detti movimenti non fossero decisivi, e che l'Armata di poco si scostasse dal Campo, allora resterà egli stesso all'Ambulanza, per soprintendere all'andamento del servizio.

Cessando tali occorrenze, ove non abbia egli superiori ordini in contrario, rimanderà al loro posto tutti i Chirurghi che per la circostanza erano stati chiamati a far parte dell' Ambulanza generale.

Art. 79.

Attribuzioni ed incumbenze particolari del Farmacista in Capo.

Il Farmacista in Capo oltre alle funzioni, che egli esercita in comune col Medico e Chirurgo, debbe di più particolarmente occuparsi del regolare andamento di tutto il servizio farmaceutico, e procurare di mettersi a giorno degli avvenimenti generali e particolari del medesimo, onde essere in grado di riferirne in Consiglio, e dare all'Autorità superiore, ove venga consultato, distinti ragguagli su ciò che concerne detto ramo di servizio.

CAPO IX.

Doveri ed attribuzioni degli Ufficiali di Sanità.

SEZIONE I.

Uffiziali di Sanità Principali.

Art. 80.

Rappresentano gli Uffiziali di Sanità in Capo.

Gli Uffiziali di Sanità Principali d'un Corpo d'Armata o d'una Divisione esercitano presso il rispettivo Quartier Generale le stesse funzioni che gli Uffiziali di Sanità in Capo al Quartiere Generale principale.

Tengono eglino corrispondenza coi suddetti, e ne dipendono in tutto ciò che concerne l'arte di guarire.

Art. 81.

Invio degli Stati caratteristici, Rendiconti, e variazioni occorse nei diversi Stabilimenti.

Invieranno regolarmente agli Uffiziali di Sanità in Capo lo stato caratteristico del personale alla loro direzione affidato, ed il rendiconto mensile colle variazioni accadute nei diversi Stabilimenti di Sanità Militare del

loro Corpo d'Armata, o Divisione, seguendo in ciò le norme stesse dai medesimi tenute nella loro corrispondenza col Consiglio superiore militare di Sanità.

Art. 82.

Relazione degli Uffiziali di Sanità principali coi Capi dello Stato Maggiore e coi Commissari di Guerra.

In tutto ciò che riguarda al Servizio sanitario militare, gli Uffiziali di Sanità principali sono col Capo dello Stato Maggiore e col Commissario di Guerra Capo del Corpo d' Armata o Divisione nello stesso rapporto in cui sono gli Uffiziali di Sanità in Capo, col Capo dello Stato Maggiore Generale e coll' Intendente Generale d' Armata.

Art. 83.

Casi in cui gli Uffiziali di Sanità Principali operano da sè soli.

Ogni volta, che un Corpo d'Armata od una Divisione saranno isolati, e non dipendendo dal Corpo principale, opereranno da solo, gli Uffiziali di Sanità Principali esercendo allora le funzioni di Medico e Chirurgo in Capo, non hanno più obbligo di corrispondenza, nè rapporti di servizio cogli Uffiziali di Sanità in Capo del Corpo principale, e rannodano le loro relazioni direttamente col Consiglio superiore militare di Sanità seguendo le norme ordinarie.

SEZIONE II.

Doveri degli Uffiziali di Sanità negli Spedali.

Art. 84.

Norme per l' esecuzione del servizio.

Gli Uffiziali di Sanità d' ogni grado, classe, e categoria, come pure gli Allievi di Medicina e Chirurgia, destinati al servizio degli Spedali, si atterranno nell' esecuzione del medesimo, per quanto potranno, alle regole stabilite per gli Ospedali di Divisione dal Regolamento del 4 Giugno 1833.

Art. 85.

Corrispondenza cogli Uffiziali di Sanità in Capo, e coi Principali.

La corrispondenza prescritta dal succitato Regolamento col Consiglio Superiore militare di Sanità sarà dai medesimi tenuta cogli Uffiziali di Sanità in Capo, e coi Principali, a seconda dei Corpi d'Armata di cui faranno parte gli Stabilimenti, ai quali saranno applicati.

SEZIONE III.

Doveri degli Uffiziali di Sanità alle Ambulanze Campali.

Art. 86.

Dipendenza dal Chirurgo in Capo o Principale.

Gli Uffiziali di Sanità comandati alle Ambulanze si uniformeranno esattamente a quanto, di concerto coll' Intendente Generale, loro sarà ordinato dal Chirurgo in Capo o Principale.

Quelli poi che si trovassero alla direzione d' una sezione d'Ambulanza isolata, e fuori dell'immediata sorveglianza del Chirurgo in Capo o Principale, si atterranno nell' esecuzione del loro servizio, per quanto si potrà, alle regole ai medesimi prescritte al Capo ottavo del presente Regolamento.

SEZIONE IV.

Doveri dei Chirurghi dei Corpi.

Art. 87.

Norme per l' esecuzione del servizio.

Il Servizio sanitario presso i Reggimenti sarà fatto nel modo pure prescritto dal succitato Regolamento del

4 Giugno 1833, e di quello di Disciplina del 18 Agosto 1840.

I Chirurghi Maggiori hanno inoltre l'obbligo di visitare sovente le casse d' Ambulanza del loro Reggimento, siccome è detto all' art. 56 pel Chirurgo in Capo, ed ove abbiano proposizioni a fare relativamente alle stesse, scriveranno su di ciò un rapporto in doppia copia, di cui l' una sarà diretta al loro Colonnello, e l'altra agli Uffiziali di Sanità Principali della Divisione di cui faranno parte, ai quali spetta di promuovere gli opportuni provvedimenti.

Avvertiranno poi singolarmente, che l'uso dei medicinali e degli oggetti di medicazione che formano la dote delle casse o corbe d'Ambulanza, è specialmente riservata al Campo di battaglia, e che debbono quindi pei bisogni giornalieri di poco momento provvedersi altrimenti ogni volta che loro sarà possibile, servendosi di preferenza della dotazione dei zaini o sacchi d'Ambulanza, e quando no, dovranno tosto chiedere il rimpiazzo degli oggetti di cui abbisognò servirsi, rivolgendosi come sopra è detto agli Uffiziali di Sanità Principali della rispettiva Divisione.

Art. 88.

Doveri del Chirurgo Maggiore in caso di fazioni campali.

Nel caso in cui un Reggimento entrasse in azione contro il nemico, il Chirurgo Maggiore chiamerà presso di se i suoi subordinati, e stabilirà l'Ambulanza Reg-

gimentale colle norme relative al caso, ed indicate agli articoli 67, 68 e 69.

Egli farà le operazioni e le medicazioni, coadiuvato dai suoi Chirurghi in 2.°, e dirigerà quindi i feriti verso l' Ambulanza della Divisione o verso lo Spedale di linea più vicino al luogo dell' azione, a tenore delle istruzioni che avrà ricevute, servendosi dei mezzi di trasporto che saranno a sua disposizione.

Art. 89.

Segue i movimenti del rispettivo Corpo.

Nella circostanza in cui il Reggimento fosse distaccato dal Campo ed operasse un movimento, per cui dovesse prendere una posizione lontana dal posto in cui era, il Chirurgo Maggiore dovrà levare immediatamente l' Ambulanza Reggimentale, o lasciare quella della Divisione se a questa prestasse servizio, e seguire il suo Reggimento insieme con tutti i suoi subordinati, se pure nessuno fra questi avesse ricevuti ordini in contrario.

Art. 90.

Conserva sempre il suo posto presso il Corpo.

Il Chirurgo Maggiore in Campagna non debbe mai abbandonare il suo posto.

Accompagnando il suo Reggimento in tutte le marcie, ed in tutte le circostanze di scontro col nemico, egli dividerà il pericolo coi suoi compagni d'armi e sarà in grado di prestare loro i soccorsi dell'arte sua sul luogo appunto, in cui le vicende della guerra rendono i di lui talenti più utili e la di lui opera più necessaria.

SEZIONE V.

Doveri dei Farmacisti negli Spedali.

Art. 91.

Norme nel servizio.

I Farmacisti incaricati del servizio degli Spedali Militari in campagna si uniformeranno al prescritto dal Capo 2 del titolo 5 del Regolamento 4 Giugno 1833; non che a quanto è indicato nell' Istruzione del 27 di Agosto 1838.

Nello stabilire le Farmacie dovranno eglino avere sempre di mira l' economia dei locali, la massima semplicità ed il buon ordine nella disposizione dei medicinali e degli utensili; di modo che sia facile l'esecuzione del servizio e si possa ad un tempo speditamente rimetterli nelle casse, ed in caso d' urgenza, traslocarli dallo Spedale.

Art. 92.

Attribuzioni del Farmacista in Capo dello Spedale.

Il Farmacista in Capo, o chi lo rappresenta negli Spedali Militari in campagna, è mallevadore dei medicinali, degli oggetti di consumazione e degli utensili, che gli saranno stati affidati pel servizio farmaceutico.

È in obbligo di vegliare al rimpiazzamento dei medicinali consumati, affinchè la Farmacia non resti, per quanto far si possa, sprovvista, sorveglierà pure i pesi, le bilancie, e specialmente le etichette degli oggetti contenuti in ciascun recipiente, per evitare quelle sconvenienti e pericolose confusioni facili a succedere in caso di trasporto dei medicinali o di traslocazione degli Ospedali.

Debb' essere sollecito nella preparazione e distribuzione dei medicinali, e sorvegliare, nel caso che abbia subordinati, al pronto ed esatto disimpegno del servizio per parte dei medesimi.

Non dovrà allontanarsi dall' Ospedale, senza indicare il luogo ove si possa prontamente rinvenire, e nel caso che egli abbia altri collaboratori, dovrà regolarsi in modo, che o l'uno o l'altro stia sempre fermo nel locale dell' Ospedale, rilevandosi vicendevolmente nelle ore di libertà non destinate al servizio.

Art. 93.

Farmacista incaricato del servizio del Magazzino dei Medicinali.

Il Farmacista incaricato del magazzino dei medicinali dovrà, oltre agli obblighi indicati negli articoli precedenti, per quanto saranno applicabili alla specialità del di lui servizio, tenere esatto conto dei medicinali somministrati per l'uso di ciascun Reggimento, e degli Ospedali, non che di quelli che saranno dall'Intendenza Generale d' Armata fatti introdurre nel magazzino per rimpiazzare le anzidette sortite.

SEZIONE VI.

Uffiziali incaricati della Contabilità

Art. 94.

Attribuzioni del Comandante il Corpo degl' Infermieri Direttore dei servizi diversi.

Il Comandante il Corpo degl' Infermieri, che a seconda del Decreto 16 Settembre 1848 deve risiedere presso l'Intendente Generale d'Armata, è il Capo diretto degli Uffiziali incaricati della Contabilità e degli Infermieri all'Armata.

Art. 95.

Sue funzioni presso l' Intendente Generale d' Armata.

Egli prepara e sottomette all' approvazione dell' Intendente Generale d' Armata le proposte relative :

1.° Alla destinazione pei posti vacanti e per le speciali missioni.

2.° Alle rimozioni ed ai cambiamenti, che si saranno resi necessarii.

3.° Alle ricompense da accordarsi, ed alle pene da infliggersi.

4.° All' organizzazione del materiale, agli approvigionamenti ed ai rimpiazzamenti a farsi per mantenerlo al completo.

5.° All'istituzione e soppressione degli Spedali temporanei.

6.° Alle compre e alle provviste che occorrono.

7.° Ad ultimo, a tutto ciò che concerne l' esecuzione del servizio, tanto delle Ambulanze, quanto degli Spedali.

Sarà sussidiato o rimpiazzato nelle sue attribuzioni dal Capitano addetto allo Stato Maggiore del Corpo che a mente dell' art. 10 dell' avanti citato Decreto dovrà pure risiedere presso l'Intendente Generale d'Armata.

Art. 96.

Atti sottomessi all'approvazione dell' Intendente Generale. Missioni. Centralizzazione dei conti.

Le lettere, gli ordini, e le istruzioni, che si troverà

nel caso di spedire, per essere valide dovranno essere state viste ed approvate dall' Intendente Generale.

Eseguisce tutte le missioni, che l'Intendente Generale d'Armata crederà bene di confidargli: mediante frequenti visite alle Ambulanze, ed agli Spedati temporanei, dovrà trovarsi ognora in grado di dare ragione dello andamento di tutti i servizi. Stabilisce il movimento generale dei malati, centralizza tutti i conti, che sottomette alla disamina ed approvazione dell'Intendente Generale, secondo le speciali norme che gli verranno date.

Art. 97.

Doveri degli Uffiziali del Corpo degl'Infermieri Capi del servizio presso li Corpi d'Armata e presso le Divisioni.

Gli Uffiziali del Corpo degl' Infermieri incaricati della direzione del servizio presso i Quartieri Generali dei Corpi d'Armata o delle Divisioni, esercitano presso li Commissari di Guerra Capi, rispettivamente sotto la loro autorità immediata, funzioni analoghe a quelle che riempie presso l' Intendente Generale d' Armata il Comandante del Corpo col quale debbono eglino corrispondere, facendogli conoscere i movimenti, e la situazione dei diversi Stabilimenti del Corpo d' Armata o della Divisione, e rendendogli conto di tutto ciò che ragguarda ad un tale servizio.

Art. 98.

Maneggio dei Cassoni per le Ambulanze.

Gli Uffiziali tutti del Corpo degl' Infermieri dovranno valersi degl' intervalli di riposo per far esercitare gli individui di bassa forza del Corpo al maneggio dei differenti cassoni delle Ambulanze, affinchè tutti i particolari di cui si compongono, siano loro familiari; e sappiano distinguerne le diverse parti, rimetterle in ordine con facilità e s' impratichiscano a caricarli e scaricarli con destrezza e maestrìa.

CAPO X.

Direzione Amministrativa e Religiosa degli Spedali temporanei

SEZIONE I.

Servizio Amministrativo

Art. 99.

Norme da osservarsi per l'Amministrazione.

Per la Direzione ed Amministrazione degli Spedali temporanei, ed altri Stabilimenti sanitarii in Campagna, saranno bensì, per quanto possibile, osservate le discipline divisate ai Capi II. e IV, titolo I. del Regolamento 4 Giugno 1833; però con quelle modificazioni, che le circostanze consiglieranno, e che formeranno oggetto di particolari disposizioni da promoversi dall' Intendente Generale d'Armata.

SEZIONE II.

Servizio Religioso

Art. 100.

Obblighi dei Cappellani addetti agli Spedali.

Le norme da seguirsi dai Cappellani nella direzione degli Spedali temporanei dell'Armata, sono anche quelle notate al Capo V, titolo I. del citato Regolamento 4 Giugno 1833.

Art. 101.

Obblighi dei Cappellani dei Corpi.

I Cappellani dei Corpi hanno la doppia missione di visitare e prestare i conforti della Religione ai militari infermi negli Spedali ed a quelli del proprio Reggimento in qualunque ancorchè difficile circostanza abbisognino dell' assistenza religiosa.

Si è specialmente sul Campo di battaglia, che il Cappellano del Corpo dividendo le fatiche od i pericoli col Soldato, di cui è l'amico, od il Direttore, debbe senza tema e col zelo inspirato dal sacro di lui ministero avvicinarsi ai moribondi, prodigando loro i suoi consigli, e somministrare quei soccorsi coi quali la Religione cattolica conforta il Cristiano negli ultimi momenti di una vita, gloriosamente spesa, per difesa del suo Re e della Patria.

CAPO XI.

Locali, scelta, distribuzione, salubrità

Art. 102.

Fornitura, scelta, ed interna distribuzione dei locali.

L' Amministrazione militare si darà pensiero di provvedere i locali occorrenti all' instituzione degli Stabilimenti sanitari in Campagna, e per quanto le specialità delle circostanze il consentono, vedrà di non scostarsi dalle norme divisate nel titolo II. del Regolamento 4 Giugno 1833.

Siffatte regole però non sono strettamente comandate pei locali destinati ad uso di Deposito di convalescenza, i quali sono considerati come semplici Quartieri.

Art. 103.

Norme speciali per la scelta dei locali ad uso di Spedali temporanei di linea.

Gli Spedali temporanei di linea debbono essere situati in modo che quelli di prima linea siano, trovandosi i locali convenienti, a poca distanza dalle Ambulanze campali, e quelli di seconda e terza non siano lontani l'uno dall'altro fuorchè una giornata di cammino ad oggetto di rendere più facili i traslocamenti.

Pel collocamento di siffatti Spedali si prescieglieranno, per quanto si potrà, quei locali che presenteranno maggior facilità al trasporto dei malati così per terra come per acqua.

Art. 104.

Condizioni di salubrità.

Le regole di salubrità prescritte nel titolo II. e IV. del Regolamento 4 Giugno 1833, dovranno pure adattarsi per gli Stabilimenti Sanitari in campagna, per quanto lo permetteranno le località, i mezzi disponibili e le esigenze del servizio.

CAPO XII.

Materiale.

SEZIONE I.

Composizione del Materiale.

Art. 105.

Quante parti compongono il Materiale.

Il materiale degli Spedali militari temporanei è composto

1.° Di mobili, lingerie ed utensili varii.
2.° D' istrumenti di Chirurgia.
3.° Di medicinali ed utensili di Farmacia.
4.° Di oggetti per le medicature.
5.° Di suppellettili ed arredi per la Cappella.
6.° Di derrate ed altri oggetti di consumazione.
7.° Di casse e cestoni d' Ambulanza.
8.° Di zaini o sacchi d' Ambulanza.
9.° Di banderuole d'indicazione.
10. Di mezzi di trasporto, cioè carri, cavalli e muli da basto.

La quantità e la qualità proporzionate del materiale anzidetto è determinata dal Ministero di Guerra e Ma-

rina, avuto riguardo alla forza, e composizione dell'Armata, od alla spedizione a cui è destinata.

Tutti gli oggetti sono inventariati ed allogati in apposite casse, sacchi ed invogli a tale uso accomodati.

Le casse, i sacchi, e gli invogli impiegati pel trasporto del materiale dovranno avere soprascritta in tutte lettere, la destinazione, il numero d'ordine, e l'indicazione degli oggetti contenuti.

La forma ed il peso delle casse, e de' colli pel servizio delle Ambulanze debbono esser combinati in modo che rimanga il più possibile facile il caricamento, lo scaricamento, e la distribuzione degli oggetti contenuti.

Art. 106.

Mobili e Lingerie da letto.

Pei letti degli Spedali di Campagna non sono impiegate se non se mezze forniture da letto, le quali constano per ciascun malato di

N.° 1. Pagliariccio.
» 1. Sacco a paglia.
» 1. Coperta di lana o trapunta.
» 3. Bonetti da notte.
» 3. Camicie.
» 3. Lenzuola.
» 3. Tavole con cavalletti in legno.

Per uso degli Uffiziali, e dei malati gravi, è però aggiunto un decimo di forniture complete consistente, oltre agli oggetti indicati, in

N.° 1. Stramazzi di lana.
» 1. Capezzale id.
» 1. Guanciale di lana.
» 2. Fodere di guanciale in tela.

La nota A qui annessa indica il quantitativo dei mobili, delle lingerie da letto, e degli effetti necessari tanto all' uso proprio degli infermi, quanto alle esigenze del servizio, per tre diversi Ospedali temporari della forza di ammalati 100, 300 e 500.

Art. 107.

Istrumenti di Chirurgia.

Gli istrumenti di Chirurgia consistono nei seguenti, cioè:

	N.° 2	Seghe, una grande ed una piccola.	
	» 2	Lame di ricambio.	
	» 3	Coltelli diversi.	
Cassa per amputazione doppia	» 1	id. bifido	2. retti 2. curvi di cui uno bottonato; 2 convessi
	» 6	Gammautti diversi	
	» 1	Tenaglia incisiva	
	» 1	Pinzetta per le arterie.	
	» 1	Pinzetta anatomica.	
	» 1	Tornichetto.	
	» 1	Lima.	
	» 1	Trequarti.	
	» 2	Randelli (*garrots*).	
	» 1	Catetere in metallo.	
	» 2	id. in gomma elastica.	
	» 1	Tirapalle.	
	» 12	Aghi curvi.	

	N.° 1	Uncino a manico.
	» 1	Portarefe.
	» 1	Trapano-trèphine.
	» 1	Leva.
	» 1	Chiave inglese con tre uncini.
	» 1	Pinzacane.
Cassa per amputazione semplice	N.° 1	Sega grande (Con doppia lama di ricambio.)
	» 1	id. piccola (Con doppia lama di ricambio.)
	» 2	Coltelli ordinarii.
	» 1	id. bifido.
	» 1	Uncino per le arterie.
	» 1	Tenaglia incisiva.
	» 1	Pinzetta per le arterie.
	» 1	Strettoio con lastra di cuoio.
	» 1	Tornichetto.
	» 12	Aghi curvi.
	« 4	Gammautti. 1 Retto. 2 Convessi. 1 Curvo.
	» 1	Tirapalle.
	» 1	Catetere in metallo.
	» 2	id. in gomma elastica.
Casse di Coltelli di ricambio	N.° 4	Coltelli ordinari.
	» 4	id. mezzani.
	» 4	id. bifidi.
	» 6	Gammautti.
Borsa di strumenti per l'estrazione dei denti	N.° 1	Chiave inglese con tre uncini.
	» 1	Pinzacane.

Borse per medicazione	N.° 2	Cateteri di diverso diametro in metallo.
	« 1	Rasoio.
	» 1	Paia forbici di Chirurgia.
	» 1	Coltello con temperino e tiraturacciuoli e cacciavite.
	» 1	Astuccio in metallo con 4 lancette ed un lancettone.
	» 1	Spatola doppia che serve anche di leva.
	» 1	Paia pinzette a occhielli.

Cassa completa per il trapano.

Cassa completa pel soccorso dei sommersi.

Art. 108.

Medicinali.

I medicinali pel servizio degli Spedali temporanei in Campagna sono quelli specificati nel Codice militare farmaceutico.

A seconda delle esigenze del servizio la Farmacia ad uso dell' Armata sarà ripartita in

Divisioni di Farmacia.
Suddivisioni di Farmacia.
Sezioni di Farmacia.
Farmacie Reggimentali.
Farmacia di Battaglione.

Ciascheduna delle anzidette ripartizioni di Farmacia sarà collocata entro casse distinte della forma prescritta.

La composizione, l' uso e la destinazione delle diverse Farmacie sono indicate nelle note qui annesse B. C. D. E. F.

Nella ripartizione dei medicinali sarà compresa anche quella degli utensili necessari, nella proporzione relativa all' importanza, ed all'uso a cui è destinata ciascuna Farmacia.

Art. 109.

Oggetti per le medicature.

Tutti gli oggetti di tela per le medicature dovranno essere ridotti, prima di entrare in Campagna, nelle forme di apparecchi qui sotto descritti, e saranno ordinati in casse col numero d'ordine, e coll'indicazione prescritta per destinarsi ai diversi servizi dell' Armata.

Bendaggi a Corpo.
id. a più capi di sculteto.
id. Triangolari doppi.
id. Sciarpe.
id. Sospensori.

Brachieri elastici	Semplici						
	Doppi						
	Ombelicali.						
Bende circolari assortite di tre numeri	N.° 1	Lunghe metri	8	larghe	6	Cent.ri	
	» 2	»	»	5	»	5	»
	» 3	»	»	2	»	4	»
Bende a T	Semplici						
	Doppie						

Fanoni.
Filaccica.

Compresse assortite di 4 numeri	N.° 1	Lunghe Cent.ri	60	larghe	40	Cent.ri
	» 2	»	»	40	id.	30	id.
	» 3	»	»	30	id.	20	id.
	» 4	»	»	20	id.	20	id.

Art. 110.

Suppellettili ed altri arredi per la Cappella.

Le suppellettili necessarie per stabilire le Cappelle negli Spedali temporari, gli arredi pel servizio religioso sono quegli indicati nella Nota A. annessa all'art. 134 del Regolamento 4 Giugno 1833 con quelle modificazioni che saranno ravvisate necessarie a seconda della maggiore o minore importanza degli Stabilimenti e la difficoltà dei trasporti.

SEZIONE II.

Provvista del Materiale

Art. 111.

Prima somministrazione.

Il materiale pel servizio sanitario dell'Armata in Campagna è somministrato dall' Azienda Generale di Guerra coi fondi esistenti nel Regio magazzino merci, e ciò nelle qualità e nelle quantità stabilite dal Ministero di Guerra e Marina.

Art. 112.

Magazzini di Riserva.

Indipendentemente dal materiale destinato alle Divisioni attive ed alle Ambulanze reggimentali presso i Quartieri Generali, saranno alle spalle dell'Armata formati i magazzini d'effetti di consumazione, di medicinali, ed oggetti per medicature al fine di provvedere all'istituzione degli Spedali temporanei e di riparare alle consumazioni, che occorrono nel materiale delle Ambulanze, le quali devono sempre seguitare i movimenti delle Divisioni attive ed avere costantemente il materiale completo.

Per quanto concerne gli alimenti giornalieri, questi si possono trarre dai Magazzini militari, con buoni soscritti dall' Uffiziale contabile, e vidimati dal Commissario di Guerra. Le consumazioni poi vorranno essere giustificate nel modo prescritto dalle discipline contabili.

Art. 113.

Rimpiazzamento del materiale.

L' Intendenza Generale d'Armata provvederà alla rinnovazione del materiale nei magazzini di riserva, al rimpiazzamento di quello consumato nelle Ambulanze, e negli Spedali non che alle riparazioni di maggior conto degli effetti, dovendosi solamente negli Ospedali provvisorii praticare quelle di poco rilievo.

Art. 114.

Vetture ed altri mezzi di trasporto.

Le vetture, i cavalli, o muli da basto pel servizio sanitario dell'Armata, siano essi regolari od ausiliari, saranno destinati sì al trasporto del materiale, sì a quello dei feriti.

Art. 115.

Vetture regolari.

Le vetture regolari, i cavalli, i muli necessari ai diversi servizi sono destinati dall' Intendenza Generale d'Armata, in numero proporzionato ai bisogni per trasportare tanto i materiali, quanto i feriti, pei quali richieggonsi veicoli di forma speciale ed appropriata.

La condotta delle ora dette vetture, dei cavalli e muli vuol essere affidata a Soldati del Corpo del Treno di Provianda.

Art. 116.

Vetture ausiliari.

Le vetture ausiliari sono quelle che si provvedono per via di precetto sul luogo nelle sole urgenti circostanze, e verranno destinate al trasporto dei feriti dal Campo di battaglia alle Ambulanze attive ed in ogni

caso da queste agli Spedali temporanei. In mancanza di vetture regolari esse potranno anche essere impiegate per trasportare i malati da uno ad altro Spedale di linea.

Le dette vetture saranno requisite per cura degli Uffiziali dell' Intendenza Generale d'Armata nei dintorni dei luoghi occupati dalle Truppe ed in quella quantità creduta necessaria alle diverse occorrenze.

Le vetture destinate al Campo pel trasporto dei feriti debbono essere riunite al seguito del Deposito d'Ambulanza prima che cominci la fazione con un sufficiente numero d' Infermieri per raccogliere sul Campo di battaglia i feriti che non possano recarsi da loro all'Ambulanza, ed anche per trasportare agli Spedali più vicini coloro che sono già stati medicati.

Quelle poi requisite pel servizio del trasporto dei malati saranno raccolte per tempo presso gli Ospedali prima dell' ora destinata alla partenza dei convogli.

Esse dovranno, per quanto sarà possibile, essere coperte di tela, sostenute da cerchi in legno, e guernite a sufficienza di paglia secca, per collocarvi gli ammalati con maggior comodo; e ciascheduna dovrà pure esser munita di un recipiente per riporvi dell'acqua.

In mancanza del necessario numero di vetture, ovvero riescendo impossibile o ben difficile l'uso delle medesime, si supplirà pel trasporto dei feriti colla requisizione di cavalli, muli, od altre bestie di trasporto, che potranno essere fornite dal paese occupato dall'Armata.

Qualora fosse il caso di effettuare trasporti di malati da qualche ospedale per acqua, le barche occorrenti al trasporto saranno fatte provvedere dall'Intendenza Generale d'Armata nel modo sovra indicato per le vetture.

CAPO XIII.

Delle Ambulanze.

SEZIONE I.

Scopo delle Ambulanze, e loro Composizione

Art. 117.

Istituzioni delle Ambulanze.

Le Ambulanze sono Ospedali organizzati in maniera a poter seguitare le Truppe in tutti i loro movimenti, e sono destinate ad offerire più particolarmente ai feriti sul Campo di battaglia i primi soccorsi.

Ricevono bensì anche gli altri ammalati, però nè questi nè i feriti non vi rimangono fuorchè quel tempo strettamente necessario a poter ricevere i primi soccorsi, ed essere medicati, e quindi sono tostamente diretti sugli Spedali, o rimandati al Corpo, se risanati.

Le Ambulanze si compongono del personale e del materiale.

Art. 118.

Personale.

Il personale destinato al servizio delle Ambulanze propriamente dette è composto di Ufficiali di Sanità, di

Uffiziali, Bass' uffiziali e Soldati del Corpo degl' Infermieri, come già venne accennato in avanti.

Per la parte religiosa il servizio sarà coperto dai Cappellani addetti ai Quartieri Generali ed ai Reggimenti.

Art. 119.

Personale delle Ambulanze Reggimentali.

Il personale delle Ambulanze Reggimentali è formato di Uffiziali di Sanità, Uffiziali contabili, e Cappellani dei Corpi stessi.

Infermieri maggiori . . Bass' uffiziali . . . N. 1.
id. ordinari . . . Soldati . . . . . » 4.

Avviserà pertanto il Comandante del Reggimento a destinare all' uopo l'Uffiziale ed il Bass' uffiziale e Soldati occorrenti.

SEZIONE II.

Del Materiale delle Ambulanze, e loro Divisione

Art. 120.

Materiale di cui devono essere provviste.

Il materiale in genere, di cui sono provviste le Ambulanze, è quello descritto al Capo XII, diviso però e ripartito in varie proporzioni secondo l' uso a cui sarà destinato.

Art. 121.

Come si dividano le Ambulanze.

Il materiale di cui sono composte le Ambulanze è ripartito e diviso come si è detto all' articolo precedente secondo le diverse esigenze del servizio, formando

1.° Divisioni d'Ambulanza di Fanteria.
2.° Divisioni d'Ambulanza di Cavalleria.
3.° Ambulanze di Riserva.
4.° Ambulanze Reggimentali, o di Distaccamento.
5.° Ambulanze di Battaglione.
6.° Dotazione per gli Ospedali temporanei.

Art. 122.

Ripartizione del Materiale delle Ambulanze.

Le Divisioni d'Ambulanza sì di Fanteria che di Cavalleria saranno combinate per modo, che tutto il materiale, di cui sono composte, sia egualmente e collo stesso ordine ripartito in apposite casse, corbe e colli, tra di essi corrispondenti in forma, dimensione, e peso, a seconda degli oggetti entro collocati, e del loro uso, come nel citato Capo XII.

Il piazzamento d'una Divisione completa d' Ambulanza ha per oggetto

1.° Di far conoscere agli Uffiziali di Sanità tutte le risorse in oggetti di medicazione ed in medicinali che si trovano sul luogo.

2.° Di famigliarizzare gli Uffiziali che attendono all'Amministrazione, alle differenti parti della disposizione d'ogni cassone affinchè conoscendone perfettamente la loro composizione, possano dirigere i Bass'uffiziali e Soldati del Corpo degli Infermieri ne' vari maneggi che debbono eseguire, consistenti principalmente nel ben distinguere tutte le parti della disposizione dei differenti cassoni, nel toglierle e ricollocarle con tutta la prontezza, destrezza, e precisione necessaria.

Benchè gli Uffiziali di Sanità non debbano sul luogo esser occupati che nell' esercizio dell' arte loro, hanno però bisogno di conoscere minutamente i varii oggetti riuniti nelle Ambulanze, per le medicazioni da fare, e i soccorsi da prestare ai feriti ed ai malati dell'Armata, e quindi sarà opportuno che essi di quando in quando assistano al maneggio dei cassoni, ond'essere in grado di apprezzarne le risorse e conoscerne quelle che l'Amministrazione debbe loro fornire.

I Capi faranno rimarcare ai loro subordinati la composizione dei vari apparecchi in bende, compresse, filaccica e oggetti accessorii, e loro indicheranno gli speciali bendaggi preparati e i medicinali messi a loro disposizione.

Essi chiameranno la loro attenzione sull' utilità di impiegare solo quanto è strettamente necessario a fine di economizzare le risorse; e di conservar sempre la stessa disposizione degli oggetti a fine di poterli prontamente rinvenire a seconda del bisogno.

Gli Uffiziali aventi il carico dell' Amministrazione sono risponsabili della buona conservazione e del buon

impiego di quanto è racchiuso nei cassoni; avviseranno al modo di prevenire lo strofinamento e l' urto dei vari apparecchi, panieri, casse, scatole e compartimenti contenuti nell'interno dei cassoni, avvertendo che sia frapposta ai medesimi qualche soffice sostanza come carta, pannilini, stoppa o filaccica ecc; e dovranno prevedere il caso delle consumazioni, che possono dar luogo a vacui entro le casse ed entro i panieri o scatole, ed affinchè non succeda scompaginamento degli oggetti rimanenti, debbono tali vacui essere colmati, sia con oggetti di riserva, sia con quegli altri mezzi che la particolare circostanza potrà suggerire.

Nella scelta della posizione, cercando un locale chiuso e riparato, si terrà conto della prossimità del nemico e delle eventualità delle piazze.

I cassoni debbono formare sul terreno una o due linee paralelle alla linea di battaglia a fine di poterli portare all'avanti e all' indietro con un semplice movimento di destra e sinistra.

Essi faranno faccia alla sinistra della linea, affinchè la loro apertura resti all' indietro. Parimenti all'indietro si piazzerà l' Ambulanza alla quale essi serviranno di separazione.

n un coi cassoni vi debbono essere delle barelle che si debbe imparare a montare e smontare con prontezza senza guastarle.

Finchè è possibile non bisogna riporre in sito gli oggetti prima di averli nettati e asciugati in caso di pioggia, e qualora per ispeciale circostanza non si potesse ciò fare sul momento, si deve rimandare alla prima soffermata.

Quest'avvertenza bisogna averla soprattutto per le casse degli strumenti di Chirurgia, per le scatole contenenti medicinali, e per tutti gli oggetti suscettibili di essere alterati dall'umidità e dal calore.

Allorchè si è sul luogo questi apparecchi non debbono smuoversi che uno per volta, e solo aprirli a misura che il bisogno lo richiede. Lo stesso si dica nei maneggi d'esercizio, in ogni caso è d'uopo premunirli dall'umidità e dall'azione del sole, e questo tanto più, quando il legno di cui sono costrutti è sottile e più suscettibile d'incurvarsi e perdere le dimensioni necessarie pel suo esatto collocamento.

Per rendere questi vari maneggi ben regolari è necessario che l'Uffiziale che dirige l'Ambulanza assegni a ciascheduno dei suoi subordinati il luogo che debbe occupare e le rispettive funzioni, gli uni saranno a posto fisso senza poterlo abbandonare e gli altri saranno sempre pronti ad essere messi in movimento secondo i bisogni del servizio.

Debbesi avvertire che il battente delle casse sia sempre aperto durante l'azione; sicchè gli oggetti che in esse si contengono siano con maggior facilità alla mano di chi deve adoperarli.

Quest'Uffiziale non debbe lasciar il posto senza essere da altri rimpiazzato, giacchè su di esso pesa la risponsabilità delle distribuzioni, e perciò deve prender nota di quanto è realmente impiegato, non che di quanto è esportato per le occorrenze del servizio.

Si osserverà però che il provigionamento del cassone magazzino è particolarmente destinato a rimpiazzare

quanto è stato negli altri consumato, e che per conseguenza debbe sempre essere completamente provvisto.

Ciascuna Divisione d' Ambulanza di Fanteria formerà il carico di quattro carri che dovranno essere coperti e distinti col numero progressivo 1, 2, 3, 4, ai quali ne sarà aggiunto un altro col N. 5 pel trasporto del materiale d' Ambulanza di riserva.

Per le Ambulanze di Cavalleria sono assegnati tre dei carri sopra indicati, cioè due eguali al N. 1 e 2, e l'altro simile al N. 5 pel materiale di riserva.

Ad ogni Divisione d' Ambulanza tanto di Fanteria che di Cavalleria saranno inoltre aggiunti carri così detti d' Ambulanza di forma speciale pel trasporto dei feriti.

La ripartizione del carico dei carri destinati al trasporto del materiale è indicata nelle note qui unite G. H. L. M. N.; il materiale però del carro di riserva è ripartito nel modo indicato alla nota O.

Le Divisioni di Farmacia che formano la dotazione delle diverse Ambulanze da collocarsi ripartitamente sovra i carri, cavalli, o muli, ovvero nei zaini a tenore dei varii servizi a cui saranno destinati, sono quelle descritte nelle suindicate note, e distinte colla lettera B. C. D. E. F. come è fatto cenno all' art. 108.

Art. 123.

Ambulanze Reggimentali o di Distaccamento.

La composizione del materiale delle Ambulanze Reggimentali o di Distaccamento è quella descritta nella nota P.

Il siffatto materiale sarà ripartito in N. 2 casse, o corbe di peso uguale portate a dorso di cavallo o mulo.

Art. 124.

Ambulanze di Battaglione.

Le Ambulanze di Battaglione sono composte dei sacchi o zaini d' Ambulanza portati dai Soldati dei Corpi di Fanteria e sui cavalli di quelli di Cavalleria nel modo stabilito.

La dotazione dei sacchi o zaini d' Ambulanza di ogni Arma è indicata nella nota Q.

SEZIONE III.

Distribuzione delle Ambulanze, ammessione e mutazioni relative ai malati

Art. 125.

Come distribuite.

Le Ambulanze sono distribuite colle norme qui appresso indicate, cioè:

Per il Quartier Generale Principale dell' Armata	N. 2 Divisioni
Per i Quartieri Generali dei Corpi d' Armata	N. 2 Divisioni per ciascheduna.

Pei Quartieri Generali delle Divisioni	N. 1 per ogni Divisione.
Pel Gran Parco d' Artiglieria	N. 1 Ambulanza Reggimentale.
Per un Battaglione di Fanteria Ovvero 4 Squadroni di Cavalleria	N. 1 Ambulanza Reggimentale. N. 1 Sacco o zaino d'Ambulanza.
Per un forte Distaccamento di qualunque Arma	N. 1 o 2 Ambulanze Reggimentali, secondo la minor o maggior forza.

E quando ne occorresse il bisogno, potrà esservi assegnato il carro N. 1 d' Ambulanza leggera ed in mancanza di questa, il carro N. 4 della Sezione di riserva d' una Divisione d' Ambulanza di Fanteria.

Art. 126.

Suddivisione del Materiale delle Divisioni d'Ambulanza.

Il materiale di una Divisione d'Ambulanza prima di essere messo in servizio sarà suddivisato in

Sezione attiva;
Sezione di riserva.

La Sezione attiva sarà destinata al Campo, la Sezione di riserva sarà ritenuta presso il Quartier Generale, per servirsene a riparare le consumazioni, ed a sopperire a qualunque bisogno eventuale, ed al caso anche a stabilire Spedali di 1.ª linea.

Art. 127.

Composizione delle Sezioni d'Ambulanza.

La Sezione attiva d'Ambulanza di Fanteria si formerà coi carri N. 1, 2 e 3, quella di riserva coi carri N. 4 e 5.

La Sezione attiva d'Ambulanza di Cavalleria è formata coi carri N. 1, 2.

Quella di riserva col carro N. 5.

Art. 128.

Divisione della Sezione attiva d'Ambulanza.

La Sezione attiva d' Ambulanza sarà poi divisa sul Campo di battaglia in

Ambulanza leggera;

Deposito d'Ambulanza.

L' Ambulanza leggera sarà formata per qualunque occorrenza del carro N. 1 e di uno o due carri pel trasporto dei feriti. In mancanza del carro N. 1 si supplirà con una o due Ambulanze Reggimentali secondo il bisogno.

Il Deposito d' Ambulanza consterà dei carri N. 2 e 3 nelle Divisioni di Fanteria e del carro N. 2 in quella di Cavalleria.

Art. 129.

Destinazione e collocamento delle Ambulanze.

Al Capo di Stato Maggiore di concerto col Commissario di Guerra e cogli Uffiziali di Sanità in Capo, spetta di determinare il luogo in cui vogliono essere collocate le Ambulanze, ed il provvedere per le misure di sicurezza, e per le scorte necessarie ad accompagnare e proteggere i convogli d'infermi, nei casi in cui le Compagnie del Corpo degl' Infermieri fossero insufficienti a tale servizio.

L' Ambulanza leggera d'ordinario è collocata al seguito dell' avanguardia ovvero dei forti Distaccamenti composti, ed in genere poi in qualunque punto occupato dall' Armata, in cui sia necessaria la più grande attività e prontezza nel servizio.

Essa è destinata a prestare i più urgenti soccorsi ai feriti ed a trasportarli colla maggiore possibile celerità al Deposito d' Ambulanza.

L'Ambulanza leggera sarà organizzata in modo da poter seguire speditamente e da vicino tutti i movimenti del Corpo a cui verrà applicata.

Il Deposito d' Ambulanza debbe essere collocato dietro al centro dell' Armata combattente, e più vicino ad essa che sia possibile in un cascinale od in un altro locale coperto al riparo delle intemperie e dal fuoco del nemico, ed in mancanza di siffatti locali sotto alle *baracche* od alle *tende* rizzate colle anzidette precauzioni,

avvertendo di sciegliere una posizione comoda per l'invio dei feriti e non incagliante i movimenti dell'Armata.

Si dovrà pure avvertire nella scelta del locale per il Deposito d' Ambulanza che esso sia in prossimità di una corrente d'acqua ovvero che presenti facilità a procurarsene.

Il Deposito d' Ambulanza dovrà essere provveduto dei mobili, attrezzi ed utensili più indispensabili sulle basi stabilite per gli Ospedali temporanei, con quelle restrizioni però che sono consigliate dalla difficoltà dei trasporti, dalle condizioni speciali di simili Stabilimenti ed in fine dalla breve permanenza che in essa vi fanno i malati o feriti ricoverati.

Sul punto più eminente dei locali ove sono stabiliti i Depositi d' Ambulanza sarà alzata una banderuola rossa per servire di direzione ai feriti ed a quelli che li accompagnano.

Si seguiranno nel miglior modo possibile le stesse precauzioni e regole per collocare le Ambulanze leggere e quelle dei Reggimenti, avendo però sempre riguardo allo stato precario di cotesti Stabilimenti ed alla facilità della loro traslocazione.

I cassoni e le vetture di trasporto saran fatte giungere sulla faccia del luogo alcun tempo prima che cominci l'azione, e così ancora dovranno arrivarvi gli Uffiziali di Sanità, ed il personale del Corpo degl'Infermieri giusta il riparto che ne sarà stato fatto.

Art. 130.

Misure a prendersi pei più pronti mezzi di soccorso.

L'Uffiziale incaricato della contabilità debbe attendere premuroso e sollecito a far scaricare quel numero di cassoni, che sarà ravvisato strettamente necessario, e a disporre ogni cosa occorrente al servizio.

Gli Uffiziali di Sanità vedranno di dare opera prontamente a quanto gli riguarda, acciò possano anche prestare li primi soccorsi ai feriti sul Campo stesso di battaglia quando il caso lo voglia.

Una parte degli Uffiziali, Bass'uffiziali e Soldati del Corpo degl'Infermieri dovrà rimanere con barelle, e con carri da trasporto dietro la linea d' operazione per raccogliere i feriti e trasportarli al Deposito d'Ambulanza.

Art. 131.

Movimenti dell' Armata.

Può succedere, che i movimenti del nemico minaccino l'Ambulanza, oppure che questi perda terreno; sarà perciò obbligo del Commissario di Guerra d' avvicinarsi sovente al Generale, e prendere i suoi ordini per far ritirare od avanzare, secondo ne sia il caso, lo Stabilimento, e determinare il luogo ove convenga di trasferirlo.

Art. 132.

Deposito d'Ambulanza.

Qualunque militare ferito od ammalato si presenti al Deposito d' Ambulanza nel giorno di battaglia, vi sarà ricevuto sulla semplice ricognizione della malattia od ispezione della di lui ferita e dopo che gli saranno stati praticati gli opportuni soccorsi, verrà tosto inviato al proprio Corpo se affetto da ferita leggera, e nel caso contrario, trattenuto all' Ambulanza per essere quindi avviato all' Ospedale di linea più vicino.

Art. 133.

Registrazione dei malati.

Nel caso in cui un ferito presentatosi all' Ambulanza non abbia bisogno d' altro, fuorchè d' una semplice medicazione, il Contabile lo noterà sul registro d'entrata con indicazione della parte ferita, del luogo verso il quale è stato rimandato, e degli oggetti impiegati nella medicazione.

Qualora la ferita o la malattia fosse grave, ed esigesse una pronta e particolare cura, il malato sarà trattenuto presso l' Ambulanza e registrato nel modo che si pratica per gli Spedali permanenti, e quindi diretto ad un Ospedale di linea munito del biglietto d' uscita che dovrà al detto Spedale essergli ritirato.

Art. 134.

Norme da seguirsi per l'ammessione e per l'uscita dei malati dall'Ambulanza.

Le norme a seguirsi, e le formalità a compiersi per l'ammessione ed uscita dei malati sono quelle prescritte dal titolo IV. del Regolamento 4 Giugno 1833 per quanto possono eseguirsi; se non che l'ammalato che sarà sprovveduto di biglietto d'entrata sarà bensì accettato, ma dovrà il faciente da Contabile tosto compilarlo desumendone le indicazioni dal libretto, dalle divise, e dalle interrogazioni verbali, e trasmetterà quindi al Commissario di Guerra un elenco nominativo diviso per Corpo degli ammalati sprovveduti di biglietto d'entrata, al quale elenco dovrà andare unita una copia dei biglietti compilati dal Contabile, nei quali saranno indicati i singoli oggetti, che ogni militare riteneva al suo ingresso nell'Ambulanza.

Art. 135.

Uscita.

Per lo sgombro dei malati o feriti dai Depositi d'Ambulanza si avrà per norma, per quanto l'urgenza della circostanza lo permetterà, ciò che è indicato rispetto agli Ospedali, servendosi di tutti i mezzi che si potranno avere a disposizione.

Avvertirà poi il Chirurgo in Capo, nel designare

gli Uffiziali di Sanità che dovranno accompagnare i convogli di preferire sempre quelli che fossero stati chiamati provvisoriamente dagli Spedali al servizio dell'Ambulanza, i quali in tal modo ritornerebbero al loro posto, qualora l'opera loro non fosse più creduta necessaria all' Ambulanza.

SEZIONE IV.

Della Contabilità

Art. 136.

Risponsabilità e doveri degli Uffiziali Contabili.

Gli Uffiziali del Corpo degl' Infermieri incaricati del servizio delle Ambulanze sono risponsabili di tutti i fondi in materiale, che loro saranno dati in caricamento.

Faranno ogni giorno uno stato numerico del movimento dei malati entrati, ed usciti, sul quale riferiranno per annotazione il numero delle medicazioni fatte ai feriti, che sono rientrati al proprio Corpo. Una copia del detto stato di movimento sarà da essi spedita al Commissario di Guerra ed un' altra al Maggiore Comandante del Corpo presso il Quartier Generale principale.

Art. 137.

Oggetti di consumazione.

Essi tengono una nota in giornata dell'entrata ed uscita delle derrate e degli altri oggetti di consumazione che stanzieranno in un registro conforme al modello N. 2 che fa seguito a questo Regolamento.

Tale registro dal quale emerge il conteggio degli oggetti di consumazione, sarà appoggiato da relativi documenti giustificativi e dovrà essere chiuso alla fine di ogni mese e verificato dal Commissario di Guerra o da un Sotto-commissario da questo delegato.

Art. 138.

Giustificazione dell' Entrata e dell' Uscita degli oggetti di consumazione.

L'entrata vuol essere appoggiata col doppio delle note particolareggiate delle consegne fatte al Contabile; l'uscita coi buoni degli Uffiziali di Sanità e Farmacisti capi all' Ambulanza, per ciò che rispettivamente li concerne.

Vuolsi aggiungere una copia del registro d'entrata, ed una dello stato nominativo dei feriti medicati che hanno raggiunto il loro Corpo.

Art. 139.

Contabilità in contanti.

Occorrendo il caso, la contabilità in danaro si stabilisce sul registro giornale modello N. 22 del Regolamento 4 Giugno 1833.

Si avverte che tutte le pezze giustificative debbono essere certificate dall'Uffiziale che fa da Contabile, e viste dal Commissario di Guerra.

Art. 140.

Ambulanze considerate come Spedali temporanei.

Allorchè un'Ambulanza è fissamente stabilita in un posto determinato, vuol essere considerata quale Spedale temporaneo e governata secondo le norme stabilite per gli Spedali permanenti, con quelle modificazioni che le circostanze esigono, le quali saranno determinate dall'Intendente Generale d'Armata.

CAPO XIV.

Degli Spedali

SEZIONE I.

Ospedali Temporanei.

Art. 141.

Definizione degli Ospedali temporanei.

Gli Ospedali temporanei, siccome è già stato qui altrove detto, sono Stabilimenti che s'instituiscono momentaneamente durante la guerra sui fianchi o sul di dietro dell' Armata sia in paese nemico, come nell'interno del Regno.

Chiamansi gli uni Ospedali di linea, gli altri Ospedali speciali.

Art. 142.

Ospedali di linea.

Gli Ospedali di linea sono quelli che sono posti in iscaglioni a diverse distanze dietro le linee delle operazioni militari, per ricevere immediatamente o successivamente gli ammalati provenienti dalle Ambulanze e dagli altri Ospedali intermedii già stabiliti, non che quelli delle guarnigioni o degli accantonamenti circostanti.

Essi sono Spedali di 1.ª, 2.ª, 3.ª linea, e sono destinati a ricevere gli ammalati che debbono passare successivamente dall'uno all'altro di essi.

Art. 143.

Ospedali speciali.

Ospedali speciali si chiamano quelli esclusivamente destinati alla cura d'alcune malattie, e sono più particolarmente instituiti per gli affetti da scabbia e da malattie veneree. Distinzione questa che ha per iscopo d'evitare il pericolo che questi mali si possano comunicare agli altri malati.

Questi Stabilimenti sono ordinariamente instituiti in luoghi prossimi all'Armata e fuori della linea degli Spedali, di cui è detto all'articolo precedente.

SEZIONE II.

Creazione e Soppressione degli Spedali.

Art. 144.

Gli Spedali temporanei sono stabiliti dall'Intendente Generale d'Armata.

Per istabilire gli Ospedali l'Intendente Generale d'Armata prende l'avviso degli Uffiziali di Sanità in Capo o principali per tutto ciò che riguarda alla salubrità, e del Comandante il Corpo degl'Infermieri per la parte che ragguarda all'ordine, alla facilità e sicurezza del servizio.

Art. 145.

Chi ha l'autorità di sopprimere gli Ospedali temporanei.

Gli Ospedali temporanei sono soppressi dall'Intendente Generale d'Armata, previo anche il parere degli Uffiziali di Sanità e del Comandante il Corpo degl'Infermieri.

Art. 146.

Annuenza del Generale Comandante l'Armata sì per aprire come per chiudere gli Spedali temporanei.

Allorchè occorrerà di creare o sopprimere uno Spe-

dale temporaneo, l'Intendente Generale d'Armata dovrà riferirne al Generale Comandante l' Armata per averne la sua adesione.

Art. 147.

Formalità necessarie per l'apertura d'uno Spedale Temporaneo.

L' apertura d' un Ospedale temporaneo debb' essere dichiarata con apposito processo verbale da redigersi dal Commissario di Guerra incaricato di presiedere alla formazione. Fa questo documento fede dell'esistenza dello Stabilimento e debbe fra le altre circostanze riferire:

1.° La data dell' ordine di creazione, il nome e la qualità del Funzionario incaricato d'instituirlo.

2.° Il luogo, l' oggetto speciale, o generale cui è destinato, il nome che deve assumere secondo la sua posizione, e la capacità.

3.° La composizione del personale sanitario, ed amministrativo, il nome degli Uffiziali di sanità in Capo, e dell'Uffiziale incaricato di farvi da Contabile.

4.° L'origine del materiale in mobili, la sua quantità e qualità.

5.° La data in cui lo Stabilimento è stato aperto, e quella in cui ha avuto principio la relativa gestione.

Art. 148.

Chiusura d'uno Spedale Temporaneo.

La chiusura d' uno Spedale temporaneo vuol essere parimenti dichiarata per via d'un processo verbale, nel quale si riferisca:

1.° La data dell' ordine di soppressione, il nome, e la qualità del Funzionario che lo diede.

2.° La data precisa della chiusura effettiva dello Stabilimento.

3.° Il numero dei malati che esistevano alla data della chiusura, il luogo verso cui vennero diretti così questi come gli effetti e le armi loro.

4.° La destinazione data al personale, ed occorrendo, anche il licenziamento degli Uffiziali sanitari borghesi che vi fossero addetti.

5.° La situazione della Cassa, e dei diversi oggetti componenti il materiale, dietro il risultato dei registri del Contabile, e del Farmacista, e la destinazione data tanto al danaro quanto agli effetti ed oggetti in materiale.

6.° La trasmissione eseguita, a chi s'aspetta, dei documenti contabili, e degli archivi dello Stabilimento.

SEZIONE III.

Servizi varii, Contabilità

Art. 149.

Discipline degli Spedali temporanei.

Sebbene gli Spedali temporanei in tempo di guerra non possano essere suscettivi di tutti quei perfezionamenti che sonosi introdotti negli Spedali Divisionali permanenti, tuttavia però si farà in modo che le prescrizioni e discipline per questi determinate specialmente dal Regolamento 4 Giugno 1833 siano mantenute ferme, nè quindi alle medesime si facciano altre modificazioni, eccetto quelle che saran consigliate dalle specialità dei casi che potranno occorrere.

La ripartizione del servizio fra gli Uffiziali di Sanità e d'Amministrazione, le ammessioni dei malati, le uscite, le visite, le ordinazioni, le medicazioni, le distribuzioni, le regole di polizia e di sorveglianza, nulla offrono di speciale, sicchè generalmente i servizi vari negli Spedali temporanei devono eseguirsi colle stesse norme e regole determinate dal succitato Regolamento.

Art. 150.

Amministrazione e Contabilità.

Dicasi lo stesso in ordine all'Amministrazione ed alla tenuta dei conti per cui dovrannosi tenere le stesse norme divisate all'articolo precedente.

Art. 151.

Modificazioni e deroghe alle regole comuni.

Allorchè speciali circostanze richiederanno qualche modificazione o deroga alle regole comuni, l'Intendente Generale d'Armata ne farà oggetto d'instruzioni particolari che saranno fatte conoscere in tempo opportuno.

Art. 152.

Riparazioni alle lingerie, ed agli effetti vari da letto.

Presso gli Ospedali temporanei si faranno eseguire i soli minuti rattoppamenti alle lingerie, agli effetti, e fornimenti da letto, dovendo le riparazioni di maggior conto eseguirsi presso li Magazzini di riserva ai quali debbono perciò essere spediti quegli effetti di lingerie od altri che ne abbisognano.

SEZIONE IV.

Delle Uscite per traslocazione.

Art. 153.

Casi di traslocazione.

I traslocamenti si fanno od individualmente o collettivamente: quelli individuali sono soltanto ordinati per ispeciali circostanze di malattia, di qualche ricoverato ovvero per cause locali riguardanti il medesimo; ed i collettivi sono prescritti sia per prevenire, o far cessare l'ingombro degli Ospedali, o gli effetti di una malattia epidemica, come per evitare il pericolo ai malati di cadere in poter del nemico, oppure soltanto per misure preventive, ad oggetto di avere a disposizione per ogni evento gli Ospedali più prossimi al centro delle operazioni militari.

Art. 154.

Traslocazioni individuali.

Le traslocazioni d'individui isolatamente si eseguiscono sulla proposta degli Uffiziali di Sanità, ed in seguito ad ordine dato dal Commissario di Guerra in cui sarà indicato lo Spedale militare, od Ospizio civile al quale il malato debb'esser diretto.

Art. 155.

Menzione da farsi della traslocazione sul biglietto di sala, alimenti, e indennità in tal caso dovuta.

La traslocazione d'individui da uno ad altro Stabilimento sanitario vien fatta colle norme prescritte dal Regolamento per l'uscita dei malati dagli Ospedali permanenti di Divisione, se non che si dovrà notare sul viglietto di uscita:

1.° L'ordine ed il motivo, per cui si fa la traslocazione.

2.° L'Ospedale a cui il malato è diretto.

3.° Qualche riflessione sulla cura particolare.

4.° Se l'ammalato sia stato in altri Ospedali, e quanto tempo vi sia rimasto.

L'ammalato se isolato, riceve gli alimenti prescrittigli quando ha una sola giornata di marcia per arrivare alla sua destinazione: ed in caso che abbia da percorrere più tappe, riceverà l'indennità di via, ed i mezzi di trasporto, se gli sono stati conceduti.

Art. 156.

Traslocazioni collettive da chi ordinate.

Le traslocazioni collettive di più ammalati sono ordinate dall'Intendenza Generale d'Armata, che indica lo Spedale sul quale debbono essere diretti, e che fa le disposizioni necessarie, perchè siano preventivamente ese-

guiti i preparativi voluti per riceverli negli Stabilimenti nei quali debbono essere ricoverati.

Art. 157.

Direzione, itinerario, e soggiorno dei Convogli.

L'Intendenza Generale d'Armata regola l'itinerario e stabilisce i luoghi intermediari di fermata, pel caso che li convogli di ammalati avessero a soggiornare lungo il cammino, dovendo tali convogli, se gravi motivi non si oppongono, arrivare per l'ordinario in un sol giorno a destinazione.

I luoghi da assegnarsi nelle circostanze anzidette pel soggiorno debbono, per quanto si possa, essere quegli stessi stabiliti per le tappe militari.

Art. 158.

Avviso a darsi alle Autorità locali.

L'Intendente Generale d'Armata debbe prevenire le Autorità civili ed il Comandante di Piazza dei luoghi designati pel soggiorno dei convogli d'ammalati onde possano fare gli opportuni incumbenti per ricoverarli nel miglior modo che sia possibile.

Gli ammalati dovranno essere collocati negli Ospedali, ed in mancanza di questi, in locali abbastanza ampii, in cui possa rimanere l'intero convoglio.

Art. 159.

Accettazione dei malati negli Spedali civili.

Allorchè lungo la strada che dovrà percorrere il convoglio d'ammalati si troveranno Ospizii civili capaci da poter ricoverare o tutti o la maggior parte d'essi, l'Intendenza Generale d'Armata farà preventivamente la richiesta all'Amministrazione, affinchè all'arrivo del convoglio, essi vi siano prontamente ricoverati; sarà di siffatta misura fatto cenno nel foglio di via.

Art. 160.

Ordini da darsi dall'Uffiziale che ha la direzione dello Spedale.

Nel caso in cui si debba fare un traslocamento collettivo, l'Intendenza Generale d'Armata ne avvertirà per tempo gli Uffiziali cui è affidata la contabilità e quelli di Sanità, perchè nulla possa impedire la pronta partenza dei malati.

L'ora della partenza si stabilirà di concerto cogli Uffiziali di Sanità, avvertendo, che gli ammalati giungano prima di notte al fine del loro viaggio, od al luogo del soggiorno, e ciò specialmente nella fredda stagione.

Art. 161.

Stati nominativi dei malati da traslocarsi.

Non sì tosto avuto l'avviso dell'ordinato traslocamento, ciascheduno degli Uffiziali di Sanità in Capo, nella parte che lo concerne, redigerà dopo la visita della sera uno stato nominativo degli ammalati, che saranno in grado di partire all'indomani.

A quello stato che sarà una copia del foglio di visita del giorno stesso, con tutte le indicazioni portate dal quaderno di visita aggiungeranno in succinto nella colonna delle annotazioni le particolarità più essenziali delle cure praticate, ed il loro parere sullo stato delle malattie.

Art. 162.

Ammalati da non comprendersi nello Stato.

Gli Uffiziali di Sanità avvertiranno di non mai designare per la partenza ammalati gravi, di cui la vita potesse venir compromessa durante il viaggio.

Non saranno parimenti compresi negli stati avanti accennati gli ammalati affetti da malattie leggere, la cui cura sarà creduta di breve durata, dovendo i medesimi essere curati negli Spedali di 1.a linea sino a guarigione.

Tutti gli ammalati tocchi di ferita semplice non esigente una cura consecutiva, i quali si presentino ai

Depositi d'Ambulanza, vi saranno tosto medicati e poi rimandati ai loro Reggimenti.

Art. 163.

Concessione dei mezzi di trasporto.

Gli Uffiziali di Sanità in Capo indicheranno individualmente sulla nota quei malati o feriti, che abbisognassero di mezzi di trasporto, specificandone la qualità a tenore di quelli, che avranno a disposizione, colle avvertenze:

1.° Di non concedere mezzi di trasporto a quegli ammalati che riconosceranno in grado di viaggiare a piedi.

2.° Di assegnare i mezzi più comodi per quelli affetti da gravi fratture, da ferite penetranti nel capo o nelle altre cavità, ovvero a coloro che furono di recente assoggettati ad amputazioni, o ad altre essenziali operazioni di Chirurgia.

Dovrebbero tutti questi, se i mezzi di trasporto disponibili e la poca distanza dallo Spedale lo permettessero, essere trasportati su lettighe.

I mezzi destinati al trasporto dei malati, sian essi vetture regolari od ausiliari, saranno riuniti per cura del Commissario di Guerra all'ora determinata ed in numero sufficiente ai bisogni.

Si avvertirà però che le vetture regolari, oppure in mancanza di queste le ausiliari, debbono ognora avere li requisiti già indicati in avanti.

Art. 164.

Rimessione degli Stati nominativi all'Uffiziale che fa da Contabile.

Tutti gli stati anzidetti redatti, e sottoscritti dagli Uffiziali di Sanità in Capo, saranno rimessi all' Uffiziale Contabile, il quale ne formerà un foglio conforme al Modello N.° 3, portante tutte le indicazioni prescritte agli articoli 155, 161, 163 del presente Regolamento.

Tale foglio dovrà essere sottoscritto dal Contabile, e dagli Uffiziali di Sanità in Capo.

Art. 165.

Numero ed uso dei fogli di traslocazione e degli stati nominativi.

I fogli di traslocazione saranno fatti in doppio, e rimessi alla persona incaricata di dirigere ed accompagnare il convoglio, la quale poi, giunto alla destinazione, dovrà lasciarne uno al Contabile a cui saranno consegnati i malati, per tenere luogo di viglietto d' entrata collettivo di tutti gl' individui che facevano parte del convoglio.

L'altro, al cui tergo sarà fatta la ricevuta dei malati arrivati, non che degli effetti seco lore trasportati, servirà al Direttore del convoglio di scarico ed a prova ch'egli ha soddisfatto alla sua missione, e quindi rimesso al Contabile dell'Ospedale od Ambulanza da cui li ma-

lati partivano, servirà al medesimo per giustificarne la sortita.

Detti fogli, per essere validi, debbono essere sottoscritti dal Commissario di Guerra.

Occorrendo poi il caso previsto dall'art. 157 in cui dovesse aver luogo una contabilità particolare, sarà rimessa alla persona incaricata d'accompagnare il convoglio una terza copia del foglio suaccennato per di lui uso.

Formato il foglio di traslocazione il Contabile rimetterà prima della partenza all'Uffiziale di Sanità, incaricato di seguitare il convoglio, gli stati nominativi prescritti dall'art. 161, i quali dopo di avergli servito di norma nel caso di soggiorno nel viaggio, saranno da lui rimessi agli Uffiziali di Sanità in Capo dello Spedale su cui vennero diretti gli ammalati, affine di fornir loro gli opportuni schiarimenti sulle malattie e cure praticate.

Art. 166.

Visite e distribuzioni prima della partenza.

Nel giorno prefisso alla partenza dei malati, le visite e le medicazioni dovranno essere fatte prima della medesima, e susseguite dalle distribuzioni dei medicinali e degli alimenti prescritti.

Art. 167.

Chiamata e Revista prima della partenza.

Al momento della partenza si riuniranno i malati destinati a partire in un locale, per quanto si potrà, appartato, ed il Commissario di Guerra ne farà la chiamata in presenza dell'Uffiziale incaricato della Contabilità, il quale dovrà invigilare il convoglio, finchè non sia partito, acciò non si intromettano persone non comprese negli stati nominativi e nel foglio di traslocazione.

Il Commissario di Guerra si assicurerà in pari tempo personalmente della buona condizione dei mezzi di trasporto, non che dell'esattezza con cui saranno state fatte le provviste, e date le disposizioni per assicurare il servizio durante il viaggio.

Al presentarsi dei malati, l'Uffiziale contabile farà loro individualmente consegnare e riconoscere le armi, e gli effetti portati dal biglietto d'entrata, e li farà quindi collocare sul carro a lato di ciascheduno d'essi, in presenza della persona che dovrà accompagnare il convoglio, e del Comandante della scorta.

Bene riconosciuto il numero dei malati destinati a partire, il Commissario di Guerra lo indicherà a piedi del foglio di traslocazione, dove noterà pure l'ora precisa della partenza del convoglio.

Saranno parimenti inscritti sul detto foglio gli oggetti ed arredi di spettanza dello Stabilimento che fossero mandati col convoglio, e di essi verrà dato carico alla persona incumbensata dell'accompagnamento di esso.

Art. 168.

Assistenza degli Uffiziali di Sanità.

La partenza del convoglio dovrà pure essere presenziata da uno degli Uffiziali di Sanità in Capo, il quale sorveglierà al collocamento dei malati sulle vetture e su gli altri mezzi di trasporto, ch'egli avrà cura di visitare per riconoscere se abbiano le condizioni prescritte, affinchè i malati siano trasportati colle maggiori comodità, sicurezza e cautela.

Art. 169.

Accompagnamento dei Convogli.

I convogli saranno sempre secondo la loro importanza accompagnati da uno o più Chirurghi Maggiori in secondo, da uno o più Uffiziali, e dal necessario numero di Bass' uffiziali e Soldati del Corpo degl' Infermieri, affinchè i malati non manchino della dovuta assistenza.

Sarà loro pure assegnata una scorta d'altro Corpo allorchè il caso lo richiegga.

Art. 170.

Scorta dei Convogli.

Semprecchè per la sicurezza dei convogli non sia sufficiente quel numero di Bass'uffiziali e Soldati del

Corpo degl'Infermieri di cui si potrà disporre, il Commissario di Guerra richiederà al Comando militare una scorta d'altro Corpo per vegliare alla sicurezza e per mantenere l'ordine, e la disciplina nel convoglio durante il viaggio.

Egli darà ognora al Capo della scorta del convoglio la consegna, comunicandola al Comandante della Piazza, il quale vi apporrà il visto, ed aggiungerà quegli speciali ordini che crederà del caso.

Tale consegna avrà principalmente per scopo:

1.° Che nessun malato si allontani dal convoglio, o si fermi per provvedersi di alimenti o bevande non prescritte dall'Uffiziale di Sanità.

2.° Che nel viaggio non si aggiunga al convoglio alcun estraneo.

3.° Che nessuna persona fuorchè gli ammalati indicati nel foglio di traslocamento, s'introduca nella vettura.

4.° Che i Conducenti, ed i Soldati di scorta non si allontanino sotto verun pretesto, i primi dalla vettura, gli altri dal loro posto.

L'Uffiziale o Bass'uffiziale comandante il distaccamento di scorta, riceverà bensì la detta consegna dal Commissario di Guerra, ma dovrà in pari tempo avere anche l'ordine di aderire alle legittime richieste, che per circostanze speciali potranno essergli fatte lungo il cammino dall'Uffiziale di Sanità o da quell'altra persona che accompagnerà il convoglio.

Art. 171.

Medicamenti, ed oggetti di medicazione per il viaggio.

Prima della partenza del convoglio gli Uffiziali di Sanità in Capo faranno buoni parziali per la qualità e quantità dei medicamenti ed oggetti di medicazione, che crederanno essere necessari pel soccorso dei malati durante il viaggio.

Il Farmacista, coll'appoggio di tali buoni, formerà una nota aggiungendovi i pochi utensili, che giudicherà necessari. Essa nota sarà sottoscritta dal Commissario di Guerra, e rimessa al Chirurgo incaricato di accompagnare il convoglio unitamente ai medicinali ed utensili sovra indicati.

Le stesse formalità saranno eseguite dall' Uffiziale Contabile per gli oggetti di medicazione.

Art. 172.

Alimenti.

Allorquando gli ammalati dovranno arrivare in un sol giorno alla loro destinazione, saranno essi provvisti al mattino nel modo indicato all'art. 166, ed alla sera dallo Spedale, in cui saranno ricoverati, in seguito alla prescrizione degli Uffiziali di Sanità al medesimo addetti.

Se lo Stabilimento da cui parte il convoglio, o quello nel quale arriva, trovasi essere un spizio civile,

in questo caso gli sarà bonificata la metà del prezzo della giornata di trattamento stabilita.

Qualora poi il convoglio abbia diverse giornate di cammino da percorrere per arrivare al primo Spedale, l'incaricato della Contabilità assicura il servizio dal luogo di partenza sino alla destinazione del convoglio, tenendo calcolo nei suoi conti delle giornate di presenza delle consumazioni, e delle spese fatte lungo la strada.

A tale oggetto, l'incaricato della Contabilità dello Spedale da cui partirà il convoglio, somministrerà a quello incaricato della condotta i fondi necessari a provvedere durante il viaggio, per via di compra sui luoghi medesimi, gli alimenti che occorreranno, munendolo in pari tempo, se lo crede necessario, di un'instruzione per iscritto, ad oggetto di viemeglio assicurare l'esatta esecuzione di tale servizio.

Art. 173.

Ammalati da lasciarsi durante il viaggio.

Se durante il cammino qualche ammalato o ferito del convoglio s'aggravasse improvvisamente in modo da correre pericolo della vita seguendo il viaggio, l'incaricato della condotta, di concerto col Comandante della scorta, cercherà, previo l'avviso dell'Uffiziale di Sanità, il mezzo di farlo ricoverare in qualche Ospizio, ovvero di collocarlo in luogo dove possa essere assistito sotto la tutela delle Autorità locali.

Ove poi uno o più ammalati componenti il con-

voglio, oppure anche l'intero convoglio fosse ricoverato in un Ospizio sul passaggio, come è detto all'art. 159, l'incaricato della Contabilità che accompagna il convoglio, darà all'Amministrazione una copia, ovvero un estratto parziale del foglio di traslocamento, secondo che l'Ospizio avrà ricoverata la totalità, oppure soltanto una parte dei malati.

Quella copia, o quell'estratto, che servirà a far conoscere l'entrata dei malati nell'Ospizio, dovrà essere certificato dal Commissario di Guerra del luogo, o da chi ne farà le veci, il quale dovrà parimente far menzione dell'entrata dei malati nell'Ospizio sui due fogli originali portati dal Contabile.

Art. 174.

Casi di decesso in viaggio.

Allorchè un ammalato soccombesse durante il viaggio, il Contabile, che accompagnerà il convoglio, farà consegnare il cadavere all'Autorità civile del primo luogo, per cui dovrà passare, redigendo la fede di morte nel modo prescritto dal Titolo IV. del Regolamento 4 Giugno 1833.

La fede di morte, sulla quale sarà indicata la malattia o ferita, che la causava, dovrà essere sottoscritta dall'Uffiziale di Sanità, che accompagnerà il convoglio, e fatta in doppia copia, di cui una resterà presso l'Autorità civile che avrà ricevuto il cadavere, e l'altra, che dovrà essere certificata dall'ora detta Autorità, sarà poi

rimessa all'Uffiziale faciente da Contabile dello Spedale, da cui è partito il convoglio, acciò egli possa fare le opportune annotazioni sul registro dei decessi, ed eseguire le formalità prescritte.

Art. 175.

Chiamata da farsi in ciaschedun soggiorno del Convoglio.

L'Uffiziale, od altri, incaricato d'accompagnare il convoglio farà la chiamata dei malati all'arrivo, ed alla partenza in tutti i luoghi stabiliti pel soggiorno intermedio.

Egli scriverà sui due fogli di traslocamento tutte le variazioni occorse per la strada.

Il Commissario di Guerra locale si assicurerà della presenza di tutti i malati, e degli individui del Corpo degl' Infermieri incombenzati di seguire il convoglio, e farà cenno di tutte quelle variazioni in proposito che fossero occorse sul foglio di traslocamento.

Art. 176.

Doveri speciali degli Uffiziali di Sanità.

L' Uffiziale di Sanità che accompagnerà il convoglio dovrà seguitarlo sempre da vicino.

Si terrà egli sul di dietro e ne percorrerà di quando in quando la linea, onde essere in grado di sorvegliare i malati, ed occorrendo farà fermare il convoglio ad

oggetto di prestare l'opera sua a quei tali che ne avessero urgente bisogno.

Nella circostanza poi, che il convoglio o per l'ordine stabilito della marcia, o per qualunque altro imprevisto accidente, dovesse soggiornare durante il cammino e non fosse accettato in uno Spedale civile, egli sarà in obbligo di visitare il locale destinato al soggiorno dei malati, e qualora vi scorgesse qualche notevole inconveniente, di riferirne all'Autorità militare, ed in mancanza di questa, alla civile del luogo per gli opportuni provvedimenti.

Veglierà soprattutto che i malati siano, per quanto le circostanze lo permettono, ben coricati procurando ove non si possano aver materassi pei più gravi, che i pagliaricci siano ripieni di paglia secca e collocati su tavole e cavalletti, od in mancanza di questi, sovra uno strato di paglia secca per evitare l'umidità del terreno.

Visiterà egli pure gli alimenti e ne sorveglierà la distribuzione.

Art. 177.

Servizio Sanitario.

L'anzidetto Uffiziale di Sanità, sì tosto collocati gli ammalati nel locale assegnato, farà la visita, le medicazioni, e la distribuzione dei medicinali, che crederà dover somministrare, e poi nel mattino susseguente ripeterà la visita e le medicazioni uniformandosi in tutto al prescritto del precedente art. 166.

Art. 178.

Chiamata e Revista all'arrivo a destinazione.

Giunto il convoglio alla sua destinazione, il Commissario di Guerra si farà rimettere i due fogli originali di traslocamento e farà quindi la chiamata nominativa dei malati, passerà la rivista degli oggetti di loro spettanza, e di tutti quelli inscritti sui detti fogli, verificherà tutte le variazioni su di essi indicate, e ne certificherà in calce l' esistenza dell'effettivo da lui riscontrato, sia del personale come del materiale.

Art. 179.

Entrata degli ammalati all'Ospedale cui erano diretti.

Entrati gli ammalati nello Spedale, uno dei fogli di traslocamento sarà consegnato all'Uffiziale contabile, che li ha ricevuti, e l'altro rimesso alla persona che ha accompagnato il convoglio, per giustificare la sua gestione durante la marcia a mente dell'art. 165.

Le formalità da osservarsi pel ricevimento dei malati sono quelle stesse indicate nel Titolo IV. del Regolamento 4 Giugno 1833 per l'entrata negli Ospedali di Divisione.

Art. 180.

Rapporto dell'Uffiziale di Sanità che ha accompagnato il Convoglio agli Uffiziali di Sanità dello Spedale, cui era diretto.

L'Uffiziale di Sanità, che ha accompagnato il convoglio, nel rimettere all' Uffiziale di Sanità in Capo dell'Ospedale presso il quale sono ricoverati i malati, che avrà presenziato il ricevimento loro, gli stati nominativi prescritti dall'art. 161, renderà allo stesso esatto conto di quanto fosse accaduto ai malati in viaggio.

Art. 181.

Rimessione delle derrate, dei medicinali, e degli oggetti di medicazione non stati consumati in viaggio.

L'Uffiziale od altri che ebbe la gestione amministrativa del convoglio, rimetterà al Contabile dello Spedale che riceverà gli ammalati, le derrate, i medicinali e gli oggetti di medicazione non consumati nel viaggio.

Consegnerà pure gli effetti d'Ospedale che saranno stati straordinariamente lasciati ai malati alla loro partenza, e del tutto ne ritirerà circonstanziate ricevute, che rimetterà al Contabile del luogo della partenza, al quale renderà stretto conto delle consumazioni, e delle spese fatte durante la sua missione.

L'Uffiziale di Sanità dal canto suo rimetterà al Contabile ed al Farmacista il residuo dei medicinali, ed oggetti di medicazione e di Farmacia che avrà ricevuto a tenore dell'art. 171, e si uniformerà nel resto a quanto si è detto per l'incaricato della Contabilità.

Occorrendo il caso che gli Uffiziali di Sanità o quelli Contabili che hanno accompagnato il convoglio, giunti al termine prefisso, avessero un' altra destinazione per cui non dovessero più ritornare allo Spedale, da cui erano partiti, rimanderanno a quel Contabile gli stati e ricevute sopra indicate, unendovi la relazione del loro viaggio per iscritto.

Art. 182.

Obblighi delle persone incaricate d'accompagnare il Convoglio.

L'Uffiziale di Sanità e quello Contabile, li Bass'uffiziali e Soldati del Corpo degl'Infermieri o di altro Corpo di scorta, non potranno abbandonare il convoglio prima che sia giunto alla sua destinazione, salvo che siano rimpiazzati per ordine superiore.

Il Contabile dello Spedale che darà ricovero agli ammalati dovrà fare menzione dello stato in cui giunse il convoglio sul foglio di traslocamento da riportarsi dal Contabile che lo ha accompagnato.

Art. 183.

Mezzi di trasporto da accordarsi agli Uffiziali di Sanità, ed a quelli che fanno da Contabili.

Saranno accordati agli Uffiziali di Sanità, ed a quelli incaricati dell' amministrazione che accompagneranno i convogli, i mezzi di trasporto in natura pel viaggio.

CAPO XV.

Depositi di Convalescenza.

Art. 184.

Instituzione e scopo dei Depositi di Convalescenza.

Nei casi di guerra, e nelle circostanze di numerose adunanze di Truppe in un luogo, s'instituiscono in prossimità della frontiera, o degli accantonamenti, depositi di convalescenza in cui sono ricoverati quei militari sortenti dagli Spedali, i quali non sono ancora perfettamente guariti e vi stanno sino a compiuta guarigione.

Tali depositi sono considerati come Quartieri, e provvisti degli stessi mobili ed effetti; le persone in essi ricoverate sono tenute colle regole di disciplina militare, come se fossero sotto le armi; però con quelle leggere eccettuazioni che i casi siano per consigliare.

L'ordinario vi è stabilito come quello delle Compagnie nei Quartieri, salvo quelle poche modificazioni nella qualità degli alimenti, richieste dalla non ben ferma sanità dei ricoverati.

I convalescenti non vi fanno alcun servizio, fuorchè quello della guardia del locale di deposito e percepiscono la loro paga, eccetto quelle ritenzioni che venissero stabilite, fra le quali essendovene a favore della massa d'ordinario, queste si opereranno a vantaggio del deposito di convalescenza.

Le persone raccolte nel deposito di convalescenza fanno il rancio in comune mediante le razioni viveri che loro vengono somministrate in natura.

Art. 185.

Direzione, Polizia ed Amministrazione.

La direzione dei servizi, la polizia, l'amministrazione dei depositi di convalescenza è affidata ad un Consiglio, e la sorveglianza agli Uffiziali dell'Intendenza Generale d'Armata.

Il Consiglio oradetto è composto di un Capitano che fa le veci di Direttore o Comandante; di un Tenente, il quale è incaricato del servizio interno e della disciplina; di un Sottotenente, il quale fa le funzioni di Uffiziale pagatore, ed ha il carico della gestione economica; e dell' Uffiziale di Sanità dello Stabilimento.

Sono pure comandati al deposito alcuni Bass'uffiziali sotto gli ordini del Comandante e degli altri Uffiziali per l'esecuzione del servizio interno, non che per vegliare all'ordine ed alla disciplina. Non sono al deposito applicati Infermieri.

Questi Uffiziali e Bass'uffiziali sono scelti nei Reggimenti stanziati nella Piazza o Divisione, destinati dal

Comandante della Piazza o della Divisione e dallo stesso rimpiazzato in caso, che venissero richiamati ai loro Corpi, o questi dovessero cambiare di guarnigione.

L' interna amministrazione dei depositi è sulle basi di quella dei Reggimenti, con quelle semplificazioni però, che possono derivare dalla natura stessa dello Stabilimento, ciò che al caso sarà oggetto di speciali norme.

Si avrà per base però che dovrà essere tenuto un registro giornale degl' introiti, e delle spese; un altro per la distribuzione dei viveri, della legna ed altre somministranze in natura; ed un terzo di conto aperto per Corpo dei Soldati ricoverati, e ciò oltre a quello d'entrata di cui verrà detto in appresso.

Art. 186.

Servizio sanitario.

Il servizio sanitario dei depositi di convalescenza è fatto dagli Uffiziali di Sanità della Divisione militare, od anche degli Spedali, designati per turno giornalmente, od in quell' ordine che verrà determinato dal Comandante della Divisione, o della Piazza, di concerto col Commissario di Guerra. Essi Uffiziali di Sanità nel procedere alla visita designano quei tali infermi, che credono debbano rientrare all' Ospedale; laddove però si tratti di leggere indisposizioni, potranno curarle allo stesso deposito, e nel modo che già venne indicato qui avanti.

Art. 187.

Medicinali.

I pochi medicinali occorrenti per le indisposizioni leggere, che si avranno a curare nel deposito, saranno provvisti per cura del Consiglio.

A tale oggetto i Chirurghi comandati al servizio del deposito faranno *buoni* da essi sottoscritti, i quali per essere validi, dovranno avere il visto del Capitano.

Siffatti *buoni* riconosciuti, e sottoscritti dal Commissario di Guerra, saranno ritenuti dal Consiglio d'Amministrazione per giustificare la fatta spesa, la quale sarà rimborsata ogni mese dall' Intendenza d' Armata, sulla presentazione della nota appoggiata ai *buoni* e sottoscritta dal Chirurgo e dal Capitano.

Tali medicinali potranno anche essere somministrati dalla Farmacia degli Spedali militari, mediante pagamento; ma ciò solamente nel caso, che non esistesse una pubblica Farmacia nel luogo in cui fosse stabilito il deposito.

Art. 188.

Registro d'Entrata e d'Uscita.

Sarà tenuto dal Sotto-tenente comandato, sotto la risponsabilita del Consiglio d'Amministrazione, un registro d'entrata e d' uscita dei convalescenti conforme al modello N. 4. che fa seguito al presente Regolamento,

diviso per Corpo, sul quale saranno portate per annotazieno tutte le variazioni che possono riflettere l'individuo.

Il biglietto d'uscita dallo Spedale servirà al convalescente per essere accettato nel deposito, e verrà tosto registrato sull'anzidetto registro N 4, e fattovi apporre il visto del Commissario di Guerra, sarà ritenuto dal Consiglio d'Amministrazione per essere rimesso al Soldato allorchè sortirà per raggiungere il proprio Reggimento.

Art. 189.

Stato nominativo giornaliero delle mutazioni.

Il Direttore dovrà rimettere ogni mattina all'Uffizio di Commissaria di Guerra del luogo lo stato nominativo dei cangiamenti occorsi nel giorno antecedente, desunto dal suaccennato registro, e separato per Corpo.

Art. 190.

Sorveglianza del Comandante della Piazza.

Il Comandante della Divisione o Piazza sarà in obbligo di visitare di quando in quando il Deposito, e sorvegliare al buon andamento del medesimo.

Art. 191.

Obblighi del Commissario di Guerra.

Il Commissario di Guerra del luogo farà frequenti visite al deposito, per riconoscere l'effettivo delle persone ricoverate, regolandosi nel modo stabilito per le riviste mensili dei Reggimenti.

Dopo essersi accertato dell' esattezza della tenuta del registro d'entrata e d'uscita, che cerzioररà della sua firma, riscontrerà l' esattezza eziandio delle situazioni, che ne saranno state desunte, e quella delle mutazioni e dei movimenti, divisi questi per Corpo, le quali avvertirà di spedire ai Commissari di Guerra aventi la direzione economica dei Corpi medesimi.

Esaminerà e firmerà tutti i registri dai quali emerge il conteggio del deposito.

Art. 192.

Uscita dei Convalescenti.

Per la sortita dai depositi che sarà sempre fatta per drappello il Commissario di Guerra rilascierà altrettanti fogli di via quanti sono li Corpi a cui gli individui appartengono, ed a ciascuno di essi verrà aggiunto uno stato nominativo, rilasciato dal Sottotenente d' Amministrazione; tale stato sarà una copia del registro d'entrata, dovrà esser soscritto dal Capitano, ed indicare per ogni persona compresa nello stato:

1.° Il nome, prenome e grado.

2.° L'arma alla quale appartiene.

3.° Il Corpo, Battaglione e Compagnia.

4.° La data precisa della sua entrata al deposito, e quella della sua uscita dal medesimo.

5.° Gli effetti di lingeria e calzatura, che possono essergli stati somministrati, sia prima dell' ammessione al deposito, come durante il suo soggiorno presso il medesimo.

6.° Tutti gli altri particolari, che possono giovare a far conoscere la posizione del Soldato, e quella della sua massa particolare.

Li fogli di via e stati sovrindicati saranno rimessi al Bass' uffiziale incaricato della condotta del drappello, e serviranno al medesimo per registrarvi tutte le variazioni successe in marcia.

Allorquando poi il drappello dovrà essere disciolto a motivo della diversità delle strade, che gli uomini avranno a prendere per giungere alla loro destinazione, sarà rimesso a ciascun drappello od individuo isolato il rispettivo foglio di via e stato nominative.

CAPO XVI.

Testamenti, Atti di Decesso, e Tumulazioni

Art. 193.

Testamenti.

Per gli atti d'ultima volontà dei moribondi, dovranno essere osservate le prescrizioni tutte che si contengono nell'art. 64 del Codice Penale militare.

Art. 194.

Atti di decesso.

Pei Militari morti nelle Ambulanze, negli Spedali, o nei depositi di convalescenza si osserveranno le norme divisate nel Regolamento 4 Giugno 1853.

Riguardo poi a quelli morti sul campo di battaglia dovranno verificarsi col concorso almeno di tre testimonii, e coll'aiuto di tutte quelle circostanze che valer possano a meglio comprovare l'identità dell' individuo.

È quindi raccomandato agli Uffiziali di Sanità, a quelli del Corpo degli Infermieri, ed ai Cappellani di raccogliere tutte quelle indicazioni, che ravviseranno migliori per concorrere, ciascheduno dal suo canto, ad ottenere un sì importante scopo, quale è quello che è richiesto per la formazione dello Stato civile.

Art. 195.

Misure igieniche per il tumulamento dei Cadaveri.

Tutti coloro che soccomberanno o nel deposito d'Ambulanza, o sul Campo di battaglia saranno sepolti all'aperta campagna colle condizioni:

1.° Che le fosse d'inumazione siano fatte in un sito quanto possibile lontano dal Campo, dagli Stabilimenti sanitarii, dall'abitato, ed in quei luoghi dove sarà creduto possano riuscire meno dannose alla salubrità dell'aria.

2.° Che tali fosse siano abbastanza grandi e profonde in proporzione del numero dei cadaveri.

3.° Che i cadaveri in esse collocati siano coperti almeno di due metri di terra ben battuta, e riempiente perfettamente la fossa.

4.° Che essendo il terreno troppo secco ovvero soverchiamente umido si facciano coprire i cadaveri con uno strato di calce, su cui si verserà acqua, prima di mettervi la terra, e che in difetto di questi mezzi si abbrucino i cadaveri, tumulandone in seguito le ceneri.

Le siffatte regole potranno pure essere applicate agli Ospedali militari temporanei, qualora il numero dei morti fosse straordinario, specialmente per cagione di epidemia, ovvero nel caso in cui i cimiteri pubblici dei luoghi non presentassero sufficiente capacità per tumularvi tutti i cadaveri secondo i voluti precetti igienici.

La tumulazione dei cadaveri sul Campo di batta-

glia si farà dietro ordine del Capo dello Stato Maggiore per cura degli Uffiziali di Sanità addetti alle Ambulanze che verranno a tal servizio destinati, i quali dovranno prima accertarsi in modo ben positivo dello stato di morte; e sarà eseguita dai Soldati del Corpo degli Infermieri nel modo e colle cautele sovrindicate.

Qualora per tale servizio non fossero sufficienti li Soldati del Corpo degl' Infermieri che si trovano sul luogo, l'Intendente Generale d'Armata, o chi lo rappresenti, promuoverà dal Capo dello Stato Maggiore li necessari ordini, perchè sia in aiuto di essi comandato quel numero di Soldati d'altri Corpi che sarà ravvisato sufficiente a sgombrare dai cadaveri il Campo di battaglia.

Torino addì 28 Novembre 1848.

D' ordine di S. M.

IL MAGGIORE GENERALE
Ministro Segretario di Stato
per gli Affari di Guerra e Marina
A. LAMARMORA.

MODELLI

E

NOTE.

N.°

TAVOLA del Personale pel Servizio

RIPARTO	PERSONALE														
	MEDICI						CHIRURGHI					FARMACISTI			
	In capo d'armata	Principali	In capo d'ospedale	Di 1.a classe	Di 2.a classe	Aggiunti	In capo d'armata	Principali	In capo d'ospedale	Maggiori	Maggiori in 2.°	In capo d'armata	Di 1.a classe	Di 2.a classe	TOTALE
Al Quartier generale principale	1	1	2	2	2	4	1	1	2	»	20	1	3	2	42
Al Quartier generale d'ogni Corpo d'armata. . .		1		1		2		1		2	12		1	2	22
Al Quartier generale d'ogni Divisione		1				2		1		1	6			1	12
Per ogni ambulanza									1	1	6			1	9
In ogni Spedale generale			1	1	1	1			1		8		1	2	16
In ogni Spedale — da 100 a 200 ammalati						1				1	5			1	8
In ogni Spedale — da 200 a 300 id.					1	1				1	6			1	10
In ogni Spedale — da 300 a 500 id.				1		1				1	8		1	1	13

II.

sanitario Militare all' Armata.

Amministrativo tratto dal Corpo degl' Infermieri				
Uffiziali contabili	Bass'uffiziali contabili	Bass'uffiziali infermieri	Soldati infermieri ordinarii	Cappellani
				1
				1
				1
1	1	2		
1	3	7		1
1	1	2		1
1	1	3		1
1	2	5		1

Gl'infermieri saranno ripartiti nella proporzione di 1 ogni 10 o 12 ammalati.

AVVERTENZE.

1.° I Medici e Chirurghi principali possono essere incaricati delle funzioni di Medico e Chirurgo in capo d' armata.

Quando non esista all'armata il Farmacista in capo sarà nominato un Farmacista principale, e risiederà presso il Quartier generale principale per disimpegnarvi le funzioni di Farmacista in capo.

I Medici principali possono essere surrogati da Medici in capo d'ospedale, come pure a questi possono supplire i Medici di 1.a classe.

I Chirurghi in capo d' ospedale possono fare le veci di Chirurghi principali, ed i Chirurghi maggiori possono surrogare i Chirurghi in capo d'ospedale.

Oltre ai Farmacisti designati nella presente Tabella, ve ne sarà uno destinato presso il Deposito d'ambulanza al Quartier generale principale.

2.° L' Intendente Generale d'Armata, di concerto cogli Uffiziali di sanità, provvederà sulle basi della presente Tabella a destinare il personale occorrente agli spedali che per le esigenze dell' armata verranno stabiliti, e qualora occorra che il personale destinato all'armata non sia sufficiente ai bisogni, proporrà quell'aumento che riconoscerà del caso.

3.° Al servizio religioso però si supplirà in ogni caso coi Cappellani dei Corpi stanziati in prossimità degli spedali, e qualora questi siano insufficienti si provvederà un sacerdote del paese.

4.° Il numero degli Allievi o Soldati studenti da applicarsi agli spedali sarà determinato a seconda delle occorrenze.

5.° Qualora venisse a formarsi una Divisione completa di Cavalleria, vi sarà applicata un'ambulanza, come pure verrà destinata un' ambulanza al gran parco d'Artiglieria.

6.° Fra li Chirurghi maggiori anche in 2.° destinati a formare la riserva presso i Quartieri generali si procurerà che siavene un dato numero, scelto fra quelli laureati anche in medicina colla facoltà di esercirla.

7.° I Reggimenti sì di Fanteria che di Cavalleria avranno presso di se il personale sanitario e religioso sempre al completo.

8.° Il numero degl' Infermieri ordinarii da assegnarsi agli spedali temporarii sarà nella proporzione di uno ogni 12 ammalati, ed anche ogni 10 nel caso in cui le malattie febbrili eccedano li 2/5 della forza di malati ricoverati in uno stabilimento, ovvero vi regnasse una malattia epidemica contagiosa per cui i malati dovrebbero esservi collocati nel minor numero possibile in rapporto all' ampiezza del locale.

Il numero degl' Infermieri da destinarsi presso caduna ambulanza vuolsi calcolare da 18 a 20. Tale numero però va soggetto ad aumento o diminuzione secondo l'occorrenza del servizio.

9.° Saranno considerati Ospedali generali e ragguagliati a quelli di 1.a classe quei tali che daranno ricovero ad un numero d'ammalati oltre li 500.

10.° La direzione e vigilanza sul servizio amministrativo tanto nel Quartier generale principale, come pure nei Quartieri generali delle Divisioni, e nei diversi Stabilimenti dipende dall' Intendenza generale d'Armata, e sarà disimpegnata dai Commissarii o Sotto Commissarii di guerra, come pure dal Comandante, dal Capitano del Corpo degl'Infermieri, a seconda di quanto è stabilito dal Decreto del 16 settembre 1848.

Nome	Cognome	Grado	Corpo	Motivo	Data	Luogo

Modello N.° 2.
Art. 137 *del Regolamento.*

SERVIZIO SANITARIO MILITARE

Ambulanza
diretta dal

Mesata di 18

Stato *generale dell'*Entrata *e dell'*Uscita *d'oggetti di consumazione e per medicature durante il suddetto mese*

N.B. Dovrà indicarsi il magazzino dal quale provengono gli oggetti e le derrate registrate in entrata.

ENTRATA

DATE	ALIMENTI							FUOCHI E LUMI							OGGETTI PER MEDICATURE												
	Carne libbre	Pane libbre	Vino pente					Legna rubbi	Olio libbre						Bende N.	Pannilini lib.											
1																											
3																											
6																											
Totali																											
Uscita																											
Rimangono																											

Il presente stato documentato con numero . . . . . che appoggiano l'entrata,

A . . . . . il 18

Visto Il Commissario di Guerra

USCITA

Giorni del mese	N° Dei malati	N° Degli addetti	Alimenti: Carne libbre	Alimenti: Pane libbre	Alimenti: Vino pente						Fuochi e lumi: Legna rubbi	Fuochi e lumi: Olio libbre					Oggetti per medicature: Bende N.	Oggetti per medicature: Pannilini lib.												
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
26																														
27																														
28																														
29																														
30																														
31																														
Totali																														

e numero . . . . . altre che appoggiano l'uscita, è certificato conforme al vero.

L'Uffiziale incaricato della Contabilità

MODELLO N.° 3.
Art. 164 del Regolamento.

SERVIZIO SANITARIO MILITARE

FOGLIO DI TRASLOCAZIONE

dall'ospedale . . . . . .
sull'ospedale . . . . . .

DESIGNAZIONE NUMERICA
degli uffiziali, bass'uffiziali e soldati del Corpo degl'Infermieri addetti al convoglio.

Uffiziali . . . . . N.°
Bass'uffiziali . . . . »
Soldati Infermieri . . »

Totale N.°

FORZA
della scorta data dal Reggimento . .

Uffiziali . . . . . N.°
Bass'uffiziali . . . . »
Soldati . . . . . »

Totale N.°

STATO NOMINATIVO *dei malati e feriti che si traslocano il* . . . . . .
dal . . . . . *a quello di* . . . . . .
a tenore degli ordini dati dal sig. . . . . . .
Intendente Generale d'Armata, alla data del . . . . . .
e sotto la direzione dei signori Uffiziali di Sanità . . . . . .
. . . . . *ed Uffiziali del Corpo degl'Infermieri*
. . . . . .

Numero		Designazione			Nome e Cognome	Nascita		Nome e Cognome del Padre e della Madre
d'ordine	di matricola	del grado	del corpo	della compagnia, squadrone, o batteria		Data	Luogo	

GENERE di MALATTIA	DATA d'entrata all' ospedale dal quale partono	INDICAZIONI intorno ai movimenti anteriori per determinare il tempo consunto negli spedali da ciascun malato	OSSERVAZIONI ed ANNOTAZIONI

L'Uffiziale incaricato della contabilità dell' . . . . . *certifica il presente foglio, che comprende N.°* . . . . . *ammalati stati dal detto stabilimento oggi* . . . *del mese di* . . . . . 18 . *diretti all'ospedale di* . . . . . *ai quali venne fatta la distribuzione degli alimenti a tutto il* . . . . . *di conformità alle prescrizioni fatte dai signori Uffiziali di Sanità.*

Fatto per doppio originale a . . . . . *il* . . . . . 18 .

GLI UFFIZIALI DI SANITÀ

L'Uffiziale incaricato della contabilità

Visto e verificato da noi Commissario di Guerra

A . . . . . *il* . . . . . 18 .

Ospedale di

Ricevuti li numero . . . . . *ammalati nominati nel presente foglio ed entrati all'ospedale quest'oggi* . . . . . *del mese di* . . . . . 18 . , *avendo avuta la distribuzione degli alimenti a tutto il* . . . . . , *provenienti da* . . . . . .

Fatto per doppio originale a . . . . . *il* . . . . . 18 .

GLI UFFIZIALI DI SANITÀ

L'Uffiziale incaricato della contabilità

Visto da noi Commissario di Guerra

A . . . . . *il* . . . . . 18 .

MODELLO N.° 4.
ART. DEL REGOLAMENTO 188.

DEPOSITO DI CONVALESCENZA.

REGISTRO *d'Entrata e di Uscita dei Militari.*

Modello N.° 4.

Num.° d'ordine	Num.° di matricola del Corpo	Designazione della Brigata	Designazione del Reggimento	Designazione della Compagnia o Squadrone	Nome e Pronome	Grado	Ospedale da cui proviene	Data e luogo della nascita		

NOME E PRONOME DEL PADRE E DELLA MADRE	DATA dell'entrata allo spedale o deposito	DATA dell' uscita	DATA della morte	GENERE di malattia	GIORNATE DI PERMANENZA Da Uffiziali superiori e Capitani	GIORNATE DI PERMANENZA Da Uffiziali subalterni	GIORNATE DI PERMANENZA Da Bass'uffiziali	GIORNATE DI PERMANENZA Da Caporali e Soldati	ANNOTAZIONI

STATO *dei Mobili da letto ed oggetti accessorii per tre diversi Ospedali temporanei della forza di N.° 100, 300, 500 malati, coll'aggiunta del decimo di Forniture complete per gli Uffiziali ed altri malati o feriti gravi.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ DELLE FORNITURE ED OGGETTI PER MALATI										OSSERVAZIONI
	100			300			500			TOTALE GENERALE	
	10 Complete per Uffiziali	100 Mezze per bassa forza	TOTALE	30 Complete per Uffiziali	300 Mezze per bassa forza	TOTALE	50 Complete per Uffiziali	500 Mezze per bassa forza	TOTALE		
Pagliaricci	12	100	112	34	300	334	55	500	555	1001	
Sacchi a paglia, . .	4	100	104	10	300	310	15	500	515	929	
Stramazzi	12	»	12	34	»	34	55	»	55	101	
Capezzali	12	»	12	34	»	34	55	»	55	101	
Guanciali	12	»	12	34	»	34	55	»	55	101	
Coperte di lana . .	12	100	112	34	300	334	55	500	555	1001	
Lenzuola	48	300	348	136	900	1036	220	1500	1720	3104	
Fodere di guanciali	24	»	24	68	»	68	110	»	110	202	
Camicie	36	300	336	102	900	1002	165	1500	1665	3003	
Bonetti da notte . .	36	200	236	102	600	702	165	1000	1165	2103	
Pianelle paja	5	»	5	15	»	15	25	»	25	45	
Cappotti	5	»	5	15	»	15	25	»	25	45	
Serviette	6	25	31	18	75	93	30	125	155	279	
Asciugatoi	6	25	31	18	75	93	30	125	155	279	
Strofinacci	16	60	76	48	180	228	80	300	380	684	
Grembiali per Chirurgo	»	»	16	»	»	24	»	»	36	76	
Grembiali per Infermieri	»	»	25	»	»	75	»	»	120	220	

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ DELLE FORNITURE ED OGGETTI PER MALATI										OSSERVAZIONI
	100			300			500			TOTALE GENERALE	
	10 Complete per Uffiziali	100 Mezze per bassa forza	TOTALE	30 Complete per Uffiziali	300 Mezze per bassa forza	TOTALE	50 Complete per Uffiziali	500 Mezze per bassa forza	TOTALE		
Ramini da 140 a 150 litri	»	»	»	»	»	1	»	»	2	3	
Idem da 90 a 100 litri	»	»	1	»	»	1	»	»	»	2	
Idem da 40 a 50 *id.*	»	»	1	»	»	»	»	»	1	2	
Idem da 15 a 20 *id.*	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Bacini e Cassarole da 20 a 25 litri . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	
Idem da 15 a 20 litri	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2	
Idem da 6 a 8 *id.*	»	»	»	»	»	1	»	»	2	3	
Idem da 2 a 4 *id.*	»	»	1	»	»	1	»	»	2	4	
Ramajolo da 2 a 3 *id.*	»	»	1	»	»	1	»	»	2	4	
Padelle assortite . .	»	»	2	»	»	2	»	»	2	6	
Scumarola	»	»	1	»	»	1	»	»	2	4	
Bilance per la cucina	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Idem per la dispensa	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Idem per le porzioni	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Idem per il pane. .	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Stadera romana. . .	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Lucchetti per li ramini.	»	»	3	»	»	3	»	»	4	10	
Catene da fuoco . .	»	»	2	»	»	3	»	»	3	8	
Mortajo in bronzo da 2 a 4 litri.	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Scodelle di stagno, latta o terra . . .	10	20	30	30	60	90	50	100	150	270	
Tondi di stagno o terra.	10	20	30	30	60	90	50	100	150	270	
Boccali di terra. . .	10	20	30	30	60	90	50	100	150	270	
Bicchieri di stagno, latta o vetro . . .	10	20	30	30	60	90	50	100	150	270	
Cucchiai e Forchette paja	10	20	30	30	60	90	50	100	150	270	
Secchie di legno ferrate	»	»	2	»	»	3	»	»	4	9	
Bidoni di latta . . .	»	»	3	»	»	6	»	»	9	18	
Grattuggia in ferro.	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Forchette per la distribuzione	»	»	2	»	»	2	»	»	2	6	

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ DELLE FORNITURE ED OGGETTI PER MALATI										OSSERVAZIONI
	100			300			500			TOTALE GENERALE	
	10 Complete per Uffiziali	100 Mezze per bassa forza	TOTALE	30 Complete per Uffiziali	300 Mezze per bassa forza	TOTALE	50 Complete per Uffiziali	500 Mezze per bassa forza	TOTALE		
Molle e Palette paja	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Coltellacci	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Idem da cucina	»	»	2	»	»	2	»	»	3	7	
Idem per la dispensa	»	»	1	»	»	1	»	»	2	4	
Lanterne in latta . .	»	»	2	»	»	3	»	»	5	10	
Candelieri	»	»	2	»	»	3	»	»	5	10	
Smoccolatoi	»	»	2	»	»	3	»	»	5	10	
Seghe montate . . .	»	»	2	»	»	2	»	»	2	6	
Martelli e Tenaglie paja	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Punteroli.	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Chiodi assortiti kil.	»	»	2	»	»	4	»	»	6	12	
Trivelle assortite . .	»	»	2	»	»	2	»	»	2	6	
Zappe	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Badile a manico o Pala	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Forbici grosse. . . .	»	»	1	»	»	1	»	»	2	4	
Accette	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
STRUMENTI DI CHIRURGIA.											
Casse per amputazione doppie . .	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Idem semplici.	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	
Casse di coltelli di ricambio	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2	
Siringhe grandi. . .	»	»	2	»	»	2	»	»	2	6	
Idem piccole . .	»	»	4	»	»	8	»	»	12	24	
Ventose in vetro . .	»	»	8	»	»	12	»	»	12	32	
Casse da trapano. .	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Casse di soccorso ai sommersi	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
OGGETTI PER MEDICAZIONE (1)											(1) La quantità degli oggetti per medicazione sarà proporzionata alla importanza dello Stabi-
Scaldaletto in rame piatto . . . . . :	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ DELLE FORNITURE ED OGGETTI PER MALATI										OSSERVAZIONI
	100			300			500			TOTALE GENERALE	
	10 Complete per Ufficiali	100 Mezze per bassa forza	TOTALE	30 Complete per Ufficiali	300 Mezze per bassa forza	TOTALE	50 Complete per Ufficiali	500 Mezze per bassa forza	TOTALE		
Caffettiere da 1 a 2 litri	»	»	1	»	»	2	»	»	2	5	limento, avuto riguardo alla località ed alla maggior o minor facilità a rimpiazzare la consumazione. — La proporzione delle diverse forme di bendaggi e numero di bende e compresse corrisponde perfettamente col peso.
Bugie in latta . . .	»	»	2	»	»	3	»	»	5	10	
Pietra a rasoi. . . .	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Stampelle paja . . .	»	»	2	»	»	3	»	»	5	10	
Vasi da notte di stagno o terra. . . .	2	10	12								
Padelle da notte in rame	»	»	1	»	»	1	»	»	2	4	
Sacchi, Casse ed involti (2).											(2) Il numero necessario pel servizio, e pel trasporto degli oggetti in lana.
Barelle guernite . .	»	»	2	»	»	2	»	»	2	6	
Mobili per la Cappella.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Arredi sacri (3)											(3) Saranno ridotti al solo necessario.
Stampati diversi (4)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Oggetti di cancelleria . . . . (4)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(4) In quantità proporzionata al bisogno presuntivo.
Copie del Regolamento.	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Copie del Codice farmaceutico.	»	»	1	»	»	1	»	»	1	3	
Misure assortite in latta	»	»	3	»	»	3	»	»	3	9	
Imbuti.	»	»	2	»	»	2	»	»	2	6	

Per la dotazione degli spedali dell'armata stabiliti nell'interno dello Stato si dovranno tenere per quanto si possa le proporzioni prescritte dal Regolamento 4 giugno 1833.

AMBULANZE.

Dotazione del Cassone (1) leggero.

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ numerica	libb.	onc.
Asciugamani	6	»	»
Grembiali da Uffiziali di sanità	6	»	»
Corda in pezzi	»	2	8
Spago	»	2	8
Cassa di stromenti da amputazione, piccola	1	»	»
Cassa di coltelli di ricambio.	1	»	»
Apparecchi a medicazione	40	»	»
Barelle con bretelle	2	»	»
Assicelle diverse { per le estremità	12	»	»
Assicelle diverse { ordinarie	48	»	»
Suole	4	»	»
Palmari	6	»	»
Fanoni	4	»	»
Sciringhe da injezione di stagno (2)	40	»	»
Scatola di zolfanelli fosforici } in latta	1	»	»
Scatole d' apparecchi. . . . . } in latta	120	»	»
Bicchieri { di stagno	2	»	»
Bugie . . { di stagno	2	»	»
Forbici fine di mezzana grandezza, paia	3	»	»
Tasca d' utensili	1	»	»
Barili piccoli cerchiati in ferro da 4 a 5 pente	2	»	»
Astucchi da spille	40	»	»
Matite metalliche	40	»	»
Piccole boccie chiuse a smeriglio	160	»	»
Candelotti per le bugie	»	1	4
Rosolio . . . . . *pente*	3	»	»
Aceto . . . . . *id.*	3	»	»

(1) *Il Cassone sia egli o leggiero, o ordinario, o di riserva, o di magazzino deve essere formato di due piani, superiore uno ed inferiore l'altro. Questi due piani debbono poi essere internamente in tal modo tramezzati che possano contenere gli oggetti destinati ad ogni cassone indicati nelle qui annesse note, e contenerli di tal guisa che siano mai alla mescolata, ma si offrano in quella vece sempre ordinati e facili alla mano che ha da usarli.*

(2) *Del peso ciascheduna di oncie 2 1/2 a 3.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI			QUANTITÀ numerica	libb	onc.
Pannilini (1) da medicazione	grandi	in compresse .	»	18	»
		preparati *rubbi*	10	»	»
	piccoli	. . . *id.*	5	»	»
Filaccica			4	»	»
Stoppe			»	15	»
Nastrino in filo (2)		*rasi*	250	»	»
Filo (3)			»	3	»
Spille		*cartine*	80	»	»
Aghi		*id.*	4	»	»
Carta bianca: quaderni da 24 fogli caduno			10	»	»
Spugne di volume mediocre			40	»	»
MEDICINALI *(Nota* B. *Art.* 108 *del Regolamento.)*					
Agarico di quercia			»	»	4
Colofonia in polvere			»	»	4
Cera gialla			»	»	4
Spirito di vino canforato			»	»	2
Acqua vulneraria			»	»	2
Tintura di cannella			»	»	4
Tintura d' oppio			»	»	1/2
Acido acetico a 10 0/0.			»	»	4
Liquore di Hoffman			»	»	4
Cerotto diachilon disteso sulla tela			»	»	4
Ammoniaca liquida			»	»	4
Taffetà d' Inghilterra		*dozzine*	2	»	»
Sale di Saturno			»	»	1/2

(1) 50 *Sciarpe* . . . . . .
5 *Sospensorii* . . . . . .
20 *Bendaggi a corpo* . . .
25 *Id. quadrati* . .
20 *Id. a* T
25 *Id. triangolari* .
5 *Id. da fratture* .
Bende rubbi 4 . . . . . .

(2) *Di cui* 120 *rasi impiegati pei bendaggi a fratture.*

(3) *In* 40 *matasse.*

AMBULANZE.

Dotazione del Cassone ordinario.

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ numerica	libb.	onc.
Coperte di lana	4	»	»
Sacchi da viveri	3	»	»
Salviette	6	»	»
Strofinacci	12	»	»
Sciugamani	6	»	»
Grembiali { da Uffiziale di sanità	6	»	»
Grembiali { da infermiere	6	»	»
Corda in pezzi	»	5	»
Spago fino	»	2	6
Cassa d'istrumenti per amputazione (piccola)	1	»	»
Scatola di coltelli di riserva	1	»	»
Preparativi di medicamenti	4	»	»
Lettighe cinghiate (1)	2	»	»
Assicelle diverse { per le estremità	20	»	»
Assicelle diverse { ordinarie	74	»	»
Suole	8	»	»
Palmari	12	»	»
Fanoni	4	»	»
Pentole (2) { da 18 pente	1	»	»
Pentole (2) { da 12 pente	1	»	»
Candelieri a bugie	2	»	»
Gran sciringa (3)	1	»	»
Zampilletto	2	»	»
Siringa a injezione	4	»	»
Scatole d'apparecchi	12	»	»
Ramajoli	2	»	»
Scumaruola col manico di ferro	1	»	»
Barile mezzano	1	»	»
Secchia di ferro per il brodo	1	»	»
Vasi per bere	5	»	»
Vasi per urinare	5	»	»

(1) *Con bretelle.*
(2) *Con il loro coperchio.*
(3) *Con due cannule.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ numerica	libb.	onc.
Scodelle di un quartino e mezzo	10	»	»
Bicchieri	10	»	»
Misure per bevande	1	»	»
Lanterna colla sua lampada e capsula	1	»	»
Bugie	4	»	»
Coltelli di cucina	2	»	»
Forchette da distribuzione	2	»	»
Catene da fuoco di campagna (senza corona)	1	»	»
Smoccolatoi	3	»	»
Sega a mano temperata e col manico	1	»	»
Ascia	1	»	»
Ronca	1	»	»
Zappa	1	»	»
Vanga	1	»	»
Temperino	1	»	»
Lucchetti (piccoli)	4	»	»
Sacco d'utensili (1)	1	»	»
Gran cassa con divisioni e scanalature	1	»	»
Id. con sole divisioni	1	»	»
Casse mezzane ramate o ferrate, di quercia	1	»	»
Casse mezzane ramate o ferrate, di pioppo	6	»	»
Scatole assortite di faggio	2	»	»
Ceste (2)	5	»	»
Scatole di sale	1	»	»
Calamaio di corno	1	»	»
Astucchi di aghi	6	»	»
Matite metalliche	6	»	»
Bottiglie quadrate, di un litro, chiuse a smeriglio	8	»	»
Boccette chiuse a smeriglio	16	»	»
Sale bigio	»	8	»
Tela incerata	»	6	6
Candele	»	5	6
Sapone bianco	»	2	6
Acquavita — *pente*	3	»	»
Aceto — *id.*	3	»	»
Bendaggi da ernie, destro	2	»	»
Bendaggi da ernie, sinistro	2	»	»
Bendaggi da ernie, doppio	1	»	»
Lingerie per medicamenti, grandi, in tela — *rubbi*	2	»	»
Lingerie per medicamenti, grandi, preparata — *id.*	15	»	»
Lingerie per medicamenti, piccole — *id.*	8	»	»

(1) *Il sacco d'utensili dovrà contenere: 1 involto di chiodi assortiti; 1 martello; 1 paja tenaglie; 3 trivelle assortite; 1 scalpello; 1 paja forbici grosse; 1 punteruolo; 1 chiave inglese; 2 aghi grossi per imballare.*

(2) *Coperte di tela cerata.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI		QUANTITÀ numerica	libb.	onc.
Filacce	*rubbi*	10	»	»
Stoppa di canapa	*id.*	2	»	»
Fettuccia di filo	*rasi*	400	»	»
Filo		»	3	»
Spille	*cartine*	100	»	»
Aghi	*id.*	6	»	»
Carta bianca	*quaderni di 24 fogli*	15	»	»
Penne	N.	25	»	»
Spugne	»	20	»	»
MEDICINALI (*Nota* C. *Art.* 198 *del Regolamento*).				
Agarico di quercia		»	»	8
Colofonia in polvere		»	»	8
Cera gialla		»	»	8
Canfora		»	»	3
Pillole mercuriali		»	»	3
Estratto gommoso d' oppio		»	»	1
Alcool a 33 0/0		»	2	6
Acquavita canforata		»	2	6
Acqua vulneraria		»	»	8
Tintura di cannella		»	»	3
Id. d'oppio		»	»	3
Acqua di melissa		»	»	2
Acido acetico		»	»	8
Liquore d' Hoffmann		»	»	3
Unguento mercuriale		»	»	3
Id. basilico		»	»	3
Taffetà d' Inghilterra (dozzine)		4	»	»
Sparadrappo		8	»	»
Sale di Saturno		»	»	3
Alcool volatile ammoniaca liquida		»	»	3
Emetico		»	»	1
Scatola di noce con divisioni		1	»	»
Boccette chiuse a smeriglio	da 8 oncie a 1 libbra da 6 a 8 oncie da 4 a 8 id. da 2 a 8 id.	(1)		
Id. con imboccatura rivolta	da 8 oncie a 12 da 4 id. id.	(1)		
Vasi di majolica	da 4 oncie da 1 a 2 oncie	(1)		

(1) *Il numero delle boccette sarà stabilito a seconda del bisogno.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI | QUANTITÀ

MILITARE.

	Prezzo	Lire	Lire	Centesimi
Fiasche	»	»	10	»
Stoppa di canapa	»	»	1	»
Telaccia da [illegible]	»	»	300	»
Pila	»	»	»	»
Sgabelle	cadauna	»	100	»
Aghi	id.	»	6	»
Carte bianche	id.	»	13	»
Fanale	id.	»	25	»
Spade	id.	»	20	»

Minerali. (Nota C. Art. 108 del Regolamento)

	Prezzo	Lire	Lire	Centesimi
Alabro di gesso	»	»	»	»
Calcina in polvere	»	»	»	»
Carbone	»	»	»	»
Carta bianca	»	»	»	»
Cenere	»	»	»	»
Pietra tufacea	»	»	»	»
Ciottoli	»	»	»	»
Albero e [illegible]	»	»	»	»
Arenaria [illegible]	»	»	»	»
Arenaria [illegible]	»	»	»	»
Arenaria [illegible]	»	»	»	»
Legnaia [illegible]	»	»	»	»
Legnaia [illegible]	»	»	»	»
Legnaia

AMBULANZE.

Dotazione del Cassone magazzino.

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ numerica	libb.	onc.
Coperte di lana	6	»	»
Sacchi per derrate	4	»	»
Salviette	6	»	»
Strofinacci	24	»	»
Asciugamani	12	»	»
Grembiali { da Chirurgo	12	»	»
Grembiali { da infermiere	12	»	»
Corda cobietta mezzana	»	8	»
Spago	»	2	6
Cassa da trapano	1	»	»
Cassa d'istrumenti da amputazione piccola	1	»	»
Cassa di 12 coltelli di ricambio	1	»	»
Apparecchi da medicazione	2	»	»
Barelle cinghiate (1)	2	»	»
Assicelle varie { per le estremità	20	»	»
Assicelle varie { ordinarie	58	»	»
Suole	7	»	»
Palmari	13	»	»
Fanoni	4	»	»
Marmitte (2) { da 16 pente	1	»	»
Marmitte (2) { da 9 id.	1	»	»
Casserole da 1/2 penta a 3 pente e 1/2	2	»	»
Bacino da pente 1 e 1/2 in rame giallo	1	»	»
Bugie di stagno	4	»	»
Grossa siringa di stagno (3)	1	»	»
Siringhe da injezioni, schizzatoi	10	»	»
Zampilletti	3	»	»
Scatole d'apparecchi in latta	6	»	»
Mestole	2	»	»
Scumaruola con manico di ferro	1	»	»
Vase mezzano di latta	1	»	»
Vaso da brodo	1	»	»

(1) *Con bretelle.*
(2) *Con i loro coperchi.*
(3) *Con due cannule.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ numerica	libb.	onc.
Vasi da bevande	10	»	»
Vasi da notte	10	»	»
Scodelle da un boccale	15	»	»
Bicchieri	15	»	»
Bugie	4	»	»
Lanterna con lampada e capsule	1	»	»
Forbici di mezzana grandezza, *paja*	3	»	»
Coltelli da cucina	3	»	»
Forchette da distribuzione	2	»	»
Smoccolatoi	3	»	»
Catena da fuoco	1	»	»
Sega a mano montata	1	»	»
Ascia	1	»	»
Roncola	1	»	»
Zappa	1	»	»
Vanga	1	»	»
Temperini	2	»	»
Lucchetti piccoli	12	»	»
Aghi d'imballaggio	4	»	»
Sacco d'utensili completo (1)	1	»	»
Bilancie in rame per la dispensa	1	»	»
Misura da penta	1	»	»
Misura per le distribuzioni	1	»	»
Peso per le porzioni { del pane	1	»	»
Peso per le porzioni { della carne	1	»	»
Peso da due oncie a mezzo rubbo	1	»	»
Basto coi suoi accessorii e le briglie	1	»	»
Cantinette da trasporto	2	»	»
Barili cerchiati in ferro { da 10 a 12 pente	1	»	»
Barili cerchiati in ferro { da 4 a 5 id.	2	»	»
Gran casse a divisioni	1	»	»
Casse ferrate { grandi { di quercia	2	»	»
Casse ferrate { grandi { di pioppo	1	»	»
Casse ferrate { mezzane di pioppo	1	»	»
Scatole assortite	4	»	»
Ceste	2	»	»
Scatola del sale	1	»	»
Calamaio di corno	1	»	»
Astuccio di aghi	2	»	»
Matite metalliche	4	»	»
Bottiglie quadrate di una penta	6	»	»
Piccole boccette (2)	4	»	»
Sale bigio	8	»	»
Ceri	»	12	»
	»	8	»

(1) *V. il richiamo della nota* H *a pag.* 152.
(2) *Con turaccioli di vetro smerigliato.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ		
	numerica	libb.	onc.
Candele	»	16	»
Sapone bianco	»	2	6
Acquavite rosolio	10	»	»
Aceto *pente*	10	»	»
Olio da bruciare *id.*	»	13	»
Bendaggi da ernie { destro	3	»	»
Bendaggi da ernie { sinistro	3	»	»
Bendaggi da ernie { doppio	1	»	»
Lingerie per medicamenti { grandi { in tela	»	44	»
Lingerie per medicamenti { grandi { preparata	»	275	»
Lingerie per medicamenti { piccole	»	175	»
Stoppe di lino	»	110	»
Filacce	»	53	»
Fettuccia di filo *rasi*	282	»	»
Filo	»	3	»
Spille *cartine*	120	»	»
Aghi *id.*	8	»	»
Carta bianca *quaderni di 24 fogli*	15	»	»
Penne da scrivere N.	25	»	»
Spugne N.	20	»	»
Cotone da stoppino	»	»	5
Stampati e Modelli delle diverse qualità	»	»	»
MEDICINALI *(Nota* D. *Art.* 108 *del Regolamento).*			
Ipecacuana in polvere	»	»	10
Gialappa	»	»	6
Reobarbaro esotico	»	»	10
Cannella Ceilan	»	»	4
Senna	»	»	10
Agarico di quercia	»	»	10
Gomma arabica intiera	»	1	4
id. id. in polvere	»	»	10
Colofonia in polvere	»	»	10
Cera gialla	»	»	10
Canfora	»	1	4
Zolfo sublimato lavato	»	»	4
Polvere di gialappa composta	»	»	4
Pillole mercuriali	»	»	10
Diascordio	»	»	10
Teriaca	»	»	10
Estratto di genziana	»	»	10
Id. gommoso d' oppio	»	»	6
Id. di china bigia alcoolico	»	»	10
Id. di liquirizia	»	2	8
Spirito di vino di 33 gradi	»	2	8

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ numerica	libb.	onc.
Spirito di vino canforato	»	1	4
Acqua vulneraria	»	1	4
Tintura di cannella	»	»	4
Id. d'oppio	»	»	10
Id. di china china	»	»	10
Acqua di melissa	»	»	4
Acido acetico a 10 gradi	»	»	10
Id. tartarico	»	»	10
Liquore d' Hoffmann	»	»	4
Unguento mercuriale	»	»	10
Id. basilico	»	»	10
Id. storace	»	»	10
Impiastro agglutinativo	»	1	4
Sparadrappo composto	»	1	4
Taffetà d' Inghilterra (dozzine)	4	»	»
Acetato di piombo cristallizzato	»	»	10
Ammoniaca liquida	»	1	4
Sublimato corrosivo	»	»	1
Sale ammoniaca	»	»	4
Preparazione d'antimonio	»	»	1
Pietra infernale	»	»	1
Sale di Glauber	»	2	8
Emetico	»	»	2
Sale di nitro	»	»	4
Solfato di china	»	»	2
Cassa con divisioni in noce	1	»	»
Mortaio di cristallo	1	»	»
Pestelli id.	1	»	»
Bicchiere di latta di 300 gramma	1	»	»
Id. di vetro	1	»	»
Saggiuolo guernito	1	»	»
Spatola di ferro	1	»	»
Tela da colatura	2	»	»
Casserola da fusione (piccola)	1	»	»
Boccette col collo rivolto: da 1 quartino	3	»	»
Boccette col collo rivolto: da 1 boccale	3	»	»
Boccette col collo rivolto: da 10 a 16 oncie	4	»	»
Boccette col collo rivolto: da 6 a 8 id.	1	»	»
Boccette col collo rivolto: da 5 oncie	4	»	»
Boccette chiuse a smeriglio: da 1 oncia a 1 ½	3	»	»
Boccette chiuse a smeriglio: da 1 quartino	5	»	»
Boccette chiuse a smeriglio: da 12 a 16 oncie	3	»	»
Boccette chiuse a smeriglio: da 5 oncie	3	»	»
Vasi di maiolica: da 16 oncie	8	»	»
Vasi di maiolica: da 8 oncie ad una libbra	1	»	»

AMBULANZE.

Dotazione del Cassone di riserva.

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI			QUANTITÀ numerica	libb.	onc.
Sacchi da viveri			2	»	»
Grembiali da Uffiziali di sanità			6	»	»
Cassa d'amputazione (piccola)			1	»	»
Cassa di dodici coltelli di ricambio			1	»	»
Apparecchi per medicamenti			6	»	»
Assicelle	per le estremità		40	»	»
	ordinarie		150	»	»
Suole			15	»	»
Scodelle pel sangue			25	»	»
Fanoni			8	»	»
Pentola di 18 pente			1	»	»
Sciringhe a injezione			6	»	»
Scatola d'apparecchi			18	»	»
Barile			1	»	»
Vasi da notte			15	»	»
Bicchieri			40	»	»
Bugie			4	»	»
Lucchetti			5	»	»
Coltello di cucina			1	»	»
Forbici			3	»	»
Scatola		*paja*	1	»	»
Ceste grandi			4	»	»
Temperino			1	»	»
Calamaio di corno			1	»	»
Piccole boccette chiuse a smeriglio			24	»	»
Lingeria da medicamenti	grande	in tela *rubbi*	5	»	»
		preparata *id.*	20	»	»
	(1)				»
	piccola	*id.*	12	»	»

(1) *Designazione de' bendaggi contenuti nei panieri:*
N.° 4 Bendaggi per le estremità superiori; — 12 per le estremità inferiori.
» 10 *Sciarpe.* — 10 *A corpo.* — 10 *Triangolari.* — 10 *Quadrati.* — 10 *A* T.
Bende rotolate rubbi 18.
Compresse, quelle che s'adoperano per bendare le fratture.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI		QUANTITÀ numerica	libb.	onc.
Stoppa di lino	*rubbi*	12	»	»
Filacce affinate	*id.*	1	»	»
Fettuccia di filo	*rasi*	400	»	»
Filo (1)		»	3	»
Spille	*cartine*	80	»	»
Aghi	*id.*	6	»	»
Carta bianca	*quaderni da 24 fogli*	10	»	»
Penne	N.	25	»	»
Astucchio per le spille	N.	8	»	»
Matite metalliche	N.	6	»	»
Spugne		12	»	»
Stoppa		»	12	»
FARMACIA *(Nota* E. *Art.* 108 *del Regolamento).*				
Acido acetico		»	»	2
Acqua stiptica del Rabellio		»	1	6
Acquavite		»	3	»
Ammoniaca		»	»	3
Cera gialla		»	»	2
Colofonia		»	2	»
Esca da fuoco		»	1	»
Etere solforico in due ampollini		»	»	2
Essenza di menta		»	»	6
Laudano liquido		»	»	4
Olio di olivo		»	1	6
Sale di Saturno in polvere		»	1	6
Spirito di vino rettificato		»	2	»
Idem canforato		»	2	»
Unguento refrigerante		»	3	»
Taffetà d' Inghilterra di color naturale	*pezze*	4	»	»
Tela spalmata di cerotto diachilon colle gomme	*rasi*	6	»	»

(1) 60 *Matasse.*

BIBLIOTECA CIVICA SALUZZO

Art. 123 del Regolamento

Nota P

Dotazione di due Casse o Corbe formanti le Ambulanze Reggimentali

Compartimenti laterali N.° 1

	Libbre	Oncie	Ottavi
Compresse assortite	10	.	.
Totale	10	.	.

N.° 2

	Libbre	Oncie	Ottavi
Bende assortite del N.° 2, 3, e 4	10	.	.
Totale	10	.	.

(A) Cassa d'Amputazione

Oggetti contenuti

N.°	1	Sega grande	con lama di ricambio
.	1	id. piccola	
.	2	Coltelli ordinari	
.	1	id. Bifidi	
.	1	Tenaglie incisive	
.	1	Uncino per le arterie	
.	1	Pinzetta id.	
.	1	Tornichetto	
.	12	Aghi curvi assortiti	
.	4	Bistorini	2 convessi, 1 retto, 1 curvo
.	1	Trapano	
.	1	Cateteri in metallo	
.	2	id. in gomma elastica	

N. B. La Cassetta d'amputazione sarà soltanto nella Cassa o Corba del 1.° Battaglione dei Reggimenti di Fanteria, o 1.° Squadrone di Cavalleria alle mani del Chirurgo Maggiore e verrà rimpiazzata nelle altre con bende e compresse assortite, e ripartite con parti uguali per la corrispondenza del peso.

	Libbre
Peso della Cassa o Corba col Catenaccio	57
Peso della sua dotazione	68
Totale Libbre	125

Compartimento centrale

Piano superiore

(A)	N.°	Libbre	Oncie	Ottavi
Cassa d'amputazione semplice	1	11	.	.
Grembiale di tela nera per Chirurgo	1	.	6	.
Bende lunghe del N.° 8	.	10	.	.
Carta da scrivere	.	.	4	.

Piano inferiore

(B)				
Cateteri metallici	2	.	2	.
Cateteri di gomma elastica	2	.	2	.
Trapanelle	1	.	6	
Rondelle con lamina di cuoio	1	.	2	.
Caffettiere di latta	1	.	6	.
Piccoli bicchieri di latta	2	.	2	.
Bicchieri con coperchio a cerniera	1	.	6	.
Spugne fine	2	.	2	.
Spugne	.	.	8	.
Candele di cera	2	.	8	.
Cerini	2	.	8	.
Pezze di nastro di filo ordinario	1	.	8	.
id. bianco fino	2	.	4	.
Un Astucchio con aghi	50	.	5	.
Spilli assortiti	200	.	4	.
Cassettina di latta quadrata a cerniera contenente: Filo bianco	.	.	3	.
Bugie in latta	1	.	4	.
Cera gialla	.	.	2	.
Astucchio in latta con zolfanelli fosforici	1	.	2	.
Taffeta pezze 4 / Matita metallica	.	.	2	.
Cassettina di latta a cerniera	1	.	6	.
Totale		29	.	.

(D) La lettiga sarà collocata sul centro del basto e assicurata da due Corraggie

Compartimenti laterali N.° 3

	Libbre	Oncie	Ottavi
Filacciche	10	.	.
Totale	10	.	.

N.° 4

	Libbre	Oncie	Ottavi
Compresse, Bende e Filacciche scelte, ed assortite	8	.	.
Totale	8	.	.

B Questi Oggetti non saranno messi nelle casse o corbe se non nel caso in cui per difetto di costruzione fossero mancanti nelle cassette, ed istrumenti per amputazione.

Compartimenti laterali N.° 1

	N.°	Libbre	Oncie
Bendaggi a Corpo	2	1	.
Bendaggi a Capi	2	2	.
Grandi Bendaggi a Capi	2	4	.
Totale		7	

N.° 2

	N.°	Libbre	Oncie
Bendaggi erniari elastici inguinali semplici	3	1	6
Bendaggi inguinali doppi	2	1	4
id. ombelicali	1	.	6
Sospensori	4	.	4
Totale		3	8

Compartimenti centrali

Piano superiore

	N.°	Libbre	Oncie
Cassetta con siringa per clisteri (C)	1	5	8
Siringa media da medicazione	1	.	6
Siringhe piccole	2	.	4
Tela grande a fanone		7	.
Assicelle di varia lunghezza	24	6	.
Sottomani	2	.	2
Sottopiedi	2	.	2
Totale		19	10

Piano inferiore

Farmacia.

Nota F Art. 108 del Regolamento	N.°	Libbre	Oncie	Ottavi
Acquavita o elisir di china		2	.	.
Alcool canforato		2	.	.
Olio d'olive		1	.	.
Aceto di vino		1	.	.
Acqua stitica		.	6	.
Arnica con alcool		.	6	.
Laudano		.	4	.
Essenza di menta		.	4	.
Ammoniaca liquida		.	3	.
Etere solforico		.	3	.
Unguento refrigerante		2	.	.
Colofonia		.	8	.
Sale di Saturno		1	.	.
Esca da fuoco		.	8	.
Cerotto diaquilon sulla tela		3		.
Solfato di magnesia		1		.
Tartaro emetico		.		1
Solfato di chinina		.		2
Radice di gialappa polverizzata		.	2	.
Nitrato d'argento		.	1	2
Cucchiajo di ferro	2	.	4	.
Vescicante sulla seta	12	.	3	.
Peso dei Medicinali		17	0	0
Peso dei Recipienti		8	0	
Peso totale della Farmacia		25	0	0

Compartimenti laterali N.° 3

	N.°	Libbre	Oncie
Compresse ampie del N.° 1		8	
Totale		8	

N.° 4

	N.°	Libbre	Oncie
Stoppa fina		2	
Coppette di vetro o di latta	2	.	2
Bidoni di latta	1	2	4
Totale		4	6

(C) La Cassetta della Siringa grande non sarà collocata che nella Cassa o Corba destinata al 1.° Battaglione, o Squadrone come è detto nel Nota Bene della Lettera (A)

	Libbre
Peso del Cestone col catenaccio	57
Peso della sua Dotazione	43
Peso della Farmacia	25
Totale Lib.	125

Peso totale d'una Ambulanza Reggimentale

N.° 2 Casse o Corbe	Libbre	114	Rubbi 11 e Lib. 5
Dotazione	.	136	
(D) Lettiga piegata ed articolata	.	30	

Descrizione e Dotazione delli Zaini e delle Tasche d'ambulanza per i Corpi di Fanteria e di Cavalleria.

Le tasche d'ambulanza per l'arma a cavallo colle rispettive coreggie e cinghie sono fatte di pelle di vitello annerite ed opportunamente conciate.

La loro forma è quadrilunga; sono alte oncie nove, larghe oncie quattro e tre quarti, e profonde oncie due.

Fra esse unite per mezzo d'una doppia coreggia, le Tasche debbono poggiare sull'estrema parte anteriore della sella ed occupare il posto delle fonde delle pistole.

Sono nelle medesime contenute due cassette in cuoio forte, cioè: una per ciascuna tasca, delle quali cassette una ha quattro scompartimenti, ossia divisioni intermedie trasversali, e l'altra, oltre a queste divisioni trasversali un po' più strette, ne ha pure una longitudinale a uno dei lati, la quale occupa tutta l'altezza della cassetta.

In coteste cassette sono contenuti, oltre a tutti gli oggetti assegnati in dotazione al zaino d'ambulanza per la Fanteria, anche una maggiore quantità di bende, compresse e di filaccica.

Designazione degli oggetti contenuti nella Cassetta avente cinque scompartimenti.

1.° Nello scompartimento longitudinale vi sono: uno astucchio d'assalini ed

Una borsa contenente:
- 1 Tirapalle di Percy modificato ad uso di pinzetta.
- 1 Chiave inglese con tre uncini } per l'estrazione dei denti.
- 1 Pinza-cane, ossia pellicano. } per l'estrazione dei denti.
- 1 Spatola col manico in forma di leva.
- 1 Cucchiaio in ferro.
- 1 Piccola siringa.
- 1 Coltello con temperino e tira turaccioli.
- 2 Cateteri in gomma elastica di diverso diametro del N.° 3 e 4 col rispettivo maschio.

2.° Nello scompartimento superiore trasversale vi ha una scatola contenente cinque divisioni per riporvi:

1.° Due scrupoli di tartaro emetico, diviso in due pacchetti.

2.° Un' oncia e mezza di radice di gialappa, divisa in 12 pacchetti.
3.° Scrupoli otto di solfato di chinina, divisi in 16 pacchetti.
4.° Piccoli vescicanti distesi su tela N.° 12.
5.° Un'oncia di polvere astringente (colofonia), ed oncie due di cerotto diachilon colle gomme.

3.° Nel secondo scompartimento trasversale vi sono due boccette contenenti l' una spirito di vino canforato, e l'altra di essenza di menta.

4.° Nel terzo scompartimento trasversale è contenuta una scatola in latta avente due divisioni, delle quali una debbe capire una boccetta d'ammoniaca liquida, e l'altra due moccoli in cera bianca, mezz'oncia di filo, dodici aghi da cucire, cento spille ordinarie, ed una pezza di nastrino bianco fino.

5.° Nel quarto scompartimento trasversale sonvi due boccette, di cui una contiene laudano liquido, o tintura tebaica, e l' altra sale di Saturno in polvere. I vani poi esistenti tra le boccette nel secondo e nel terzo scompartimento trasversale della cassetta, dovranno essere riempiti con filaccica, la quale concorre a tutelare ed a mantenere ferme le boccette, e può in alcune occasioni essere di qualche utilità.

Designazione degli oggetti contenuti nella Cassetta avente quattro scompartimenti.

1.° Nello scompartimento superiore havvi una bottiglia in latta debitamente assicurata per contenere acqua: a questa annesso vi è un bicchiere pure in latta di forma quadrata, nel quale si riporrà una spugna, ed una scatoletta in latta con zolfanelli fosforici.

2.° Nel secondo scompartimento saranno contenute sole filacciche.

3.° Nella parte inferiore del terzo e del quarto scompartimento si collocheranno dodici bende, cioè: sei di rasi tre per ciascheduna, ed altre sei di rasi nove. Due sospensorii. Un vaso di terra contenente oncie sei d' unguento refrigerante. Nelle parti superiori di questi scompartimenti si collocheranno diverse compresse di tela usata di varie grandezze, ed un raso di tela spalmata di cerotto di diachilon colle gomme.

Dotazione dei zaini d' ambulanza per la Fanteria.

	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	PESO LIBB.	PESO ONC
	Fondo Inferiore.		
N.° 4	Bottiglie contenenti:		
	a) Spirito di vino canforato		
	b) Sale di Saturno in polvere	2	2
	c) Essenza di menta		
	d) Laudano liquido o tintura tebaica		
» 4	Scatole di latta a doppio fondo con scompartimenti contenenti:		
	1.a Tartaro emetico *due scrupoli*, diviso in 20 pacchetti .		
	Radice di gialappa polverizzata *un'oncia e mezza*, divisa in 12 pacchetti		
	Solfato di chinina *scrupoli otto*, divisi in 16 pacchetti.		
	Piccoli vescicanti distesi sulla seta N.° 12		
	2.a Polvere astringente *un'oncia* (colofonia)		
	Boccetta d'ammoniaca liquida N.° 1.		
	Moccoli di cera bianca N.° 2	2	8
	3.a Filo *mezz' oncia*		
	Nastrino bianco fino *una pezza*.		
	Aghi da cucire N.° 12, Spille N.° 100.		
	Un brichetto in latta da fosfori		
	4.a Grande scatola quadrata ad uso di contenere:		
	Una spugna		
	Un vaso di terra per oncie 6 unguento refrigerante . .		
	Tiratoio.		
» 3	Bende di tela di rasi 9 caduna		
» 4	Dette id 3 id.		
	Compresse diverse *libb.* 1 4 »	3	6
	Filacce *id.* » 8 1/2		
	Cerotto diachilon colle gomme sulla tela presso a poco della larghezza dello zaino *oncie due*	»	4
	Detto senza tela *oncie due*		
» 2	Sospensorii		
» 2	Cateteri di gomma elastica di diverso diametro dei N.i 4 e 6 con mandrino	»	1
	Riportare .	8	9

	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	PESO LIBB.	PESO ONC.
	RIPORTO .	8	9
N.° 1	Astucchio d'assalini per Battaglione		
» 1	Tirapalle di Percy, modificato ad uso di pinzetta		
» 1	Chiave inglese con 3 uncini } per l'estrazione dei denti . .		
» 1	Pinza-cane } per l'estrazione dei denti . .		
» 1	Piccolo coltello con temperino e sturacciolo	2	»
» 1	Cucchiaio di ferro } il tutto in una borsa di pelle		
» 1	Sciringa piccola } il tutto in una borsa di pelle		
» 1	Spatola col manico in forma di leva } il tutto in una borsa di pelle		
	SCOMPARTIMENTO SUPERIORE.		
	Gli effetti indispensabili al soldato portatore, cioè: 1 Camicia — 1 paja scarpe . . . . . Qualche altro piccolo oggetto di poco peso	3	»
	Nella scarsella della coperta.		
	Le compresse e filaccica che non potranno capire nell'interno del zaino.		
	Nella scarsella dello sportello.		
	Carta, ostie e matita	»	3
	Al di fuori e sopra lo zaino.		
	Cappotto del soldato o tunica assestata secondo il modo prescritto.		
	Il baracchino o gavetta con entrostanti una bottiglia ed un bicchiere di latta	»	6
	Peso del sacco o zaino	11	6
	TOTALE PESO *Libb.* . . .	26	»

INDICE.

REGIO BREVETTO.

PARTE PRIMA.

CAPO I.

Basi generali del servizio sanitario nell'Armata di terra in tempo di guerra.

SEZIONE I.

Varie maniere di servizio.

ART. 1. Norme generali . . . . . PAG. 3

SEZIONE II.

Ospedali Militari.

» 2. Ambulanze . . . . . » 4
» 3. Ospedali temporanei di linea, e permanenti di Divisione . . . . . » *ivi*
» 4. Ospedali generali . . . . . » 5
» 5. Persone che vi hanno ricovero . . . . . » *ivi*
» 6. Ospedali speciali . . . . . » 6

SEZIONE III.

Ospedali Civili.

» 7. Danno ricovero ai Militari ed alle persone al seguito dell'Armata . . . . . » 7

SEZIONE IV.

Depositi di convalescenza.

ART. 8. Persone che vi sono ammesse . . . . PAG. 7

SEZIONE V.

Ospedali delle Fortezze.

» 9. Ampliazioni in tempo di guerra . . . . . » 8
» 10. Erezione e soppressione degli Spedali di campagna . . . . . » 9
» 11. Ordine nella soppressione . . . . . » *ivi*

CAPO II.

Assegnamenti, Carichi degli Spedali in campagna, Ritenzioni da farsi ai Militari infermi.

ART. 12. Assegnamenti, Carichi e Ritenzioni ai Militari » 10
» 13. Retribuzioni pei ricoverati e Carichi degli Spedali Civili . . . . . » *ivi*

CAPO III.

Personale sanitario.

SEZIONE I.

Designazione e Composizione

ART. 14. Designazione presso l'Armata . . . . . » 11
» 15. Composizione . . . . . » *ivi*

SEZIONE II.

Convegno e Riparto.

Art. 16. Deposito del Personale Sanitario. . . . Pag. 12
» 17. Quartiere generale principale . . . . . » 13
» 18. Quartieri generali dei Corpi d'Armata . . . » 14
» 19. Quartieri generali di Divisione . . . . . » *ivi*
» 20. Delle Ambulanze . . . . . » 15
» 21. Ospedali generali di Linea e speciali . . . » 16

SEZIONE III.

Nomina e destinazione degli Uffiziali di Sanità presso l'Armata.

Art. 22. Uffiziali di Sanità in capo . . . . . » 18
» 23. Uffiziali di Sanità Principali . . . . . » *ivi*
» 24. Uffiziali di Sanità destinati al servizio degli Ospedali e delle Ambulanze . . . . . » *ivi*
» 25. Uffiziali di Sanità in riforma, in aspettativa, od in ritiro, e civili . . . . . » 19

CAPO IV.

Disposizioni generali.

Art. 26. Surrogazione dei Chirurghi Maggiori in 2.° ai Farmacisti nelle Ambulanze . . . . . » 20
» 27. Surrogazione dei Chirurghi Maggiori ai Medici nel servizio degli Spedali temporanei . . » *ivi*
» 28. Nomina degli Allievi a Chirurghi Maggiori in 2.° in soprannumero . . . . . » 21

CAPO V.

Del Personale Amministrativo e Religioso.

SEZIONE I.

Personale Amministrativo.

Art. 29. Dipendenza dall'Intendenza generale d'Armata Pag. 22
» 30. Sorveglianza sul servizio . . . . . » *ivi*
» 31. Contabili per gli Spedali all'Armata . . . . » 23
» 32. Attribuzioni dei Contabili . . . . . » *ivi*
» 33. Disimpegno delle funzioni di Sotto-aiutanti di Contabilità . . . . . » *ivi*
» 34. Contabili presso le Ambulanze di Divisione . » 24
» 35. Servizio di Sotto-aiutante Contabile nelle Ambulanze . . . . . » *ivi*
» 36. Servizio degl' Infermieri maggiori ed Infermieri » *ivi*
» 37. Riparto del Personale Amministrativo . . . » 25

SEZIONE II.

Del Personale Religioso.

» 38. Destinazione presso l'Armata . . . . . » *ivi*
» 39. Disimpegno del servizio . . . . . » 26

CAPO VI.

Ispezione, Direzione ed Amministrazione degli Spedali, subordinazione nel servizio.

SEZIONE I.

Ispezione.

Art. 40. L' Ispezione superiore a chi affidata. . . . » 27

Art. 41. Speciali attribuzioni dell' Ispezione Superiore Pag. 27
» 42. Ispezione e vigilanza per parte degli Uffiziali dell' Intendenza generale d'Armata e di quelli del Corpo degl' Infermieri . . . . . » 28

SEZIONE II.

Direzione, Amministrazione e subordinazione.

» 43. Attribuzioni dell' Intendente Generale d'Armata » *ivi*

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Art. 44. Caso di mancanza del Medico, Chirurgo e Farmacista in capo . . . . . » 30
» 45. Caso di mancanza di Medici e Chirurghi principali » *ivi*
» 46. Caso di mancanza di Medici e Chirurghi in Capo d' Ospedale . . . . . » 31
» 47. Surrogazione dei Chirurghi maggiori ai Medici nel servizio degli Spedali, e dei Chirurghi maggiori in 2.° ai Farmacisti . . . . . » *ivi*
» 48. Nomina di un Farmacista presso il Deposito del Materiale d'Ambulanza . . . . . » *ivi*

PARTE SECONDA.

APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE BASI GENERALI CONTENUTE NELLA PARTE PRIMA.

CAPO VIII.

Attribuzioni degli Uffiziali di Sanità in Capo all'Armata.

ART. 49. Direzione generale del servizio di Sanità. PAG. 33
» 50. Sorveglianza e direzione di tutto il Personale Sanitario . . . . . » 34
» 51. Rapporti di servizio coll' Intendente Generale d'Armata . . . . . » *ivi*
» 52. Sindacato generale del Personale . . . . » 35
» 53. Destinazioni, ricompense e punizioni . . . » *ivi*
» 54. Attribuzioni particolari degli Uffiziali di Sanità in Capo . . . . . » *ivi*
» 55. Caso di malattie epidemiche o contagiose . » 36
» 56. Visita del Materiale d'Ambulanza . . . . » 37
» 57. Visita dei Quartieri, dei Campi, e dei Viveri » *ivi*
» 58. Approvvigionamento delle Fortezze . . . . » 38
» 59. Assistenza agli addetti allo Stato Maggiore . » *ivi*
» 60. Corrispondenza col Consiglio superiore di Sanità » 39
» 61. Attribuzioni ed incumbenze particolari del Medico e Farmacista in Capo . . . . . » *ivi*
» 62. Attribuzioni ed incumbenze particolari del Chirurgo in Capo . . . . . » 40
» 63. Caso di combattimento previsto . . . . . » *ivi*
» 64. Ripartizione del Personale alle Ambulanze . » 41
» 65. Sorveglianza del servizio sul Campo . . . » *ivi*

Art. 66. Posto del Chirurgo in Capo durante il combattimento . . . . . Pag. 42
» 67. Collocamento dell'Ambulanza . . . . . » *ivi*
» 68. Disposizioni pel servizio Farmaceutico d'Ambulanza . . . . . » 43
» 69. Preparazione degli oggetti di medicazione . » *ivi*
» 70. Precauzione nello scaricare, e nell'uso delle Casse d'Ambulanza . . . . . » *ivi*
» 71. Visita e proposta di rimpiazzamento degli oggetti consumati . . . . . » 44
» 72. Coincidenza dei diversi servizi . . . . . » *ivi*
» 73. Norme speciali per lo sgombro dell'Ambulanza » 45
» 74. Caso in cui non possa effettuarsi lo sgombro dell'Ambulanza . . . . . » *ivi*
» 75. Ritirata . . . . . » 46
» 76. Assedio di una Piazza . . . . . » 47
» 77. Visita del Campo di Battaglia. . . . . » *ivi*
» 78. Ritorno dei Chirurghi al loro posto. . . . » 48
» 79. Attribuzioni ed incumbenze particolari del Farmacista in Capo . . . . . » *ivi*

CAPO IX.

Doveri ed attribuzioni degli Uffiziali di Sanità.

SEZIONE I.

Uffiziali di Sanità Principali.

Art. 80. Rappresentano gli Uffiziali di Sanità in Capo » 49
» 81. Invio degli Stati caratteristici, Rendiconti e Variazioni occorse nei diversi Stabilimenti . » *ivi*

Art. 82. Relazione degli Uffiziali di Sanità Principali coi Capi dello Stato Maggiore e coi Commissari di Guerra . . . . . Pag. 50
» 83. Casi in cui gli Uffiziali di Sanità Principali operano da sè soli . . . . . » ivi

SEZIONE II.

Doveri degli Uffiziali di Sanità negli Spedali.

» 84. Norme per l' esecuzione del servizio . . . . » 51
» 85. Corrispondenza cogli Uffiziali di Sanità in Capo, e coi Principali . . . . . » ivi

SEZIONE III.

Doveri degli Uffiziali di Sanità alle Ambulanze campali.

» 86. Dipendenza del Chirurgo in Capo o Principale » 52

SEZIONE IV.

Doveri dei Chirurghi dei Corpi.

» 87. Norme per l' esecuzione del servizio . . . . » ivi
» 88. Doveri del Chirurgo maggiore in caso di fazioni campali . . . . . » 53
» 89. Segue i movimenti del rispettivo Corpo . . . » 54
» 90. Conserva sempre il suo posto presso il Corpo » ivi

SEZIONE V.

Doveri dei Farmacisti negli Spedali.

» 91. Norme nel servizio . . . . . » 55
» 92. Attribuzioni del Farmacista in Capo dello Spedale » 56
» 93. Farmacista incaricato del servizio del Magazzino dei Medicinali . . . . . » 57

SEZIONE VI.

Uffiziali incaricati della Contabilità.

ART. 94. Attribuzioni del Comandante il Corpo degl'Infermieri Direttore dei servizi diversi . PAG. 57
» 95. Sue funzioni presso l' Intendente Generale d'Armata . . . . . » 58
» 96. Atti sottomessi all' approvazione dell' Intendente Generale. Missioni. Centralizzazione dei conti » *ivi*
» 97. Doveri degli Uffiziali del Corpo degl' Infermieri Capi del servizio presso li Corpi d'Armata e presso le Divisioni . . . . . » 59
» 98. Maneggio dei cassoni per le Ambulanze . . » 60

CAPO X.

Direzione Amministrativa e Religiosa degli Spedali temporanei.

SEZIONE I.

Servizio Amministrativo.

ART. 99. Norme da osservarsi per l' Amministrazione » 61

SEZIONE II.

Servizio Religioso.

» 100. Obblighi dei Cappellani addetti agli Spedali » *ivi*
» 101. Obblighi dei Cappellani dei Corpi . . . . » 62

CAPO XI.

Locali, scelta, distribuzione, salubrità.

Art. 102. Fornitura, scelta, ed interna distribuzione dei locali . . . . . Pag. 63
» 103. Norme speciali per la scelta dei locali ad uso di Spedali temporanei di linea . . . . » *ivi*
» 104. Condizioni di salubrità . . . . . » 64

CAPO XII.

Materiale.

SEZIONE I.

Composizione del Materiale.

Art. 105. Quante parti compongono il Materiale . . » 65
» 106. Mobili e Lingerie da letto . . . . . » 66
» 107. Istrumenti di Chirurgia . . . . . » 67
» 108. Medicinali . . . . . » 69
» 109. Oggetti per le medicature . . . . . » 70
» 110. Suppellettili ed altri arredi per la Cappella. » 71

SEZIONE II.

Provvista del Materiale.

» 111. Prima somministrazione . . . . . » *ivi*
» 112. Magazzini di Riserva . . . . . » 72
» 113. Rimpiazzamento del Materiale . . . . . » *ivi*
» 114. Vetture ed altri mezzi di trasporto. . . . . » 73
» 115. Vetture regolari . . . . . » *ivi*
» 116. Vetture ausiliari . . . . . » *ivi*

CAPO XIII.

Delle Ambulanze.

SEZIONE I.

Scopo delle Ambulanze, e loro composizione.

ART. 117. Istituzioni delle Ambulanze . . . . . PAG. 75
» 118. Personale . . . . . » *ivi*
» 119. Personale delle Ambulanze Reggimentali. . » 76

SEZIONE II.

Del Materiale delle Ambulanze, e loro Divisione.

» 120. Materiale di cui devono essere provviste . » *ivi*
» 121. Come si dividano le Ambulanze . . . . » 77
» 122. Ripartizione del Materiale delle Ambulanze. » *ivi*
» 123. Ambulanze Reggimentali o di Distaccamento » 81
» 124. Ambulanze di Battaglione . . . . . » 82

SEZIONE III.

Distribuzione delle Ambulanze, ammessione e mutazioni relative ai malati.

» 125. Come distribuite . . . . . » *ivi*
» 126. Suddivisione del Materiale delle Divisioni d'Ambulanza . . . . . » 83
» 127. Composizione delle Sezioni d'Ambulanza . . » 84
» 128. Divisione della Sezione attiva d'Ambulanza. » *ivi*
» 129. Destinazione e collocamento delle Ambulanze » 85
» 130. Misure a prendersi pei più pronti mezzi di soccorso . . . . . » 87
» 131. Movimenti dell'Armata . . . . . » *ivi*

Art. 132. Deposito d'Ambulanza . . . . . Pag. 88
» 133. Registrazione dei malati . . . . . » *ivi*
» 134. Norme da seguirsi per l'ammessione e per l'uscita dei malati dall'Ambulanza . . . . » 89
» 135. Uscita. . . . . » *ivi*

SEZIONE IV.

Della Contabilità.

» 136. Risponsabilità e doveri degli Uffiziali contabili » 90
» 137. Oggetti di consumazione . . . . . » 91
» 138. Giustificazione dell'Entrata e dell'Uscita degli oggetti di consumazione . . . . . » *ivi*
» 139. Contabilità in contanti . . . . . » 92
» 140. Ambulanze considerate come Spedali temporanei » *ivi*

CAPO XIV.

Degli Spedali.

SEZIONE I.

Ospedali temporanei.

Art. 141. Definizione degli Ospedali temporanei . . » 93
» 142. Ospedali di linea . . . . . » 94
» 143. Ospedali speciali . . . . . » *ivi*

SEZIONE II.

Creazione e soppressione degli Spedali.

» 144. Gli Spedali temporanei sono stabiliti dall'Intendente Generale d'Armata . . . . . » 95

Art. 145. Chi ha l' autorità di sopprimere gli Ospedali temporanei . . . . . Pag. 95
» 146. Annuenza del Generale Comandante l' Armata sì per aprire come per chiudere gli Spedali temporanei . . . . . » *ivi*
» 147. Formalità necessarie per l' apertura d' uno Spedale temporaneo . . . . . » 96
» 148. Chiusura d' uno Spedale temporaneo . . . » 97

SEZIONE III.

Servizii varii, Contabilità.

» 149. Discipline degli Spedali temporanei . . . » 98
» 150. Amministrazione e Contabilità . . . . . » *ivi*
» 151. Modificazioni e deroghe alle regole comuni. » 99
» 152. Riparazioni alle lingerie ed agli effetti varii da letto . . . . . » *ivi*

SEZIONE IV.

Delle uscite per traslocazione.

» 153. Casi di traslocazione . . . . . » 100
» 154. Traslocazioni individuali . . . . . » *ivi*
» 155. Menzioni da farsi della traslocazione sul biglietto di sala, alimenti, e indennità in tal caso dovuta . . . . . » 101
» 156. Traslocazioni collettive da chi ordinate . . » *ivi*
» 157. Direzione, itinerario, e soggiorno dei Convogli » 102
» 158. Avviso a darsi alle Autorità locali . . . » *ivi*
» 159. Accettazione dei malati negli Spedali civili. » 103
» 160. Ordini da darsi dall' Uffiziale che ha la direzione dello Spedale . . . . . » *ivi*
» 161. Stati nominativi dei malati da traslocarsi . » 104
» 162. Ammalati da non comprendersi nello Stato. » *ivi*

Art. 163. Concessione dei mezzi di trasporto . . Pag. 105
» 164. Rimessione degli Stati nominativi all' Uffiziale che fa da Contabile . . . . . » 106
» 165. Numero ed uso dei fogli di traslocazione e degli stati nominativi . . . . . » *ivi*
» 166. Visite e distribuzioni prima della partenza . » 107
» 167. Chiamata e revista prima della partenza. . » 108
» 168. Assistenza degli Uffiziali di Sanità . . . . » 109
» 169. Accompagnamento dei Convogli . . . . . » *ivi*
» 170. Scorta dei Convogli. . . . . » *ivi*
» 171. Medicamenti ed oggetti di medicazione per il viaggio . . . . . » 111
» 172. Alimenti. . . . . » *ivi*
» 173. Ammalati da lasciarsi durante il viaggio . . » 112
» 174. Casi di decesso in viaggio . . . . . » 113
» 175. Chiamata da farsi in ciaschedun soggiorno del Convoglio . . . . . » 114
» 176. Doveri speciali degli Uffiziali di Sanità . . » *ivi*
» 177. Servizio Sanitario. . . . . » 115
» 178. Chiamata e revista all'arrivo a destinazione. » 116
» 179. Entrata degli ammalati all' Ospedale cui erano diretti . . . . . » *ivi*
» 180. Rapporto dell' Uffiziale di Sanità che ha accompagnato il Convoglio agli Uffiziali di Sanità dello Spedale cui era diretto. . . . . » 117
» 181. Rimessione delle derrate, dei Medicinali e degli oggetti di medicazione non stati consumati nel viaggio . . . . . » *ivi*
» 182. Obblighi delle persone incaricate d' accompagnare il Convoglio . . . . . » 118
» 183. Mezzi di trasporto da accordarsi agli Uffiziali di Sanità ed a quelli che fanno da Contabili » *ivi*

CAPO XV.

Depositi di convalescenza.

Art. 184. Instituzione e scopo dei Depositi di Convalescenza . . . . . Pag. 119
» 185. Direzione, Polizia ed Amministrazione . . » 120
» 186. Servizio sanitario . . . . . » 121
» 187. Medicinali . . . . . » 122
» 188. Registro d' Entrata ed Uscita . . . . . » *ivi*
« 189. Stato nominativo giornaliero delle Mutazioni » 123
» 190. Sorveglianza del Comandante della Piazza . » *ivi*
» 191. Obblighi del Commissario di Guerra . . . » 124
» 192. Uscita dei Convalescenti . . . . . » *ivi*

CAPO XVI.

Testamenti, Atti di decesso e Tumulazioni.

» 193. Testamenti . . . . . » 126
» 194. Atti di decesso . . . . . » *ivi*
» 195. Misure igieniche pel tumulamento dei cadaveri » 127

MODELLI E NOTE.

N.° 1. Tabella del Personale pel Servizio Sanitario Militare all'Armata . . . . . » 130
» 2. Stato generale dell' Entrata e dell' Uscita d'oggetti di consumazione . . . . . » 133
» 3. Foglio di traslocazione . . . . . » 137
» 4. Registro d' Entrata e d' Uscita dei Militari nel Deposito di Convalescenza . . . . . » 141

LETTERA A. NOTA dei Mobili ed oggetti varii occorrenti agli Spedali temporanei PAG. 145
» G . . NOTA degli oggetti che compongono la Dotazione del Cassone leggero d'Ambulanza . . . . . » 149
» H. L. M. NOTA degli oggetti che compongono la Dotazione del Cassone ordinario d' Ambulanza . . . . . » 151
» N. . . NOTA degli oggetti che compongono la Dotazione del Cassone di Magazzino » 155
» O. . . NOTA degli oggetti che compongono la Dotazione del Cassone di Riserva » 159
» P. NOTA degli oggetti che compongono la Dotazione delle Casse o Corbe formanti le Ambulanze Reggimentali.
» Q. . . NOTA degli oggetti che compongono la Dotazione delle Tasche o Zaini d'Ambulanza . . . . . » 161